

1ª SERIE SPECIALE

DIREZIONE E T.
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 47

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 novembre 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85091

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 376. Sentenza 26 ottobre-7 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Regione Sicilia - Dipendenti dell'amministrazione regionale - Titolari di più pensioni o assegni vitalizi - Indennità di contingenza e indennità integrativa speciale - Trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensione lavoratori dipendenti - Pensionato lavoratore - Determinazione della misura della retribuzione complessiva oltre la quale diventa operante il divieto di cumulo dell'indennità di contingenza relativa al trattamento pensionistico con le indennità dirette all'adeguamento al costo della vita del trattamento di attività - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 566/1989, 204/1992 e 494/1993) - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Sicilia 24 luglio 1978, n. 17, art. 4)

Pag. 11

N. 377. Sentenza 26 ottobre-7 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Successione - Discendenti di fratello o sorella naturale - Rappresentanza del genitore che non può o non vuole accettare l'eredità - Ammissione - Omessa previsione - Prospettazione di pluralità di soluzioni - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(C.C., artt. 468, 565 e 572).

(Cost., artt. 3 e 30, terzo comma)

» 14

N. 378. Sentenza 26 ottobre-7 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Classificazione dei datori di lavoro nel settore industriale - Criteri - Necessità di una corretta interpretazione della norma denunciata - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 403/1991, 95/1992 e 243/1993) - Discrezionalità legislativa - Necessità di un intervento legislativo in materia - Inammissibilità.

(Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 41)

» 17

N. 379. Sentenza 26 ottobre-7 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Regione Campania - Area sorrentino-amalfitana - Assenza dell'approvazione dei piani regolatori generali comunali - Concessioni edilizie - Rilascio - Divieto - Previsione in caso di inadempimento dell'attività amministrativa, di un potere sostitutivo dell'ente delegato competente - Non fondatezza.

(Legge regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, art. 5).

(Cost., artt. 117, primo comma, e 42, secondo e terzo comma)

» 21

N. 380. Ordinanza 26 ottobre-7 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Medici convenzionati col Servizio sanitario nazionale - Facoltà di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo - Omessa previsione - Definizione del rapporto di detti medici come lavoro autonomo - Richiamo alla giurisprudenza della Corte - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 16).

(Cost., artt. 3 e 4, primo comma)

Pag.

N. 381. Ordinanza 26 ottobre-7 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - I.N.A.I.L. - Sanatoria per il recupero di prestazioni indebite - Operatività - Ambito - Provvedimento definitivo viziato - Ripetibilità delle somme percepite - Richiamo alla sentenza n. 39/1993 della Corte dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, primo comma).

(Cost., artt. 3, 36, 38, 101 e 104)

N. 382. Ordinanza 26 ottobre-7 novembre 1994.

Giudizio per la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994

N. 383. Sentenza 26 ottobre-7 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia - Dirigenza amministrativa - Disciplina - Principi di riforma - Adeguamento dei rispettivi ordinamenti - Indebita equiparazione degli enti ricorrenti alle regioni ordinarie - Eccesso di delega - Lesione delle competenze in tema di disciplina del pubblico impiego - Illegittimità costituzionale.

(D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, art. 3, sostitutivo del terzo comma dell'art. 13 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29)

N. 384. Sentenza 7-10 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Agricoltura - Regione Umbria - Viticoltura - Prescrizioni comunitarie sull'espianto e reimpianto dei vigneti e loro accrescimento - Contenimento dell'eccedenza nel settore vitivinicolo - Obiettiva elusione degli obblighi che incombono sullo Stato italiano in forza della sua appartenenza all'Unione Europea - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Umbria riapprovata con modifiche il 31 marzo 1994)

N. 385. Sentenza 7-10 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Comune di Bologna - Dipendenti - Servizio militare prestato anteriormente al 30 gennaio 1987 - Ricostruzione della carriera - Corresponsione di maggiori trattamenti economici - Revoca di provvedimenti favorevoli ai dipendenti - Inesistenza di particolare protezione contro l'eventualità di norme retroattive - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 455/1992) - Non fondatezza - Inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, terzo comma, prima e seconda parte).

(Cost., artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113)

Pag. 40

N. 386. Ordinanza 7-10 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - I.R.Pe.F. - Indennità premio di servizio I.N.A.D.E.L. e indennità di buonuscita E.N.P.A.S. - Identico trattamento tributario - *Ius superveniens*: legge 26 settembre 1985, n. 482 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*

43

N. 387. Ordinanza 7-10 novembre 1994.

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 338 del 19 luglio 1994

» 44

N. 388. Ordinanza 7-10 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso abitativo - Rilascio - Esecuzione dei provvedimenti in materia - Cause di priorità nell'esecuzione del titolo - Assistenza della forza pubblica - Condizioni - Parere di apposita commissione provinciale - Identica questione già dichiarata inammissibile dalla Corte con sentenza n. 282/1994 - Difetto del nesso di strumentalità tra la soluzione della questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio principale - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 dicembre 1988, n. 551, artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1989, n. 61).

(Cost., artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma)

» 45

N. 389. Ordinanza 7-10 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Amministrazione delle poste e telecomunicazioni - Dipendenti - *Ex* combattenti e categorie equiparate - Anzianità convenzionale - Diritto alla fruizione - Computo ai fini retributivi - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 153/1994 e manifestamente infondata e manifestamente inammissibile con ordinanze nn. 299 e 351 del 1994 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 47

N. 390. Ordinanza 7-10 novembre 1994.

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 61 del 24 febbraio 1994

Pag. 49

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 661. Ordinanza del pretore di Bologna del 12 agosto 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Trattamenti di disoccupazione - Indennità di mobilità (dovuta in seguito a licenziamento collettivo) - Esclusione, per titolari di pensione o di assegno di invalidità, senza la possibilità, già riconosciuta prima del d.-l. n. 478/1992 e poi ripristinata con il d.-l. n. 40/1994, di optare per il trattamento più favorevole - Mancata previsione della possibilità di conguaglio nel caso che il trattamento di pensione sia di importo inferiore a quello della indennità di mobilità - Incidenza sul principio di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5; d.-l. 12 febbraio 1993, n. 31, art. 5; d.-l. 10 marzo 1993, n. 57, art. 6, sesto comma; d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, settimo comma, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 51

N. 662. Ordinanza del pretore di Bologna del 20 agosto 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (E.N.P.A.V.) - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza obbligatoria - Violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra veterinari dipendenti (sui quali viene a gravare un doppio obbligo previdenziale) e veterinari liberi professionisti (tenuti a pagare solo i contributi all'E.N.P.A.V.) - Incidenza sui principi della capacità contributiva previdenziale e della certezza del diritto dei cittadini lavoratori - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 123/1988, 155/1990 e 39/1993.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 53)

» 54

N. 663. Ordinanza del pretore di Busto Arsizio del 29 settembre 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Trattamenti di disoccupazione - Indennità di mobilità (dovuta in seguito a licenziamento collettivo) - Esclusione, per i titolari di pensione o di assegno di invalidità, senza la possibilità, già riconosciuta prima del d.-l. n. 478/1992 e poi ripristinata con il d.-l. n. 40/1994, di optare per il trattamento più favorevole - Violazione della norma, costituzionalmente garantita, che esige che il lavoratore sia tutelato sia in caso di invalidità, che in caso di disoccupazione involontaria - Violazione, altresì, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, non giustificandosi, in particolare, che il diritto di opzione in questione sia negato solo per il suddetto breve periodo.

(D.-L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, settimo comma, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 57

N. 664. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Lombardia, del 14 maggio 1994.

Pensione - Sospensione con il decreto-legge n. 384/1992 del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni autonome, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (19 settembre 1993) e fino al 31 dicembre 1993 - Mancata considerazione della particolare situazione degli insegnanti che, per effetto delle norme che disciplinano il loro stato giuridico, sono collocati a riposo anziché dalla data delle dimissioni (come avviene di regola per gli altri lavoratori dipendenti) dalla data della fine dell'anno scolastico (settembre 1993), con la conseguenza che quando (come nella specie) abbiano presentato la domanda di dimissioni prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in questione, restano al tempo stesso privati della retribuzione, per l'avvenuto collocamento a riposo, e del trattamento di quiescenza, per effetto della sospensione operata dalla norma impugnata - Ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse con incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 1, commi 1 e 2-*quinquies*, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

» 60

N. 665. Ordinanza della corte di appello di Milano del 22 giugno 1994.

Libertà personale - Cittadino extracomunitario sottoposto a procedimento penale - Possibilità, anche su propria determinazione, di essere espulso dallo Stato italiano, quale che sia la pena infliggenda, salvo le ipotesi di cui all'art. 275, terzo comma, del c.p.p. - Irrazionalità - Disparità di trattamento rispetto al condannato in via definitiva per il quale sussiste il limite che la pena, anche se residua di maggior misura, non superi i tre anni, rispetto al cittadino italiano per il quale non è prevista alcuna possibilità di sottrarsi alle misure cautelari, nonché tra stranieri imputati dello stesso reato a seconda dello stato del processo e rispetto ai reati previsti dall'art. 275 cit. meno gravi *quoad poenam* - Mancata previsione di garanzie internazionali per la tutela della vita umana - Lesione del principio del fine di rieducazione della pena - Emissione di sostanziale provvedimento generalizzato di clemenza senza le procedure costituzionalmente previste - Mancata indicazione dei mezzi di copertura finanziaria,

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, commi 12-bis e 12-ter, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39; d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, art. 8, primo comma, convertito in legge 12 agosto 1993, n. 296).

(Cost., artt. 3, 10, 27, 79 e 81)

Pag. 63

N. 666. Ordinanza del pretore di Trento del 4 ottobre 1994.

Lavoro (rapporto di) - Lettori extracomunitari di lingua straniera presso università - Previsione (anteriamente all'entrata in vigore del d.-l. 8 agosto 1994, n. 510, che ha abrogato la norma impugnata) di contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore all'anno accademico, anziché di contratto di lavoro a tempo indeterminato come previsto per i lettori comunitari - Ingiustificato deterioro trattamento dei lettori extracomunitari rispetto ai lettori comunitari con violazione della convenzione O.I.L. n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158.

(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, terzo comma, abrogata dal d.-l. 8 agosto 1994, n. 510, art. 5, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 10)

» 66

N. 667. Ordinanza del tribunale di Milano del 21 aprile 1994.

Procedure concorsuali - Azione revocatoria fallimentare - Estensione, per diritto vivente, della normativa prevista per il fallimento in caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento - Conseguente computo del termine di un anno dall'ammissione della procedura di amministrazione controllata anziché dalla dichiarazione di fallimento - Lamentato egual trattamento per situazioni disuguali - Compressione del diritto di difesa per il convenuto in revocatoria - Limitazione della libertà d'azione economica.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67).

(Cost., artt. 3, 24 e 41)

» 67

N. 668. Ordinanza della corte di appello di Brescia del 23 marzo 1994.

Regione Lombardia - Sanità pubblica - Previsione che le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di medicina veterinaria, ivi inclusi i compensi per le prestazioni effettuate negli interessi dei privati, siano determinate con delibera del comitato di gestione degli E.R. (Enti responsabili dei servizi di zona) sulla base delle direttive stabilite dalla giunta regionale nonché del tariffario unico nazionale (nella specie: ispezione di carni macellate e conseguente certificazione) - Illegittima imposizione di una prestazione di carattere tributario con legge regionale anziché statale - Violazione del principio fondamentale posto dalla legislazione statale in materia (art. 61 del t.u. leggi sanitarie) relativo alla gratuità delle prestazioni sanitarie effettuate nell'interesse collettivo.

(Legge regione Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64, art. 56, sostituito dalla legge 30 novembre 1984, n. 61, art. 7).

(Cost., artt. 117 e 119)

» 72

N. 669. Ordinanza del tribunale dei minorenni di Napoli del 21 luglio 1994.

Adozione - Dichiarazione di adottabilità di minore in stato di abbandono - Fase preliminare - Procedimento in camera di consiglio - Lamentata mancata garanzia di contraddittorio - Omessa previsione dell'obbligatorietà di assistenza tecnica dal momento di contestazione ai genitori dello stato di abbandono del minore - Compressione del diritto di difesa.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16).

(Cost., art. 24)

» 75

N. 670. Ordinanza della pretura di Reggio Emilia, sezione distaccata di Scandiano del 25 febbraio 1994.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 915/1982, 203/1988 e 133/1992 - Ingiustificata disparità di trattamento.

[Legge 2 novembre 1981, n. 689 (*recte*: 24 novembre 1981), art. 60].

(Cost., art. 3)

Pag. 80

N. 671. Ordinanza della pretura di Reggio Emilia, sezione distaccata di Scandiano, del 25 marzo 1994.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 915/1982, 203/1988 e 133/1992 - Ingiustificata disparità di trattamento.

[Legge 2 novembre 1981, n. 689 (*recte* 24 novembre 1981), art. 60].

(Cost., art. 3)

82

N. 672. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Asti del 19 settembre 1994.

Inquinamento - Spandimento di liquami di macellazione su terreno ad uso agricolo - Mancata osservanza delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione della provincia - Equiparazione con legge regionale di tale operazione ad una forma di smaltimento di rifiuti - Conseguente estensione di sanzioni penali ad una fattispecie non penalmente sanzionata dalla normativa statale - Violazione del principio di riserva di legge statale in materia penale.

(Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 1, punto 5).

(Cost., art. 25)

83

N. 673. Ordinanza della pretura di Bologna, sezione distaccata di Imola, del 17 agosto 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Cassa nazionale di previdenza a favore dei dottori commercialisti - Previsione che i minimi di durata della iscrizione alla Cassa non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di età prima dell'entrata in vigore della legge n. 21/1986 (che ha aumentato i limiti di 65 anni di età e 25 anni di contribuzione o di 70 anni e 20 anni di contribuzione, previsti dalla normativa precedente, a 65 anni di età e 30 anni di contribuzione o 75 anni di età e 25 anni di contribuzione) - Previsione, altresì, della riduzione dell'anzianità di iscrizione per gli iscritti che maturino i 65 anni e i 70 anni tra la data di entrata in vigore della legge impugnata e, rispettivamente, il 31 dicembre 1992 e il 31 dicembre 1987 - Irrazionalità della impugnata normativa, per la *reformatio in peius* delle posizioni degli iscritti alla Cassa e la mancata tutela dei diritti in corso di maturazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 822/1988.

(Legge 29 gennaio 1986, n. 21, artt. 2, primo comma, 26, primo, secondo e terzo comma; legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 9).

(Cost., artt. 3 e, 38)

86

N. 674. Ordinanza del pretore di Piacenza del 4 agosto 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (E.N.P.A.V.) - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza obbligatoria - Violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra veterinari in base al mero elemento temporale - Incidenza sulla garanzia previdenziale per la duplicità della contribuzione assicurativa.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

89

N. 675. Ordinanza della corte di appello di Roma del 10 maggio 1994.

Processo penale - Sentenza pronunciata in corte di assise - Procedimento di revisione - Competenza devoluta alla corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado - Lamentata omessa previsione della competenza della Corte di cassazione per il giudizio rescindente e per quello rescissorio del giudice di primo grado o di appello che ha pronunciato la sentenza annullata - Irragionevolezza.

(C.P.P. 1988, artt. 633, 636 e 639).

(Cost., art. 3)

Pag. 91

N. 676. Ordinanza della corte di appello di Roma del 10 maggio 1994.

Processo penale - Sentenza pronunciata in corte di assise - Procedimento di revisione - Competenza devoluta alla corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado - Lamentata omessa devoluzione alla competenza della corte di assise per le sentenze emesse da tale giudice - Irragionevolezza.

(C.P.P. 1988, artt. 633, 636 e 639).

(Cost., art. 3)

93

N. 677. Ordinanza del pretore di Terni del 27 settembre 1994.

Inquinamento - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi (nella specie: allevamento bestiame senza impianto di depurazione) - Inosservanza dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle della legge n. 316/1976 (legge Merli) e superamento dei limiti di accettabilità inderogabili per parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - lamentata depenalizzazione della prima ipotesi (già reato più grave tra quelli previsti dalla legge citata) e riduzione della pena per la seconda - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Mancata tutela del paesaggio e della salute - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare, con le norme CEE (direttiva n. 271/1991) - Penalizzazione dell'iniziativa economica privata, in specie: aziende che abbiano fatto investimenti per adeguare i propri impianti alle esigenze di tutela ambientale.

(D.-L. 17 settembre 1994, n. 537, art. 3).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 32 e 41)

96

N. 678. Ordinanza del pretore di Bologna del 3 settembre 1994.

Lavoro (rapporto di) - Riunioni di lavoratori dipendenti su temi di interesse sindacale, da svolgersi nei locali dell'azienda, in orario di lavoro, con il diritto alla normale retribuzione e nella misura di dieci ore annue - Indizione riservata alle sole rappresentanze sindacali aziendali - Lesione dei principi di libertà di associazione, di manifestazione del pensiero anche nell'ambiente di lavoro, di libertà sindacale e della pari dignità di tutti i lavoratori.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 20, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 18, 21, 39 e 41)

» 101

N. 679. Ordinanza del magistrato di sorveglianza presso il tribunale dei minorenni di Bari del 28 settembre 1994.

Processo penale - Condanna a pena detentiva di minore - Prevista conversione in pena pecuniaria - Impossibilità per insolvibilità del condannato - Possibilità ex artt. 320 e 324 del c.c. di pagamento della stessa da parte dei genitori del minore, esercenti la patria potestà - Prevista conversione in libertà controllata in caso di insolvibilità - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale - Disparità di trattamento a seconda della disponibilità dei genitori nonché rispetto alla diversa previsione per le spese processuali per le quali è previsto l'esonero.

(C.P.P. 1988, art. 662, secondo comma, in relazione al c.c., artt. 311, 320 e 324).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 107

•

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 376 -

Sentenza 26 ottobre-7 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Regione Sicilia - Dipendenti dell'amministrazione regionale - Titolari di più pensioni o assegni vitalizi - Indennità di contingenza e indennità integrativa speciale - Trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensione lavoratori dipendenti - Pensionato lavoratore - Determinazione della misura della retribuzione complessiva oltre la quale diventa operante il divieto di cumulo dell'indennità di contingenza relativa al trattamento pensionistico con le indennità dirette all'adeguamento al costo della vita del trattamento di attività - Ormessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 566/1989, 204/1992 e 494/1993) - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Sicilia 24 luglio 1978, n. 17, art. 4).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sicilia 24 luglio 1978, n. 17 (Nuove norme per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti dell'Amministrazione regionale), promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1993 dalla Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia — sui ricorsi riuniti proposti da Drago Domenico ed altre contro la Presidenza della Regione Sicilia, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 5 ottobre 1993, la Corte dei conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge regionale siciliana 24 luglio 1978 n. 17, recante «Nuove norme per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti dell'Amministrazione regionale», che stabilisce il divieto di cumulo di più indennità di contingenza (o analoghe maggiorazioni collegate alle variazioni del costo della vita) sia per il titolare di più pensioni sia per il pensionato che svolga attività lavorative alle dipendenze di altre amministrazioni. L'ordinanza di rimessione prospetta la violazione dell'articolo 36 della Costituzione per la parte in cui la norma impugnata «implica la sospensione dell'indennità di contingenza senza stabilire il limite minimo della retribuzione di attività o del complessivo trattamento pensionistico, in relazione al quale si giustifichi e possa divenire operante la decurtazione dell'indennità di contingenza...». Il giudice *a quo* richiama le sentenze di questa Corte n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992, sulle quali erano basate le domande dei ricorrenti (tutti pensionati della Regione Sicilia e titolari di due trattamenti pensionistici ovvero di un trattamento pensionistico e di un trattamento retributivo), osservando che, alla fattispecie dedotte in giudizio non

era applicabile l'articolo 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale, bensì il citato articolo 4 della legge regionale siciliana n. 17 del 1978, in ordine al quale ricorrevano, peraltro, le stesse ragioni di incostituzionalità che la Corte aveva riconosciuto nei confronti dell'analogà normativa statale: l'indennità di contingenza e l'indennità integrativa speciale assolvono al fine di adeguare i trattamenti retributivi e pensionistici al costo della vita, sicché, il divieto di cumulo posto in via generale ed assoluta dalla norma impugnata, senza prevedere l'inoperatività del divieto stesso, allorché il trattamento retributivo concorrente con quello pensionistico ovvero (nel caso di più pensioni) il trattamento pensionistico complessivo si collochino al di sotto di un determinato ammontare, viola il criterio della sufficienza di cui all'articolo 36 della Costituzione.

Entrambe le norme contenute nella disposizione impugnata (divieto di cumulo di più indennità di contingenza per il titolare di più pensioni e divieto di cumulo di più indennità di contingenza per il pensionato che presti opera retribuita) sono applicabili nel giudizio *a quo*, trattandosi di un procedimento in cui sono stati riuniti ricorsi proposti da titolari di più pensioni e ricorsi proposti da pensionati che prestano opera retribuita. Donde la rilevanza di entrambe le questioni prospettate.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione delle parti del giudizio *a quo* né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — La legge regionale siciliana 24 luglio 1978 n. 17 (Nuove norme per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti dell'Amministrazione regionale), dopo aver disciplinato, con i suoi primi articoli, la misura degli adeguamenti retributivi derivanti da variazioni del costo della vita, da corrispondere, a titolo di indennità di contingenza, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale (articoli 1 e 2) nonché ai titolari di pensioni ed assegni vitalizi a carico del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale regionale (articolo 3), stabilisce, all'articolo 4, che «Al titolare di più pensioni o assegni vitalizi, l'indennità di contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita competono ad un solo titolo, e non sono cumulabili con altre indennità derivanti da forme di adeguamento al costo della vita, connesse a trattamenti di attività di servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole».

La Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione siciliana — ritiene che quest'ultima norma sia in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, per i motivi e nei limiti affermati dalle sentenze n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992, rese da questa Corte a proposito di analoghe norme statali: l'indennità di contingenza ha la funzione — alla pari dell'indennità integrativa speciale — di adeguare i trattamenti retributivi e pensionistici al costo della vita, sicché, il divieto di cumulo, posto in via generale ed assoluta dalla norma impugnata, senza prevedere l'inoperatività del divieto stesso, allorché il trattamento retributivo concorrente con quello pensionistico ovvero (nel caso di più pensioni) il trattamento pensionistico complessivo si collochino al di sotto di un determinato ammontare, viola il criterio della sufficienza di cui all'articolo 36 della Costituzione.

2. — Il giudice *a quo* prospetta in realtà due distinte questioni di legittimità costituzionale, entrambe peraltro rilevanti, essendo stata disposta, nel procedimento al suo esame, la riunione di un ricorso proposto da un pensionato che svolgeva attività retribuita con due ricorsi proposti da titolari di due pensioni.

Le questioni stesse sono fondate.

È da ricordare che questa Corte si è pronunciata più volte su entrambe, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale sia di norme della legislazione statale che stabiliscono il divieto di cumulo di più indennità integrative speciali nel caso di titolarità di più pensioni sia di altre norme che statuiscono la sospensione dell'indennità integrativa speciale nei confronti del titolare di pensione o assegno vitalizio che presti opera retribuita.

In particolare, con la sentenza n. 566 del 1989 la Corte ha ribadito la legittimità in via di principio della riduzione della pensione nel caso di concorso con altra prestazione retribuita, ma ha precisato che tale riduzione può essere giustificata e compatibile col principio stabilito dall'articolo 36, primo comma, della Costituzione, «solo ove si correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la misura». Conseguentemente la pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 — che disponeva la sospensione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestavano opera retribuita presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici — in quanto tale norma implicava un

sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza dare alcun rilievo alla misura dell'emolumento ricevuto per la nuova attività e cioè senza stabilire un limite minimo al di sotto del quale la percezione di una retribuzione non fosse idonea a determinare la decurtazione del trattamento pensionistico.

Con la successiva sentenza n. 204 del 1992, la Corte ha esaminato l'articolo 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978 n. 843, modificato dall'articolo 15 del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33), che avevano ampliato il divieto di cumulo estendendolo alle ipotesi in cui il pensionato percepisse una retribuzione in virtù di rapporti di lavoro subordinato con privati, ma avevano imposto di far comunque salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per i lavoratori dipendenti. Le due norme furono dichiarate costituzionalmente illegittime «nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale».

Con sentenza n. 172 del 1991, lo stesso articolo 17 della legge 843 del 1978 è stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva anche nei confronti del titolare di due pensioni — così come invece disponeva per il titolare di pensione che presta opera retribuita alle dipendenze di terzi — che, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti. E la sentenza n. 307 del 1993 ha adottato identica soluzione con riferimento al sistema normativo delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri.

Anche la sentenza n. 494 del 1993, infine, esaminando l'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 — secondo cui «Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo» — ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma «nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti».

Secondo i principi affermati da questa Corte, quindi, la riduzione del trattamento pensionistico spettante al lavoratore, mediante l'esclusione dell'indennità integrativa speciale ad esso afferente, in caso di titolarità di più pensioni o di prestazione di attività retribuita da parte del pensionato, in tanto è compatibile con il dettato costituzionale — ed in particolare con gli articoli 3 e 36 della Costituzione — in quanto la prestazione pensionistica o retributiva concorrente sia di ammontare tale da giustificare tale misura.

Specificando tali principi si è statuito, in primo luogo, che la regola per cui al titolare di più pensioni l'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo ed è costituzionalmente legittima solo se e nella misura in cui sia fatto salvo l'importo di detta indennità eventualmente occorrente a non ridurre la prestazione pensionistica al di sotto del trattamento minimo I.N.P.S.. In secondo luogo, questa Corte ha stabilito, con riferimento all'ipotesi del pensionato che presti attività lavorativa retribuita, che la sospensione o il congelamento dell'indennità integrativa speciale relativa alla pensione non è legittima ove sia operante qualunque sia l'ammontare della retribuzione percepita, spettando peraltro alla discrezionalità del legislatore — che non risulta essere stata in concreto esercitata — stabilire quale sia la soglia retributiva oltre la quale abbia vigore tale decurtazione.

È evidente che tali *rationes decidendi* debbono trovare applicazione anche con riferimento alla censura di illegittimità costituzionale in esame, posto che le norme regionali impugnate dettano una disciplina sostanzialmente analoga a quella prevista dalle norme legislative statali che la Corte ha rettificato con le pronunzie qui ricordate. Le questioni sollevate dal giudice *a quo* devono quindi essere accolte nei termini e nei limiti precisati da tali pronunzie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Sicilia 24 luglio 1978 n. 17 (Nuove norme per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti dell'Amministrazione regionale) nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di più pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennità di contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché nella parte in cui, riguardo al pensionato che presta

attività retribuita, non determina la misura della retribuzione complessiva oltre la quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità di contingenza relativa al trattamento pensionistico con le indennità dirette all'adeguamento al costo della vita del trattamento di attività.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1191

N. 377

Sentenza 26 ottobre-7 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Successione - Discendenti di fratello o sorella naturale - Rappresentanza del genitore che non può o non vuole accettare l'eredità - Ammissione - Omessa previsione - Prospettazione di pluralità di soluzioni - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(C.C., artt. 468, 565 e 572).

(Cost., artt. 3 e 30, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 468, 565 e 572 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Barlaro Agostina ed altre e Sanguineti Giovanni ed altri, iscritta al n. 484 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Sanguineti Carlotta ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

I. — Nel corso di un giudizio di petizione dell'eredità di Anna Sanguineti ved. Barlaro, promosso contro gli eredi legittimi (parenti collaterali in quarto grado), la Corte d'appello di Genova, con ordinanza del 17 febbraio 1993, ha sollevato «questione di legittimità costituzionale degli artt. 565, 572 e 468 cod. civ. per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la successione legittima di fratelli e sorelle naturali del *de cuius* e, per rappresentazione, quella dei discendenti degli stessi in mancanza di membri della famiglia legittima restrittivamente intesa».

Nel caso di specie il padre della *de cuius*, prima del matrimonio con la madre, aveva avuto dalla relazione con una sudamericana quattro figli naturali, nati a Valparaiso in Brasile e da lui riconosciuti. I discendenti di due di questi figli, in rappresentanza dei loro genitori, pretendono l'eredità contro i cugini della defunta, chiamati a succederle dall'art. 572 cod. civ., previo incidente di costituzionalità nei termini riferiti.

Il giudice rimettente propone due questioni distinte, una principale, l'altra subordinata:

a) questione di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 572 nella parte in cui, nella successione dei parenti a una persona avente lo *status* di figlio legittimo, in mancanza di discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle legittimi (o loro discendenti), non prevedono la vocazione all'eredità dei fratelli e delle sorelle naturali con precedenza sulla vocazione dei parenti collaterali dal terzo al sesto grado;

b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 468 cod. civ., nella parte in cui non ammette i discendenti di fratello o sorella naturale del *de cuius* a rappresentare il genitore che non può o non vuole accettare l'eredità.

2. — Premesso che la normativa impugnata è un'applicazione del principio dell'art. 258 cod. civ., secondo cui il riconoscimento di un figlio naturale non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice rimettente ritiene tale normativa contrastante col precetto costituzionale di ogni tutela giuridica e sociale dei figli naturali, e altresì col principio di eguaglianza per il trattamento peggiore riservato ai fratelli naturali rispetto a parenti non appartenenti alla famiglia legittima del *de cuius* intesa in senso stretto.

Le medesime ragioni, in caso di accoglimento, varrebbero a fondare la questione subordinata, rivolta a ottenere l'estensione del diritto di rappresentazione ai discendenti dei fratelli naturali del defunto.

3. — Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti gli eredi legittimi chiedendo che la questione *sub a)* sia dichiarata inammissibile o comunque infondata, con conseguente inammissibilità, per irrilevanza, della questione *sub b)*.

Secondo le parti private l'argomentazione del giudice *a quo* è fondamentalmente viziata da una carenza di giustificazione della premessa implicita che estende in assoluto la garanzia dell'art. 30, terzo comma, della Costituzione, ai rapporti del figlio naturale riconosciuto con i parenti del genitore. In contrario, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che il significato precettivo immediato di questa disposizione è limitato ai rapporti del figlio con il genitore dal quale è stato riconosciuto. Nei rapporti con i parenti del genitore si può desumerne solo una direttiva di miglioramento del trattamento giuridico dei figli naturali, la cui attuazione, con opportuna gradualità, è rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Diversamente dall'ipotesi considerata dalla sentenza n. 184 del 1990, la sentenza additiva prospettata dall'odierna ordinanza di remissione è talmente incisiva nell'ordinamento dei rapporti di famiglia e della successione legittima familiare da escludere all'evidenza che essa possa rientrare nei poteri di questa Corte, onde la questione deve ritenersi inammissibile prima che infondata.

4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata per ragioni analoghe a quelle diffusamente svolte dalle parti private.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Genova mette in dubbio la legittimità costituzionale: a) in linea principale, degli artt. 565 e 572 cod. civ., nella parte in cui non prevedono la successione dei fratelli e delle sorelle naturali del *de cuius* in mancanza di membri della famiglia legittima, intesa in senso stretto; b) in linea subordinata, dell'art. 468 cod. civ., nella parte in cui non ammette i discendenti di fratello o sorella naturale del *de cuius* a rappresentare il genitore che non può o non vuole accettare l'eredità.

2. — La questione è inammissibile.

Il giudice rimettente richiama il precedente della sentenza n. 184 del 1990, ma la questione da lui sollevata prospetta un intervento sul regime successorio di natura diversa e ben più incisivo. La sentenza n. 184 ha introdotto una nuova categoria (o classe) di successibili, rappresentata dai fratelli e dalle sorelle naturali, senza però alterare l'ordine successorio della parentela del defunto. Per effetto della sentenza i fratelli e le sorelle naturali sono chiamati all'eredità in mancanza di successibili per diritto di coniugio o di parentela, con precedenza soltanto sullo Stato. Poiché

la successione dello Stato si inserisce nel sistema della successione legittima non come ordine successorio, ma con funzione suppletiva della *successio ordinum* e come norma di chiusura del sistema, l'attribuzione di un titolo successorio con efficacia così circoscritta non implica la costituzione di uno *status* giuridico, nemmeno ridotto, di parentela col *de cuius*. Come precisa la sentenza citata, il diritto da essa riconosciuto si fonda direttamente sul fatto naturale della consanguineità, valutato alla stregua della direttiva di graduale miglioramento della condizione di diritto familiare della prole naturale anche nei rapporti con i parenti del genitore (e quindi anche nei rapporti dei figli naturali riconosciuti tra loro), enucleata al secondo dei due livelli di interpretazione ammessi dall'art. 30, terzo comma, della Costituzione.

La questione in esame mira, invece, a ottenere l'inserimento dei fratelli e delle sorelle naturali negli ordini successori dei parenti, costituendoli come terzo ordine tra gli ascendenti e i fratelli e le sorelle legittimi (o i loro discendenti) e gli altri parenti collaterali dal terzo al sesto grado, i quali degraderebbero a quarto ordine.

Ora è vero che la discrezionalità lasciata al legislatore dalla suddetta direttiva costituzionale è soggetta al limite della ragionevolezza dei tempi di attuazione, commisurati alla dinamica evolutiva dei rapporti sociali. Dopo vent'anni dalla riforma del diritto di famiglia appare sempre meno plausibile la regola che esclude dall'eredità i fratelli e le sorelle naturali del defunto a beneficio anche di lontani parenti legittimi fino al sesto grado. Il legislatore deve prendere atto del notevole incremento verificatosi nel frattempo, sebbene in misura inferiore che in altri paesi, delle nascite fuori del matrimonio e del fenomeno parallelo della famiglia di fatto. Ma l'incostituzionalità dell'impugnato art. 572 cod. civ. non è sostenibile nei termini assoluti e indiscriminati dell'ordinanza di rimessione.

3. — Nell'applicare il criterio di compatibilità «con i diritti dei membri della famiglia legittima», il giudice *a quo* fa riferimento alla famiglia in senso stretto definita dalla sentenza n. 79 del 1969, senza avvertire la diversa referenzialità sottesa ai due significati normativi, primario e secondario, distinguibili nell'art. 30, terzo comma, della Costituzione. Il riferimento alla famiglia che il *de cuius* si è formato mediante il matrimonio con persona diversa dall'altro genitore ha senso solo quando il problema del trattamento dei figli naturali, in rapporto ai figli legittimi, si pone con riguardo alla successione al genitore comune o ai suoi ascendenti. Quando il problema si pone, invece, con riguardo alla successione a chi, avendo lo *status* di figlio legittimo, muore senza lasciare né coniuge, né discendenti, il referente per la ponderazione della tutela costituzionalmente garantita ai fratelli naturali del defunto è la sua famiglia di origine, ossia la parentela definita dall'art. 74 cod. civ., e non vi sono indicazioni, normative o sociologiche, che autorizzino l'interprete a restringerle senz'altro la rilevanza giuridica, sotto questo aspetto, ai membri della famiglia coniugale costituita dai genitori del defunto. In rapporto non solo agli ascendenti e ai fratelli e alle sorelle, ma anche agli zii e alle zie e ai loro figli — parenti di terzo e quarto grado, che già il codice del 1942 distingueva, a certi effetti, dai parenti più lontani di quinto e sesto grado (art. 583, testo originario) — è sicuramente riconoscibile ancor oggi una coscienza della parentela operante come fonte di solidarietà di gruppo.

Di questo dato sociologico e dell'inerente giudizio di valore occorre tenere conto nel bilanciamento di interessi che deve guidare l'attuazione della direttiva costituzionale più volte rammentata: bilanciamento che coinvolge una valutazione complessa eccedente i poteri di questa Corte, essendo prospettabile una pluralità di soluzioni, non esclusa l'introduzione di nuovi casi di concorso, tra le quali la scelta appartiene alla discrezionalità legislativa.

4. — L'inammissibilità della questione relativamente al punto a) ne comporta l'irrelevanza in relazione al punto b).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 565, 572 e, in linea subordinata, 468 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 378

Sentenza 26 ottobre-7 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Classificazione dei datori di lavoro nel settore industriale - Criteri - Necessità di una corretta interpretazione della norma denunciata - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 403/1991, 95/1992 e 243/1993) - Discrezionalità legislativa - Necessità di un intervento legislativo in materia - Inammissibilità.

(Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1993 dal Pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra Speed Cleaning s.a.s. e l'I.N.P.S., iscritta al n. 334 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione della Speed Cleaning s.a.s. e l'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato Leonardo Lironcurti per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

I. — Nel corso di un procedimento civile vertente tra la Speed Cleaning S.a.s. e l'I.N.P.S., il Pretore di Latina ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

A parere del giudice *a quo*, la predetta disposizione, secondo l'interpretazione comunemente accolta e fatta propria anche dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fa salvi, rispetto alla classificazione di cui al primo comma dello stesso articolo, non solo gli inquadramenti nei settori del commercio, dell'industria e dell'agricoltura derivanti da leggi speciali, ma anche tutti gli inquadramenti comunque in atto nei settori in questione al momento dell'entrata in vigore della legge. In forza di ciò la società ricorrente nel giudizio *a quo*, operante nel settore di pulizia degli stabili, opifici, uffici, ecc., viene inquadrata tra le società commerciali, essendo per essa l'inquadramento effettuato per la prima volta successivamente all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989. Al contrario, tutte le altre imprese, operanti nel medesimo settore, ma già iscritte nel settore industriale prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, continuano ad essere inquadrate nel settore industriale.

Tale differente inquadramento, che non è soltanto nominalistico (giacché le attività inquadrate nel settore industriale godono di agevolazioni contributive sia generali che sociali, con conseguente maggior costo del servizio svolto dalle une rispetto alle altre), creerebbe una disparità di trattamento, poiché identiche attività ricevono una differente disciplina giuridica ed economica, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La disposizione oggetto del presente giudizio sarebbe altresì in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, ove si consideri che l'impresa di pulizie inquadrata nel settore commerciale dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 trova ostacoli ad esercitare liberamente l'attività economica, in presenza di aziende concorrenti che esercitano la stessa attività e che possono praticare prezzi minori per effetto del diverso trattamento normativo, del diverso inquadramento e del diverso regime contributivo.

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la Speed Cleaning s.a.s., ricorrente nel giudizio *a quo*, concludendo per l'accoglimento della questione ovvero per una richiesta di pronuncia interpretativa nei termini sotto indicati.

Ritiene la parte che il differente inquadramento si traduce sempre in un diverso trattamento economico e comporta necessariamente un diverso prezzo di offerta del servizio, quantificabile in un maggior costo pari al 30/40 per cento rispetto alle imprese inquadrate nel settore industriale: con evidente violazione sia dell'art. 3 che dell'art. 41 della Costituzione.

Tale situazione sarebbe eliminabile o dichiarando l'illegittimità della disposizione impugnata, ovvero interpretando la stessa nel senso che continuano a mantenere l'inquadramento nel settore industria non già le imprese ma le attività esercitate dalle imprese: con ciò uniformando, sotto il profilo normativo, previdenziale e contributivo il trattamento riservato ad imprese che esercitano la medesima attività e pertanto gli stessi servizi, sia che la loro iscrizione sia precedente, sia che sia successiva all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989.

3. — Si è costituito anche l'I.N.P.S., concludendo per la dichiarazione di non fondatezza in via interpretativa della questione sollevata dal Pretore di Latina.

Sostiene l'Istituto che l'interpretazione della disposizione impugnata prospettata dal Pretore di Latina non possa essere accolta, e che essa non possa ritenersi «diritto vivente» in quanto in senso contrario sono infatti orientate alcune decisioni della Corte di Cassazione.

A parere dell'I.N.P.S., la disposizione deve essere interpretata nel senso che gli inquadramenti che rimangono immutati sono soltanto quelli derivanti da leggi speciali di inquadramento dei datori di lavoro, ovvero derivanti da decreti ministeriali di aggregazione: la seconda parte del comma avrebbe una funzione non transitoria ma residuale, in quanto tale idonea ad incidere sull'efficacia di quanto in precedenti commi stabilito in via di norma. Tale funzione consisterebbe nell'indicare alcuni casi di preesistenti inquadramenti che rimangono comunque validi, e che tali rimarrebbero non in via transitoria ma definitiva. Da ciò conseguirebbe che i casi di inquadramento che la norma ha inteso conservare siano soltanto quelli concretamente indicati dalla stessa, senza alcuna intenzione di applicare alla situazione esistente una disciplina transitoria. La diversa interpretazione significherebbe presumere, come già sostenuto dalla Corte di Cassazione, che l'art. 49 sia stato scritto in violazione della più elementare tecnica legislativa.

Qualora invece si accogliesse una diversa interpretazione della disposizione, quale quella fatta propria da altre pronunce della stessa Corte di Cassazione, l'eccezione di disparità di trattamento avrebbe un fondamento intrinseco: e tali profili di incostituzionalità verrebbero addirittura esaltati con riferimento al fatto che un'impresa di servizi che abbia iniziato la propria attività dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 dovrebbe essere inquadrata nel settore terziario dell'I.N.P.S. per il personale dipendente e, contemporaneamente, inquadrata nell'I.N.P.D.A.I. (come impresa industriale) per il personale dirigente.

Siccome dunque detta interpretazione si tradurrebbe in un'ingiustificata disparità di trattamento basata sull'insufficiente criterio della data di inizio dell'attività, sembra pacifico ritenere che tra due possibili interpretazioni si debba privilegiare quella esente da consistenti profili di incostituzionalità.

4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione.

Ad avviso della difesa erariale l'ordinanza di rimessione difetterebbe, quanto alla prima richiesta, della motivazione circa la rilevanza, soprattutto in considerazione del fatto che la questione sembra formulata non già con riferimento alla nuova disciplina, che impone un certo inquadramento all'impresa ricorrente, ma con riferimento alla vecchia disciplina, che stabiliva per le attività simili a quella dell'impresa ricorrente un inquadramento diverso ai fini contributivi e previdenziali.

Nel merito, la questione sarebbe non fondata in quanto la supposta disparità di trattamento si giustificerebbe per effetto della successione delle leggi nel tempo: elemento che la Corte ha sempre dichiarato inidoneo a rappresentare un profilo di censura dell'art. 3 della Costituzione. Per quanto attiene poi all'art. 41 della Costituzione la prospettazione data dal giudice *a quo* non infrangerebbe con la libertà di iniziativa economica, perché le imprese classificate come commerciali in base all'art. 49 della legge n. 88 del 1989 potrebbero affrontare il mercato con costi non maggiori rispetto alle stesse imprese classificate come industriali in base al regime previgente.

5. — In prossimità dell'udienza ha presentato ulteriore memoria l'I.N.P.S., con cui l'ente previdenziale, oltre a ribadire le conclusioni già illustrate nella memoria di costituzione, contesta l'eccezione di irrilevanza prospettata dall'Avvocatura dello Stato, sostenendo al contrario che la rilevanza della stessa discende automaticamente dal fatto che due imprese, che hanno iniziato l'attività l'una prima e l'altra dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, vengono ad essere classificate a fini contributivi e previdenziali in modo differente, con conseguente sensibile diversità di oneri contributivi.

Rileva inoltre l'Istituto che la questione dovrebbe accogliersi (se si accedesse all'interpretazione fatta propria dal giudice *a quo*) prescindendo dalla questione del diritto agli sgravi contributivi, in quanto la disparità di trattamento si realizza nel caso in esame in virtù di percentuali contributive differenziate, di diversi criteri per la fruizione della fiscalizzazione, nonché di obblighi contributivi esistenti nel settore industriale e non in quello terziario.

Anche la richiesta pronuncia di infondatezza, avanzata dalla difesa erariale, dovrebbe non essere accolta, in quanto la presente ipotesi è del tutto diversa da quella di «situazioni disomogenee per ragioni temporali»: allorché infatti si debba classificare, come nel caso presente, una attività che perdura nel tempo, è pacifico che detta attività vada classificata alla stregua della normativa vigente nel tempo. Tanto premesso, ne conseguirebbe che in un «momento dato» le attività identiche che vengono svolte in quel «momento dato» non possono che essere classificate allo stesso modo da una norma, quale che sia il diverso momento in cui le identiche attività sono iniziate.

Considerato in diritto

1. — La questione di costituzionalità sollevata dal Pretore di Latina, sulla base delle argomentazioni sopra esposte, può così sintetizzarsi: se l'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), nella parte in cui, dopo aver indicato i criteri di classificazione dei datori di lavoro a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, fa salvi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, sia in contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione.

2. — Deve preliminarmente valutarsi l'eccezione di inammissibilità dedotta dalla difesa erariale. Rileva l'Avvocatura che l'impresa contesta dinanzi al Pretore il suo inquadramento nel settore terziario (con la qualifica di impresa commerciale), non in quanto dubita della legittimità costituzionale della corrispondente norma (primo comma dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989), ma per il motivo che altre imprese, concorrenti in quanto operanti nella stessa attività, vengono diversamente inquadrate nel settore industriale in forza della norma transitoria contenuta nel terzo comma del citato articolo. Dal che la difesa erariale deduce che la questione sollevata in ordine al citato terzo comma non avrebbe alcuna rilevanza nel processo in corso, relativo invece all'applicazione della disciplina prevista dal primo comma.

L'eccezione non può essere accolta, sia perché le varie disposizioni contenute nei tre commi dell'art. 49 fanno tra loro sistema, tanto che l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale del terzo comma farebbe venir meno la lamentata disparità di trattamento, sia perché il Pretore prospetta, insieme a quest'ultima, anche la violazione del principio di libero e paritario esercizio dell'attività economica (art. 41 della Costituzione) in presenza di aziende concorrenti che verrebbero diversamente inquadrate proprio in forza della norma denunciata (terzo comma del citato art. 49). V'è in altre parole un preciso interesse dell'impresa ricorrente — che pure non contesta la legittimità dell'inquadramento riservatole dalla legge — a veder rimossa la parte della disposizione che perpetua gli inquadramenti precedenti riservati a imprese di identica natura e attività. Ne deriva conclusivamente che la questione ha indubbia rilevanza nel giudizio *a quo*.

3. — La questione deve tuttavia ritenersi inammissibile sotto un differente profilo.

Va premesso che se la norma impugnata fosse interpretata restrittivamente, nel senso cioè di riconoscere la validità transitoria dei soli precedenti inquadramenti stabiliti da leggi speciali o da decreti ministeriali di aggregazione, la

questione di costituzionalità si svuoterebbe di contenuto, in quanto anche il giudice rimettente e la stessa parte privata riconoscono che la diversa disciplina limitata a queste due ipotesi sarebbe giustificata per l'effettiva specialità delle stesse.

Ma questa interpretazione non è prospettabile dopo che non solo lo stesso giudice *a quo*, ma anche le sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 4837 del 1994) hanno ritenuto che l'ultrattività riconosciuta dalla norma del terzo comma dell'art. 49 va intesa nel senso onnicomprensivo, e cioè che detta disposizione ha sottratto al nuovo regime classificatorio non soltanto gli inquadramenti previsti da leggi speciali o da specifici decreti ministeriali, ma anche quelli «comunque già in atto» e quindi tutti quelli pregressi.

4. — Se allora non è possibile discostarsi da questa interpretazione della norma denunciata, occorre esaminare la sua conformità ai principi costituzionali.

La dedotta illegittimità discenderebbe, secondo il giudice rimettente, dalla considerazione che nello stesso periodo di tempo — successivo alla entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 — imprese operanti nello stesso campo di attività sarebbero qualificate diversamente, con intollerabili disparità giuridiche e di mercato non giustificate in quanto fondate sulla mera differenza relativa alla data di iscrizione, in violazione quindi degli artt. 3 e 41 della Costituzione.

A contrastare siffatta prospettazione va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., *ex plurimis*, le sentenze n. 243 del 1993; n. 95 del 1992; n. 403 del 1991) secondo cui non può dirsi irrazionale lo stabilire da parte del legislatore, nel caso di modificazione della normativa, differenziazioni temporali agevolative nell'ambito di una stessa categoria di soggetti, potendo costituire il fluire del tempo l'elemento diversificatore giustificativo.

Deve anche osservarsi in proposito che, per salvaguardare posizioni acquisite e temperare le conseguenze dell'impatto di una nuova normativa, rientra nella discrezionalità del legislatore dettare norme transitorie intese a mantenere ferme disposizioni abrogate per situazioni precedenti alla data d'entrata in vigore della nuova legge» (ordinanza n. 419 del 1990 e sentenze n. 268 e 301 del 1988).

Senonché questi due principi non possono avere valore assoluto, indipendentemente cioè dalla previsione di alcuni limiti e condizioni che ne precisino la portata. Occorre, invero, considerare che, nell'esercizio di questi due aspetti della discrezionalità, il legislatore, per non ricadere nell'irrazionalità e non ledere norme costituzionali, dovrebbe evitare, per un verso, che la differenziata disciplina si estenda a categorie così vaste e senza limiti di tempo — con l'effetto di realizzare non il graduale e sollecito subentro della nuova normativa, ma un notevole svuotamento del contenuto di quest'ultima, lasciando nell'ordinamento *sine die* una duplicità di discipline diverse e parallele per le stesse situazioni —; per altro verso, il differente trattamento delle stesse imprese per meri motivi temporali non dovrebbe essere tale da determinare effetti gravemente distorsivi sull'equilibrio dei mercati.

Nella specie, da una parte va riconosciuto che l'applicazione contestuale ed indiscriminata del nuovo sistema classificatorio nei confronti di tutte le imprese — anche di quelle con posizioni previdenziali da tempo acquisite — avrebbe potuto avere, come rilevato in questa sede dall'I.N.P.S., un notevole impatto giuridico, economico ed organizzativo per i datori di lavoro, per i dipendenti e per gli istituti previdenziali, nonché per l'eventuale aumento del contenzioso; per cui si imponevano norme transitorie circa gli inquadramenti precedenti all'entrata in vigore della legge.

Per evitare dunque gli eccessivi effetti distorsivi e le opposte conseguenze di illegittimità costituzionale sopra indicate, l'ultima disposizione del terzo comma dell'art. 49 avrebbe dovuto stabilire un termine ragionevole per il superamento del regime transitorio, e cioè per il venir meno degli effetti ultrattivi conseguenti ai precedenti inquadramenti (tenendo conto soprattutto delle posizioni assicurative dei dipendenti) in modo da pervenire in tempi brevi ed in modo razionale alla graduale applicazione generalizzata della nuova normativa a tutte le imprese operanti nello stesso settore di attività.

Tuttavia, la determinazione di detto termine non può essere operata da questa Corte, essendo essa riservata alla scelta discrezionale del legislatore: in questi termini, la presente questione va pertanto dichiarata inammissibile. Spetta ora al legislatore stabilire, in tempi ragionevoli, un termine per il superamento del regime transitorio, con conseguente definitivo esaurimento degli effetti ultrattivi connessi alla norma in esame. Qualora il legislatore non intervenga nei tempi sopra indicati, e nell'eventualità in cui la Corte sia chiamata ad esaminare in futuro altre questioni in tale materia, essa non potrà sottrarsi — verificata la permanente vigenza della disposizione e considerato esaurito il congruo tempo conaturato alla transitorietà della disciplina — dal ritenere superate le esigenze giustificatrici della disposizione, mediante una decisione che applichi rigorosamente i precetti costituzionali sopra richiamati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1193

N. 379

Sentenza 26 ottobre-7 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Regione Campania - Area sorrentino-amalfitana - Assenza dell'approvazione dei piani regolatori generali comunali - Concessioni edilizie - Rilascio - Divieto - Previsione in caso di inadempimento dell'attività amministrativa, di un potere sostitutivo dell'ente delegato competente - Non fondatezza.

(Legge regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, art. 5).

(Cost., artt. 117, primo comma, e 42, secondo e terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale della Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 maggio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Salerno nel procedimento penale a carico di Alfonso Russo, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 12 novembre 1993 dal Pretore di Salerno - sezione distaccata di Cava dei Tirreni, nel procedimento penale a carico di Armando Anastasio ed altro, iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente della giunta regionale della Campania;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi gli avvocati Luigi Nerone e Sergio Ferrari per il Presidente della giunta regionale della Campania.

Ritenuto in fatto

1. — Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Salerno, nel corso di un giudizio penale con rito abbreviato — nel quale si procedeva contro l'imputato, tra l'altro, per il reato previsto dall'art. 20, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver eseguito, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e di inedificabilità ai sensi della legge regionale della Campania 27 giugno 1987, n. 35 ed in assenza di concessione edilizia, opere di sopraelevazione di un preesistente fabbricato, con ordinanza emessa il 25 maggio 1993 (R.O. n. 470/1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 5 della legge regionale della Campania 27 giugno 1987, n. 35, nella parte in cui vieta il rilascio di concessioni edilizie per tutti i comuni dell'area sorrentino-amalfitana fino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali adeguati al piano urbanistico adottato dalla regione.

Nell'ordinanza si espone che l'imputato aveva eseguito — senza concessione — una costruzione edilizia sul territorio del comune di Cava dei Tirreni, compreso nel piano urbanistico territoriale (P.U.T.) adottato dalla Regione Campania con legge 27 giugno 1987, n. 35 e come tale soggetto a vincolo paesaggistico e, ai sensi dell'art. 5 della citata legge regionale, a vincolo di inedificabilità assoluta.

Secondo il giudice *a quo*, detto piano urbanistico, anche se definito espressamente «piano territoriale di coordinamento» e contenente «norme generali di uso del territorio», all'art. 5, vietando il rilascio di concessioni edilizie in tutti i Comuni compresi nel piano stesso, crea un vincolo generale, assoluto ed immediatamente operante di inedificabilità (salve limitate eccezioni in materia di edilizia pubblica).

E proprio per tale ragione, trattandosi di divieto *sine die* — in quanto non è previsto un termine perentorio per l'approvazione dei piani regolatori generali comunali — la norma censurata violerebbe l'art. 117 della Costituzione, per inosservanza dei principi fondamentali, stabiliti in materia dalle leggi dello Stato, ed in particolare dall'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, a norma del quale il vincolo paesaggistico può essere imposto solo con riferimento a beni ed aree determinate. Inoltre, introducendo un vincolo di inedificabilità assoluta e non derogabile, la disposizione *de qua* si porrebbe in contrasto con la disciplina dettata dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 e dall'art. 82, comma nono, del d.P.R. n. 616 del 1977 (aggiunto dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985), i quali prevedono la derogabilità del vincolo in forza di apposita autorizzazione.

La norma censurata violerebbe, altresì, l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, poiché sopprimerebbe a tempo indeterminato lo *ius aedificandi* — che, alla stregua della legislazione statale, può, invece, essere esercitato previa concessione amministrativa, secondo il regime dettato dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 — ed in tal modo esplicherebbe il potere di determinazione dei modi di godimento della proprietà privata, riservato dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione, esclusivamente alla legge statale.

1.2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente della giunta regionale della Campania, che ha concluso per la infondatezza della questione, sottolineando, in particolare, la efficacia vincolante delle prescrizioni del piano urbanistico territoriale, approvato con la legge regionale impugnata, nei confronti dei comuni, i quali sono obbligati a recepirle nei propri strumenti urbanistici, e la necessità, che è all'origine della norma censurata, di proteggere le prescrizioni di detto piano fino alla introduzione di esse nei piani urbanistici comunali, la cui approvazione è obbligatoria.

Del resto, tale norma di salvaguardia, si osserva nella memoria, introduce un divieto temporaneo ponendo un termine, sia pure *incertus quando*, alla sua durata, e ciò basterebbe ad escludere la configurabilità di una limitazione di carattere espropriativo costituzionalmente illegittima perché imposta senza indennizzo.

Si rileva, altresì, che i beni aventi valore paesistico costituiscono una categoria originariamente di interesse pubblico, rispetto alla quale la giurisprudenza costituzionale ha escluso la equiparazione dei vincoli imposti con provvedimenti amministrativi e delle espropriazioni soggette all'obbligo della corresponsione di un indennizzo.

Quanto al rilievo secondo cui il vincolo paesaggistico può essere imposto solo con riferimento a beni ed aree determinati, si osserva nella memoria che, essendo il P.U.T. un piano territoriale di coordinamento, ben potrebbe comprendere nel proprio perimetro una porzione del territorio regionale più ampia di quella soggetta a tutela paesaggistica dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985. Se non si ammettesse tale possibilità, dovrebbe ritenersi priva di senso la distinzione tra P.U.T. e piano paesistico.

2. — Una questione sostanzialmente identica è stata sollevata, in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 42, secondo comma, nonché, come si evince dalla parte motiva della ordinanza, terzo comma, della Costituzione, con ordinanza emessa il 12 novembre 1993 (R.O. n. 457 del 1994), dal Pretore di Salerno - sezione distaccata di Cava dei Tirreni. Questi, nel richiamare la predetta ordinanza del g.i.p. presso la pretura di Salerno, osserva, in particolare, che il piano urbanistico territoriale, la cui finalità, all'art. 3 della legge impugnata, è espressamente indicata nella «considerazione dei valori paesistici ed ambientali», esorbiterebbe da tale programmatica premessa, ricomprendendo nei vincoli previsti l'intero territorio di 34 comuni, e quindi involgendo più direttamente la tutela di interessi di tipo urbanistico-edilizio, ed operando una inammissibile commistione tra le due discipline, quella paesaggistica e quella urbanistica. In tal modo il diritto di proprietà verrebbe sottoposto ad un vincolo esorbitante dai limiti posti dall'art. 1 della legge n. 10 del 1977 e dall'art. 42 della Costituzione, con compressione del diritto stesso indefinita nel termine finale, determinata non dalla legge né da un atto amministrativo, ma solo dall'inerzia dell'amministrazione, e non correlata ad un indennizzo.

Quanto meno, secondo il remittente, la norma censurata avrebbe dovuto stabilire una differente regolamentazione delle zone sottoposte a vincolo paesistico e di quelle vincolate dal punto di vista urbanistico.

2.1. — Anche nel secondo giudizio è intervenuto il Presidente della giunta regionale della Campania, sostenendo la infondatezza della questione. Al riguardo, premesso il rilievo sulla nozione unitaria di ambiente, al di là della distinzione degli ambiti ambientale ed urbanistico, entrambi caratterizzati dalla esigenza primaria di tutelare la qualità della vita nelle sue molteplici manifestazioni, nella memoria si osserva che la disposizione regionale, attuativa della legge generale sull'ambiente, opera su un piano di tutela di interessi pubblici prevalente su quello al quale afferiscono interessi urbanistici, e che un regime di salvaguardia risulta imprescindibile ove si voglia conservare alla legge n. 431 del 1985 la capacità effettiva di incidere sulle attività umane dotate di «naturale aggressività» verso l'ambiente. Tale regime è, comunque, transitorio in quanto rigorosamente circoscritto al periodo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore del piano urbanistico territoriale e l'approvazione dei piani regolatori generali dei comuni ricadenti nel territorio protetto. Del resto, si conclude, l'adozione dei piani regolatori generali, con tutto ciò che vi è connesso anche relativamente all'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte dei comuni, resta regolata dalla legge n. 10 del 1977.

2.2. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica l'Avvocatura della Regione Campania ha depositato, in relazione alla questione sollevata con ordinanza n. 457 del 1994, una memoria con la quale ha eccepito la inammissibilità per difetto di rilevanza della questione, stessa, della quale ha comunque ribadito la infondatezza.

Sotto il primo profilo, si osserva che una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale della norma impugnata non avrebbe l'effetto, come ritenuto dal giudice *a quo*, di modificare l'imputazione da quella di cui alla lett. c) in quella di cui alla lett. b) dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985.

Nel merito, la difesa della Regione, nel rinviare a quanto sostenuto nella precedente memoria, rileva una tautologia nell'iter argomentativo del remittente, secondo il quale, posta, in modo assiomatico, la natura urbanistica del vincolo in questione, il suo regime dovrebbe essere quello tipico del piano regolatore, e cioè di un atto a contenuto generale che, imponendo limitazioni alla proprietà, prevede altresì deroghe ad essa mediante atti singolari.

Considerato in diritto

1. — I giudizi introdotti con le ordinanze di cui in epigrafe presentano sostanziale identità di questioni, e possono, pertanto, essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. — I remittenti dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, con la quale è stato approvato il piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana, nella parte in cui detta norma vieta il rilascio di concessioni edilizie per tutti i comuni dell'area interessata fino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali adeguati al citato piano regionale.

Tale disposizione violerebbe l'art. 117, primo comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, che operano quale limite alla potestà legislativa regionale, ed in particolare: a) con l'art. 1-bis della legge statale 8 agosto 1985, n. 431 (*rectius*, art. 1-bis del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431), a norma del quale il vincolo paesaggistico può essere imposto solo con riferimento a beni ed aree determinate, e non, indiscriminatamente, sull'intera area presa in considerazione dalla legge regionale impugnata; b) con gli artt. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 82, comma nono, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 — aggiunto dall'art. 1 del citato d.l. n. 312 del 1985, come sostituito dalla legge di conversione n. 431 del 1985 —, i quali prevedono la derogabilità del vincolo in forza di apposita autorizzazione.

I remittenti deducono, altresì, la lesione dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della compressione *sine die* del diritto di proprietà, e, quindi, della sostanziale abrogazione dello *ius aedificandi*, che, invece, secondo la legislazione statale, alla stregua dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può essere esercitato previa concessione amministrativa.

A tali rilievi, nella ordinanza R.O. n. 457 del 1994, emessa dal Pretore di Salerno - sezione distaccata di Cava dei Tirreni, si aggiunge il sospetto di incostituzionalità della disposizione in questione per la mancata correlazione della compressione della proprietà ad un indennizzo. Deve, pertanto, pur in assenza di espressa menzione nel dispositivo, ritenersi estesa la censura anche al terzo comma dell'art. 42 della Costituzione.

3. — Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza sollevata dalla Regione Campania con riferimento alla ordinanza R.O. n. 457 del 1994, secondo la quale la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata non avrebbe influenza nel giudizio *a quo*, poiché non comporterebbe, contrariamente a quanto ritenuto dal remittente, la modificazione della originaria imputazione.

L'eccezione è infondata.

La norma censurata introduce un regime di inedificabilità in zone precedentemente non sottoposte a vincolo in base alla legislazione statale. Pertanto, la sua applicazione costituisce, nel giudizio *a quo*, il presupposto del contestato reato di cui all'art. 20, lett. c), consistente nella realizzazione, in assenza di concessione, di interventi edilizi in zona vincolata. Ne deriva la rilevanza della questione, poiché la eventuale sopravvenuta illegittimità del vincolo disposto dalla norma di cui si tratta si rifletterebbe sulla fattispecie sottoposta all'esame del remittente, che potrebbe degradare nella più lieve ipotesi contravvenzionale di esecuzione di lavori in assenza di concessione, di cui all'art. 20, lett. b), della citata legge n. 47 del 1985.

4. — Nel merito le questioni non sono fondate.

L'art. 5 della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 dispone, al primo comma, che «dalla data di entrata in vigore del piano urbanistico territoriale e sino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali (ivi incluse le obbligatorie varianti generali di adeguamento ai piani regolatori generali eventualmente vigenti), per tutti i comuni dell'area è vietato il rilascio di concessioni ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Sono escluse da tale divieto le concessioni relative a opere di edilizia pubblica (residenziale, scolastica, sanitaria, ecc.) che comunque dovranno essere conformi alla normativa urbanistica all'atto vigente, e munite del parere di conformità della giunta regionale».

Siffatto vincolo di inedificabilità, esteso all'intero territorio compreso nel piano, secondo i remittenti, sarebbe imposto dalla Regione in violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto esorbitante dai limiti derivanti dai principi fondamentali della legislazione statale nella materia.

5. — Il primo dei principi violati sarebbe quello desumibile dall'art. 1-bis del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431. Detta norma consentirebbe, infatti, l'intervento delle regioni soltanto con riferimento ai beni ed alle aree elencate dal quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 come integrato dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985, che non potrebbero coincidere con l'intera superficie dei trentaquattro comuni costituenti l'area investita dal piano in questione.

5.1. — Al riguardo, appare opportuna una premessa sulle finalità di detta legge, ripetutamente poste in luce dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 67 del 1992, ord. n. 431 del 1991, sent. n. 151 del 1986).

Allo scopo di apprestare una più efficace protezione dei beni ambientali, la ora ricordata legge n. 431 ha seguito un criterio che si discosta nettamente da quello che aveva ispirato disciplina e tutela delle bellezze naturali nella legge 23 giugno 1939, n. 1497. Invece di limitarsi ad interventi diretti alla preservazione di cose e di località di particolare pregio singolarmente considerate, essa ha previsto vincoli paesaggistici generalizzati, in ordine a vaste porzioni e numerosi elementi del territorio individuati secondo tipologie paesistiche, ubicazionali o morfologiche, indicate all'art. 1, che integra l'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977; con una scelta la cui *ratio* sta nella introduzione di una tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità.

5.2. — Il concetto tradizionale di paesaggio ha subito, quindi, una trasformazione, evolvendo verso un allargamento dell'area della tutela riferibile al complesso dei valori inerenti al territorio, con il conseguente intrinseco collegamento di paesaggio e di strutture urbane (edilizie, sociali, produttive) e allargamento della disciplina urbanistica, cui già l'art. 80 del d.P.R. n. 616 del 1977 attribuiva una funzione di protezione ambientale accanto a quella originaria di assetto e di sviluppo edilizio dei centri abitati.

Le due funzioni, quella di pianificazione paesistica e quella di pianificazione urbanistica, restano pur sempre ontologicamente distinte, avendo obiettivi, in linea di principio, diversi, da ricollegare, sostanzialmente, per la prima, alla tutela dei valori estetico-culturali, per la seconda alla gestione del territorio a fini economico-sociali.

La riferita concezione «dinamica» del paesaggio, e la più ampia apertura del concetto di urbanistica, hanno avuto per risultato una sorta di mutualità integrativa, per effetto della quale la tutela dei valori paesaggistico-ambientali si realizza anche attraverso la pianificazione urbanistica. È propriamente in questo ambito e in questa funzione che si colloca ed opera la legge n. 431 del 1985, quando, con l'aggiunta dell'art. 1-bis al d.l. n. 312 del 1985, dispone che «le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali....». Si è, in tal modo, riconosciuta la possibilità che il perseguimento della tutela paesaggistica avvenga attraverso l'impiego di piani paesistici ovvero di piani urbanistici a valenza paesaggistica.

Sulla diversa natura, e tuttavia sulla integrabilità del fine protettivo dei valori ambientali, ricorrente in entrambi i menzionati piani, questa Corte si è già in altra occasione soffermata (sentenza n. 327 del 1990), osservando che il piano urbanistico territoriale è comunque uno strumento di pianificazione urbanistica, che trova il proprio nucleo iniziale di disciplina nei «piani territoriali di coordinamento» previsti dall'art. 5 della legge n. 1150 del 1942, mentre il fondamento normativo dei piani paesistici si rinviene nell'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relativa alla protezione delle bellezze naturali, e nell'art. 23 del regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

5.3. — Tale premessa rende ragione della non fondatezza della questione sollevata, con riferimento alla pretesa esorbitanza dai limiti posti dall'art. 1-bis del d.l. n. 312 del 1985 dell'imposizione con legge regionale di un generalizzato vincolo di inedificabilità. Se è vero, infatti, che tale disposizione riferisce il piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali — al pari del piano paesistico — ai «beni ed alle aree elencati nel quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616», è pur vero, come già rilevato nella citata sentenza n. 327 del 1990, che la limitazione della disciplina alle sole predette zone risulta estranea agli strumenti di pianificazione urbanistica, la cui efficacia è «normalmente orientata verso l'assetto dell'intero territorio di spettanza dell'ente investito del potere di pianificazione». Pertanto, il riferimento del citato art. 1 legge alle categorie di beni sottoposti a specifica tutela paesaggistica non può essere correttamente inteso come «limitativo delle ordinarie competenze regionali in materia urbanistica». Al contrario, se la regione non può prescindere, nei propri strumenti programmatici, dalla tutela dei valori paesistico-ambientali, essa ben può, nell'esercizio delle sue competenze urbanistiche, prendere in considerazione tali valori, con automatico ampliamento dell'efficacia dello strumento ad aree non comprese nella disciplina della legge n. 431. Al riguardo, la Corte ha già avuto modo di sottolineare come la protezione preordinata da tale legge sia pur sempre «minimale» e non escluda né precluda «normative regionali di maggiore o pari efficienza» (sentt. nn. 327 del 1990, 151 del 1986), in una visione organica del territorio e dei valori sottostanti alla disciplina dell'uso dello stesso.

6. — Nemmeno è fondata la censura che lamenta l'inosservanza dei principi affermati dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 e 82, nono comma (introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 312 del 1985, come sostituito dalla legge di conversione n. 431 del 1985), del d.P.R. n. 616 del 1977, che consentono la derogabilità del vincolo paesaggistico in forza di apposita autorizzazione, mentre analoga possibilità non è contemplata dall'art. 5 della legge regionale della Campania n. 35 del 1987.

Il divieto di rilascio di concessioni edilizie nell'area compresa nel piano urbanistico territoriale della Campania, disposto dalla norma impugnata — che, come si vedrà più avanti, non ha carattere assoluto né temporalmente illimitato — è una misura di salvaguardia, prodromica all'approvazione dei piani regolatori generali comunali ovvero all'adeguamento di quelli eventualmente vigenti alle prescrizioni del piano urbanistico territoriale, a tutela dei valori ambientali, dei quali si vuole evitare una menomazione che pregiudichi in via definitiva l'efficacia del procedimento di pianificazione in corso. Si tratta di un vincolo che discende dalla stessa facoltà, riconosciuta alla regione, di apprestare una più penetrante tutela ambientale, e la cui temporanea inderogabilità costituisce il corollario di detta facoltà.

7. — Infondate sono, infine, le censure sollevate con riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Quanto al secondo comma, le ordinanze, rilevato che tale norma riconosce e garantisce la proprietà privata, riservando alla legge statale di determinarne i modi di godimento, osservano che la legge 28 gennaio 1977, n. 10, pur sostituendo il regime di autorizzazione con quello di concessione dello *ius aedificandi*, ha espressamente riconosciuto il

diritto del proprietario di edificare sul proprio terreno, purché questo venga esercitato nel rispetto dei valori territoriali e con la partecipazione agli oneri relativi all'attività edilizia che si intende intraprendere (art. 1 legge n. 10 del 1977). La legge statale ha, quindi, previsto una dettagliata procedura per il rilascio della concessione edilizia. Viceversa, la legge della regione Campania n. 35 del 1987, all'art. 5, renderebbe praticamente irrealizzabile lo *ius aedificandi* in tutto il territorio dei trentaquattro comuni interessati al piano urbanistico territoriale, precludendo ai rispettivi sindaci l'esercizio del potere-dovere di esaminare le richieste di concessioni edilizie; in tal modo di fatto si abrogerebbe la citata legge statale n. 10 del 1977, esercitandosi dalla regione quel potere di determinare i modi di godimento della proprietà privata, riservato dalla Costituzione esclusivamente alla legge statale.

Il Pretore di Salerno aggiunge — in tal modo implicitamente invocando il parametro di cui all'art. 42, terzo comma, della Costituzione — l'ulteriore rilievo che il vincolo imposto dalla norma censurata sottopone la proprietà ad una compressione indefinita nel termine finale, che, come tale, dovrebbe essere correlata ad un indennizzo; compressione non determinata da una legge, né da un atto amministrativo, ma soltanto dall'inertza dell'amministrazione, sotto la specie della mancata adozione — o del mancato adeguamento — dei piani regolatori generali. Il che determinerebbe un procrastinarsi infinito del vincolo in questione.

7.1. — Al riguardo, la Corte rileva anzitutto che, se è vero che le regioni non hanno competenza a legiferare in materia di diritto privato, tale preclusione concerne i rapporti intersoggettivi da cui i diritti stessi derivano, mentre, per quanto attiene alla normazione conformativa del contenuto dei diritti di proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale, la riserva di legge stabilita dall'art. 42 della Costituzione può trovare attuazione anche in leggi regionali nell'ambito delle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione (cfr. sent. n. 391 del 1989).

Del resto, nella specie, è una legge statale, la legge n. 431 del 1985, ed, in particolare, una norma in essa contenuta — quella che aggiunge l'art. 1 legge al d.l. n. 312 del 1985, che, per ammissione degli stessi remittenti, costituisce principio fondamentale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione — a stabilire il potere, ed anzi il dovere, per le regioni, di redazione di piani urbanistico-territoriali; piani che, avendo per oggetto la disciplina del territorio, comportano limiti al diritto di proprietà. Tali limiti ricentrano tra quelli previsti dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione, non potendosi dubitare del collegamento di essi con la funzione sociale della proprietà.

7.2. — Illegittima sarebbe l'imposizione dei predetti vincoli alla utilizzazione edilizia dei suoli se, comportando la assoluta inedificabilità — in via definitiva, o anche in via temporanea ma senza alcuna prefissione del termine finale di durata — non prevedesse la corresponsione di un indennizzo.

Ma, come già accennato, la censurata restrizione del diritto di proprietà derivante dall'art. 5 della legge della regione Campania n. 35 del 1987 cede rispetto a qualificate categorie di opere e a costruzioni perseguenti anche finalità pubbliche, e non è indefinita nel tempo.

Sotto il primo profilo, va osservato che la norma, sin dall'origine, ha escluso dal divieto di rilascio di concessioni quelle relative ad opere di edilizia pubblica (residenziale, scolastica, sanitaria, ecc.). Nella formulazione conseguente alle modifiche apportate con legge regionale 1 luglio 1993, n. 22, la esclusione si estende alle «concessioni relative agli interventi costruttivi delle cooperative edilizie dotate di finanziamento...», a quelle relative agli interventi in aree agricole ed insediamenti residenziali e produttivi, nonché agli interventi a rete (illuminazioni, acquedotti, fognature).

7.3. — Né può affermarsi, infine, che il divieto di rilascio di concessioni disposto dalla norma sia temporalmente illimitato.

Secondo quanto affermato da questa Corte (sentt. nn. 186 del 1993; 141 del 1992; 1164 del 1988), i vincoli che comportino l'inedificabilità delle aree assumono carattere sostanzialmente espropriativo se non sono adeguatamente delimitati nel tempo: pertanto, le norme che li prevedono, ove non ne dispongano l'indennizzabilità, debbono circoscriverne la durata entro limiti ragionevoli.

Nella specie, la temporaneità dei vincoli risulta dalla congiunta operatività della legislazione regionale e di quella statale, che prevedono una serie di misure, dall'obbligatorio adempimento di attività amministrative sino ai poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti, idonee ad assicurare che comunque, entro un ragionevole limite temporale, il termine di validità della norma di salvaguardia si compia con la realizzazione degli strumenti urbanistici richiesti.

L'art. 35 della stessa legge regionale della Campania n. 35 del 1987 obbliga, infatti, i comuni, i cui territori ricadono in tutto o in parte nell'ambito del piano urbanistico territoriale, ad adeguare alle prescrizioni in esso contenute, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della legge, i piani regolatori generali vigenti, prevedendo, in caso di inadempimento, un potere sostitutivo «dell'ente delegato competente» (e cioè, a norma dell'art. 23 della legge regionale n. 54 del 1980, le comunità montane, e, per i comuni non compresi in esse, le province).

Per il caso di mancata adozione del piano regolatore generale comunale, la legislazione statale prevedeva forme e modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti, indicando, all'art. 8 della legge n. 1150 del 1942, nel prefetto l'organo competente alla nomina di un commissario. L'adozione di tali misure è stata, poi, trasferita alle regioni con l'art. 1 del d.P.R. n. 8 del 1972.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana), sollevate, in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Salerno, e in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Salerno - sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA.

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1194

N. 380

Ordinanza 26 ottobre-7 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Medici convenzionati col Servizio sanitario nazionale - Facoltà di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo - Omessa previsione - Definizione del rapporto di detti medici come lavoro autonomo - Richiamo alla giurisprudenza della Corte - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 16).

(Cost., artt. 3 e 4, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1993 dal Pretore di Perugia - Sezione distaccata di Gubbio nel procedimento civile vertente tra Ciliegi Giuseppe e U.S.L. di Alto Chiascio iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che; nel corso di un giudizio cautelare proposto dal dott. Giuseppe Ciliegi contro la U.S.L. di Alto Chiascio per la sospensione del provvedimento amministrativo di reiezione della domanda di prolungamento del rapporto convenzionale per un biennio oltre il limite di età di settanta anni previsto dall'art. 11 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo dal d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, il Pretore di Perugia-Sezione distaccata di Gubbio, con ordinanza del 19 novembre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nella parte in cui non prevede anche per i medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale la facoltà di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo;

che, ad avviso del giudice remittente, tale esclusione contrasta col principio di ragionevolezza in quanto il «rapporto di collaborazione» di cui è causa è connotato «in modo tale da renderlo pienamente assimilabile» ai rapporti di pubblico impiego previsti dalla disposizione impugnata;

che tale disposizione si porrebbe «altresì, almeno in qualche misura, in contrasto col principio del diritto al lavoro affermato nell'art. 4, primo comma, della Costituzione»;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che, essendo il rapporto dei medici convenzionati col Servizio sanitario nazionale — definito «rapporto di lavoro autonomo» dall'art. 1 del citato accordo collettivo nazionale — essenzialmente diverso dai rapporti di pubblico impiego considerati dall'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, nessuna violazione dell'art. 3 della Costituzione è ravvisabile sotto il profilo del principio di eguaglianza;

che questo parametro costituzionale non appare violato nemmeno sotto il profilo del principio di ragionevolezza, dovendosi riconoscere un'ampia discrezionalità del legislatore in materia di prolungamento dell'età pensionabile, col solo limite della manifesta arbitrarietà (cfr. sent. nn. 374 del 1992, 491 e 440 del 1991; ord. nn. 252 del 1993, 349, 362 e 442 del 1992);

che palesemente inconsistente è la pretesa violazione dell'art. 4, primo comma della Costituzione, trattandosi di norma che concerne l'accesso al mercato del lavoro, mentre nella specie il lavoratore ha già raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Perugia - Sezione distaccata di Gubbio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 381

Ordinanza 26 ottobre-7 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - I.N.A.I.L. - Sanatoria per il recupero di prestazioni indebite - Operatività - Ambito - Provvedimento definitivo viziato - Ripetibilità delle somme percepite - Richiamo alla sentenza n. 39/1993 della Corte dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, primo comma).

(Cost., artt. 3, 36, 38, 101 e 104).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 2 luglio 1992 dal Tribunale di Pordenone nei procedimenti civili vertenti tra Marcon Giovannina ed altri e l'I.N.P.S. e tra l'I.N.P.S. e Barbassi Ines ed altri, iscritte ai nn. 18 e 19 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Rubert Maria ved. Battistella, di Barbassi Ines e dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso dei procedimenti civili riuniti proposti, in appello, da Marcon Giovannina, Moretto Giocondo, Rubert Maria e Chivilò Francesco contro l'I.N.P.S., perché, in riforma delle sentenze di primo grado, fosse dichiarata l'irripetibilità delle somme indebitamente erogate dall'Istituto a titolo di prestazioni pensionistiche, il Tribunale di Pordenone, con ordinanza emessa in data 2 luglio 1992, pervenuta alla Corte Costituzionale il 14 gennaio 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica);

che la norma impugnata stabilisce che l'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista per il recupero di prestazioni indebite opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento, del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato;

che detta norma prevede altresì che l'omessa od incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite;

che, secondo il parere del giudice *a quo*, tale disposizione violerebbe gli artt. 3, 36, 38, 101 e 104 della Costituzione;

che identica questione è stata sollevata dal medesimo Pretore con altra ordinanza recante la stessa data (pervenuta alla Corte Costituzionale il 14 gennaio 1994), emessa nel corso dei procedimenti civili riuniti proposti, in appello, dall'I.N.P.S. contro Barbassi Ines, Zucco Elisa, De Zan Angelo, Deotto Gemma;

che in entrambi i giudizi si sono costituiti l'I.N.P.S. e le parti private - le quali, nell'imminenza dell'udienza, hanno depositato memorie - concludendo per la manifesta inammissibilità della questione, poiché la norma oggetto di censura è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 39 del 1993, nella parte in cui «è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data di entrata in vigore o pendenti alla stessa data»;

Considerato che le questioni, per l'identità del tema, debbono essere riunite e trattate congiuntamente;

che, con sentenza n. 39 del 1993, la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o, comunque, pendenti alla stessa data;

che, pertanto, le relative questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili (v. ordinanze nn. 119 e 177 del 1993);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Pordenone con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1196

N. 382

Ordinanza 26 ottobre-7 novembre 1994

Giudizio per la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale contenuto all'inizio del quinto periodo dell'ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994, sostituendo le parole «considerato che effettivamente a séguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentito il sequestro» con le parole «considerato che effettivamente a séguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentita la confisca»;

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che l'errore materiale occorso nell'ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994 sia corretto come segue:

all'inizio del quinto periodo le parole «considerato che effettivamente a séguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentito il sequestro» sono sostituite dalle parole «considerato che effettivamente a séguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentita la confisca».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1197

N. 383

Sentenza 26 ottobre-7 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia - Dirigenza amministrativa - Disciplina - Principi di riforma - Adeguamento dei rispettivi ordinamenti - Indebita equiparazione degli enti ricorrenti alle regioni ordinarie - Eccesso di delega - Lesione delle competenze in tema di disciplina del pubblico impiego - Illegittimità costituzionale.

(D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, art. 3, sostitutivo del terzo comma dell'art. 13 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAMANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, del D.Lgs. 10 novembre 1993 n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), promossi con ricorsi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Bolzano e Trento, notificati il 22 e 23 dicembre 1993, depositati in cancelleria il 24, 28 e 29 dicembre 1993 ed iscritti ai nn. 79, 80 e 82 del registro ricorsi 1993;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Uditi nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli Avvocati Renato Fusco per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano, Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 20 dicembre 1993 (n. 80/93) la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, terzo comma; 4, primo comma; 8, primo comma, nn. 1 e 19; 16, primo comma; 107 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione; 2, primo comma, del D.Lgs. n. 266 del 1992 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del nuovo testo dell'art. 13, terzo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 470 del 1993 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego).

La disposizione impugnata stabilisce che «le Regioni a statuto ordinario, quelle a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano «provvedono ad adeguare i propri ordinamenti ai principi del presente capo» (cioè del capo II del titolo II del D.Lgs. n. 29 del 1993, dove si è stabilita la nuova disciplina della dirigenza).

Secondo la Provincia, la formulazione della norma impugnata sarebbe tale da far ritenere che il legislatore delegato abbia inteso introdurre un obbligo di adeguamento «particolare ed ulteriore» rispetto a quello previsto, in sede di norme di attuazione dello statuto speciale, dall'art. 2 del D.Lgs. n. 266—che ha disciplinato il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali — mediante una disposizione derogatoria del regime ordinario di tale rapporto e del relativo contenzioso costituzionale. Per questa ragione la Provincia afferma che, pur considerando esaustiva ed inderogabile la disciplina stabilita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 266, ha ritenuto necessario proporre in via cautelare il presente ricorso.

Dopo aver richiamato le proprie competenze esclusive in materia di ordinamento degli uffici e del relativo personale, la Provincia rileva che sia l'art. 2 della legge di delegazione n. 421 del 1992, sia il successivo decreto delegato n. 29 del 1993, hanno rispettato tali competenze. Infatti, l'art. 2, secondo comma, della legge ha stabilito che le disposizioni contenute in tale articolo nonché quelle espresse nei decreti legislativi da emanare costituiscono «principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione», diretti, quindi, a vincolare le Regioni ordinarie, mentre le Regioni speciali e le Province autonome sono tenute soltanto al rispetto dei principi «desumibili» dalle disposizioni dello stesso articolo in quanto «norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica». A sua volta, il successivo decreto n. 29 del 1993, all'art. 1, terzo comma, richiamando il contenuto dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 421, ha ribadito che il vincolo per le Province autonome è costituito solo dai principi desumibili da detto articolo e non da altre disposizioni stabilite dal legislatore delegato.

La nuova formulazione dell'art. 13, terzo comma, del D.Lgs. n. 29, introdotta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 470 del 1993, pretenderebbe, invece, vincolare la legislazione provinciale di tipo esclusivo ai principi stabiliti dal decreto delegato in tema di disciplina della dirigenza, e cioè a norme che, secondo lo stesso decreto n. 29 (art. 1, terzo comma), sarebbero in grado di vincolare solo la competenza legislativa concorrente delle Regioni ordinarie. In altri termini, la norma impugnata, imponendo alle Province autonome un obbligo di adeguamento dei propri ordinamenti nei riguardi di tutti i «principi» ricavabili dal capo II del titolo II del D.Lgs. n. 29, equiparerebbe la competenza esclusiva della Provincia autonoma a quella concorrente delle Regioni ordinarie, in violazione degli artt. 4 e 8 dello statuto speciale e, contestualmente, dell'art. 76 della Costituzione, dal momento che l'art. 2 della legge di delegazione n. 421 del 1992 stabiliva che le sole norme suscettibili di vincolare le Regioni speciali e le Province autonome fossero costituite dai principi desumibili dal medesimo art. 2.

Sotto diverso profilo, la Provincia impugna il nuovo testo dell'art. 13 del D.Lgs. n. 29 per contrasto con l'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992 e con l'art. 107 dello statuto. Dopo aver richiamato i contenuti della speciale procedura per l'adeguamento della legislazione provinciale a quella statale prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 266, nel ricorso si osserva che la norma impugnata modifica tale procedura, stabilendo per la Provincia l'ulteriore obbligo di adeguare la propria legislazione esclusiva anche ai principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione: e questo in violazione della costante giurisprudenza della Corte, che ha affermato che le norme di attuazione degli statuti speciali non sono derogabili da una legge ordinaria ma solo da disposizioni approvate mediante il procedimento previsto dall'art. 107 dello statuto speciale.

La Provincia sostiene inoltre, in via subordinata, che in ogni caso la disciplina contenuta nel capo II del titolo II del D.Lgs. n. 29 non potrebbe essere assimilata alle norme fondamentali di riforma economico-sociale, dal momento che le norme sulla dirigenza contenute negli artt. 13 e ss. del D.Lgs. n. 29 difetterebbero di quei caratteri di innovatività nell'ambito della vita economico-sociale e di tutela di un interesse unitario dello Stato, che caratterizzano le norme in questione.

2. — Anche la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, con ricorso del 22 dicembre 1993 (n. 82/93), in riferimento agli artt. 4, 8, nn. 1 e 16 dello statuto speciale, nonché dell'art. 76 della Costituzione, l'art. 13, terzo comma, del D.Lgs n. 29 del 1993, nel nuovo testo introdotto dall'art. 3 del D.Lgs n. 470 del 1993.

La Provincia, richiamando la propria competenza legislativa primaria in materia di ordinamento del personale, osserva che per giustificare un obbligo di adeguamento dell'ordinamento provinciale nei riguardi di tutti i principi sulla dirigenza contenuti nel capo II titolo II del D.Lgs n. 29 occorrerebbe ipotizzare che i principi in questione si configurino come norme fondamentali di riforma economico-sociale. Questa ipotesi sarebbe peraltro smentita, secondo la ricorrente, dallo stesso testo della norma impugnata, dal momento che l'equiparazione delle Regioni ordinarie con quelle speciali e con le Province autonome comporta che le seconde siano soggette agli stessi limiti derivanti dai «principi fondamentali» che vincolano le prime, in tal modo negandosi la distinzione tra competenza primaria e competenza concorrente.

Anche la Provincia di Trento ribadisce che il D.Lgs n. 470 del 1993, come il decreto n. 29, non poteva legittimamente porre nuove norme di riforma economico-sociale, dal momento che l'oggetto e i criteri della delega previsti dall'art. 2 della legge n. 421 precludevano tale potere al legislatore delegato. A conferma di tale conclusione si osserva che il legislatore delegante aveva già identificato, all'art. 2 della legge n. 421, le sole disposizioni da cui devono dedursi le norme di riforma economico-sociale vincolanti per le Regioni speciali e le Province autonome, mentre le disposizioni degli artt. da 14 a 29 del decreto n. 29, nel nuovo come nel vecchio testo, per il loro carattere specifico e di dettaglio, non potrebbero costituire norme fondamentali di riforma economico-sociale.

3. — Infine, anche la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso del 22 dicembre 1993 (n. 79/93), ha impugnato, in riferimento all'art. 4, n. 1 dello statuto speciale e all'art. 76 della Costituzione, l'art. 3, terzo comma, del D.Lgs n. 470 del 1993. La Regione, con argomentazioni analoghe a quelle espresse nei precedenti ricorsi delle due Province autonome, contesta la violazione della propria competenza esclusiva in materia di ordinamento del personale e dei principi di cui all'art. 2 della legge di delegazione n. 421 del 1992.

4. — In tutti i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili e infondate.

In prossimità dell'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato ha presentato due memorie. In esse si eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuto difetto di interesse, in relazione alla pubblicazione del D.Lgs n. 546 del 23 dicembre 1993 recante «ulteriori modifiche» al D.Lgs n. 29 del 1993. A giudizio dell'Avvocatura, quest'ultimo decreto legislativo, pur senza modificare la norma impugnata, verrebbe a incidere profondamente sui principi relativi alla dirigenza richiamati dall'art. 3 del D.Lgs n. 470 del 1993, determinando, di conseguenza, una sopravvenuta inammissibilità dei ricorsi.

Nel merito, l'Avvocatura osserva che la norma impugnata non intenderebbe collocare su un medesimo piano di rilevanza costituzionale le Regioni a statuto speciale, le Province autonome e le Regioni a statuto ordinario, ma si limiterebbe a richiamare tutti i diversi soggetti autonomi alla necessità di adeguare i propri ordinamenti alla nuova normativa, ciascuno nel rispetto delle proprie prerogative. In particolare, la proiezione della norma sugli ordinamenti delle ricorrenti sarebbe espressamente circoscritta al solo rispetto dei «principi», da intendersi come gli stessi principi di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 421 del 1992.

L'Avvocatura richiama, infine, la sentenza n. 359 del 1993 con la quale questa Corte, pronunciandosi sui ricorsi contro la legge n. 421 ed il D.Lgs n. 29, ha riconosciuto il potere dello Stato di formulare, in sede di riassetto della funzione dirigenziale, principi suscettibili di vincolare la sfera regionale.

5. — Anche le due Province autonome hanno presentato memoria per confutare le eccezioni prospettate dall'Avvocatura e insistere nelle tesi enunciate nei ricorsi.

In particolare, le Province rilevano che il sopravvenuto decreto n. 546 del 1993 non reca alcuna modificazione alla specifica norma impugnata e che, pertanto, esso non sarebbe tale da influire sul presente giudizio né sull'interesse delle ricorrenti allo stesso. Il giudizio verterebbe, infatti, non tanto sul contenuto della disciplina, quanto sulla pretesa statale di imporre alle Province un obbligo di adeguamento alle disposizioni del D.Lgs n. 29 del 1993, che non potrebbero comunque costituire norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Considerato in diritto

1. — I ricorsi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia impugnano la stessa disposizione legislativa con riferimento a profili sostanzialmente analoghi.

I giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con la stessa pronuncia.

2. — L'art. 2 della legge 21 ottobre 1993, n. 421, ha delegato il Governo ad emanare «uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione ed al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione», stabilendo i criteri direttivi, alcuni dei quali specificamente riferiti al settore della dirigenza (lett. *f* e *g*).

Lo stesso art. 2, al secondo comma, ha statuito testualmente che «le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione», mentre «i principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

In attuazione di tale delega è stato emanato il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 che, al capo II del titolo II, ha formulato un'ampia disciplina della dirigenza.

Il D. Lgs. n. 29 del 1993, all'art. 1, terzo comma, ha, tra l'altro, confermato la disposizione già posta nell'art. 2, secondo comma, della legge n. 421 del 1992, riconoscendo, da un lato, il valore di principi fondamentali, suscettibili di vincolare le Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, a tutte le disposizioni formulate nello stesso D. Lgs. n. 29 e, dall'altro, la natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale, in grado di vincolare le Regioni speciali e le Province autonome, soltanto ai principi desumibili dall'art. 2 della legge di delegazione n. 421 del 1992.

Ma, successivamente, il Governo, con il D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, ha adottato — ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 421 del 1992 — alcune disposizioni correttive del D.Lgs. n. 29, sostituendo l'originario testo dell'art. 13 dello stesso decreto — concernente l'individuazione delle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla dirigenza — con un nuovo testo, dove si è stabilito, al terzo comma, che «le Regioni a statuto ordinario, quelle a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti ai principi del presente capo» (cioè del capo II del titolo II dello stesso decreto legislativo n. 29).

Questa disposizione viene impugnata con i ricorsi in esame in quanto ritenuta lesiva: *a*) della competenza legislativa esclusiva spettante alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alla Regione Friuli-Venezia Giulia in tema di pubblico impiego, per avere la norma in questione indebitamente equiparato gli enti ricorrenti alle Regioni ordinarie e conferito il carattere di norme di riforma economico-sociale a disposizioni di dettaglio; *b*) dell'art. 76 della Costituzione, per avere la norma stessa violato i criteri direttivi della delega legislativa espressi nell'art. 2, secondo comma, della legge n. 421 del 1992.

La Provincia di Bolzano contesta altresì la violazione dell'art. 2, primo comma, del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 e dell'art. 107 dello statuto speciale, per avere la disposizione impugnata, dotata del valore di legge ordinaria, derogato alla disciplina posta mediante norme di attuazione in tema di adeguamento della legislazione provinciale alla legislazione statale.

3. — Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dello Stato con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 23 dicembre 1993, che, nel porre «ulteriori modifiche» al D.Lgs. n. 29 del 1993, avrebbe determinato, per il suo contenuto fortemente innovativo, una carenza di interesse rispetto ai ricorsi proposti avverso l'art. 3 del precedente D.Lgs. n. 470 del 10 novembre 1993.

L'eccezione non può essere accolta.

In proposito basti solo osservare che il D.Lgs. n. 546 del 1993 non ha introdotto alcuna innovazione, né formale né sostanziale, suscettibile di incidere sulla disposizione impugnata o di modificarne gli effetti. Né il carattere innovativo dei principi in tema di dirigenza introdotti con il D.Lgs. n. 546 rispetto a quelli in precedenza formulati sia nel D.Lgs. n. 29 che nel D.Lgs. n. 470 può assumere rilievo, dal momento che, nella specie, la controversia viene a investire non tanto il contenuto di tali principi quanto l'obbligo di adeguamento imposto dalla norma impugnata nei confronti sia delle Regioni a statuto speciale che delle Province autonome, determinando, di conseguenza, un livellamento nella posizione di tali enti rispetto a quella delle Regioni ordinarie.

4. — Nel merito i ricorsi sono fondati.

La modifica del terzo comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 29 del 1993 introdotta con l'art. 3 del D.Lgs. n. 470 del 1993 è incorsa nella violazione di uno dei principi espressi nella legge di delegazione, quale quello formulato nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 421 del 1992.

Con quest'ultima disposizione, infatti, la posizione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome — con riferimento ai vincoli derivanti dalla nuova disciplina in tema di pubblico impiego — è stata differenziata da quella delle Regioni a statuto ordinario, nel senso che, mentre nei confronti delle prime il carattere di «norme fondamentali di riforma economico-sociale» suscettibili di vincolare la competenza primaria di tali enti è stato attribuito soltanto ai principi desumibili dall'art. 2 della legge di delegazione, nei confronti delle seconde operano, invece, come «principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione» sia le disposizioni contenute nello stesso art. 2 della legge di delegazione sia quelle espresse nelle conseguenti leggi delegate. Distinzione, questa, attraverso cui si è inteso palesemente preservare il carattere esclusivo della competenza riconosciuta dagli statuti alle Regioni speciali ed alle Province autonome in tema di ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto.

Ma l'art. 3 del D.Lgs. n. 470 del 1993, nel sostituire il terzo comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 29 del 1993, ha cancellato tale distinzione imponendo, in tema di dirigenza, sia alle Regioni a statuto ordinario sia alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome l'identico obbligo di adeguare i propri ordinamenti ai principi desumibili dal capo II del titolo II del D.Lgs. n. 29. Con tale innovazione il vincolo di adeguamento imposto alle Regioni speciali ed alle Province autonome è stato, pertanto, aggravato, con una estensione del parametro dai principi desumibili dalla sola legge di delegazione anche ai principi, più dettagliati, desumibili dalla legge delegata: e questo in violazione del principio fissato in sede di delegazione dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 421, al cui rispetto il legislatore delegato era tenuto anche in sede di adozione delle disposizioni correttive di cui al quinto comma dello stesso articolo. Dal che la conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione.

L'eccesso di delega in cui è incorso il legislatore delegato non può, d'altro canto, non riflettersi anche in una lesione delle competenze spettanti, in tema di disciplina del pubblico impiego, sia alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4, primo comma, n. 1 dello statuto speciale di tale Regione (L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1), sia alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 8, primo comma, n. 1 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

L'art. 3 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, nella parte in cui ha sostituito l'art. 13, terzo comma, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, va, pertanto, dichiarato incostituzionale.

Restano assorbiti gli altri profili di censura enunciati nei ricorsi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), nella parte in cui ha sostituito il terzo comma dell'art. 13, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 384

Sentenza 7-10 novembre 1994**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Agricoltura - Regione Umbria - Viticoltura - Prescrizioni comunitarie sull'espianto e reimpianto dei vigneti e loro accrescimento - Contenimento dell'eccedenza nel settore vitivinicolo - Obiettiva elusione degli obblighi che incombono sullo Stato italiano in forza della sua appartenenza all'Unione Europea - Illegittimità costituzionale.****(Legge regione Umbria riapprovata con modifiche il 31 marzo 1994).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria riapprovata il 31 marzo 1994 avente per oggetto: «Integrazione della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 1 - Norme speciali per il reimpianto dei vigneti nelle zone di produzione a D.O.C. e/o D.O.C.G. dell'Umbria», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 19 aprile 1994, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 1994. Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il ricorrente, e gli avvocati Maurizio Pedetta e Alberto Predieri per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione e agli artt. 6 e 7 del regolamento CEE n. 822/87, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria (approvata una prima volta il 2 febbraio 1994, e poi riapprovata con modifiche, a seguito di rinvio commissariale, il 31 marzo 1994), che integra la legge regionale 25 gennaio 1993, n. 1 (Norme speciali per il reimpianto dei vigneti nelle zone di produzione a D.O.C. e/o a D.O.C.G. dell'Umbria). Detta legge consente di regolarizzare i nuovi impianti che i viticoltori abbiano effettuato prima dell'entrata in vigore della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 1, ponendosi così in contrasto con il regolamento CEE n. 822/87, sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare con l'art. 6 (che vieta ogni nuovo impianto di viti fino al 31 agosto 1996) e con l'art. 7, che subordina il reimpianto alla previa estirpazione di un vigneto di superficie equivalente. La legge regionale impugnata, anche nel testo riapprovato, non rispetta tale condizione, ad avviso del Presidente del Consiglio, ed elude l'art. 6 del citato regolamento, rendendo inadempiente lo Stato italiano rispetto agli obblighi comunitari.

2. — Si è costituita la Regione Umbria, eccependo l'inammissibilità della questione sotto vari profili.

La legge, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 marzo 1994 (deliberazione n. 545), presenta modifiche che non si riconducono al rinvio governativo; deve essere quindi considerata come legge «nuova», suscettibile di essere nuovamente rinviata, ma non impugnata dinanzi a questa Corte. A tal proposito, la resistente richiama l'attenzione sull'abbreviazione a sei mesi del termine per richiedere la regolarizzazione dei nuovi impianti (art. 1), e sulle modifiche introdotte dal Consiglio regionale, in sede di seconda deliberazione, all'art. 2, sull'estirpazione dei vigneti entro un anno.

Il secondo motivo d'inammissibilità consisterebbe nel fatto che la Presidenza del Consiglio dei ministri — prima nell'atto di rinvio e, poi, nel ricorso — contesta la violazione del citato regolamento comunitario. Ora, questa Corte — ricorda la Regione — ha chiarito che l'eventuale contrasto della norma interna con la norma comunitaria non dà luogo a questione di legittimità costituzionale: la norma comunitaria, estranea al sistema delle fonti interne, opera per forza propria, ed è inammissibile la questione di legittimità della norma nazionale che si sospetti in contrasto con quella comunitaria (si menzionano le sentt. nn. 115 del 1993 e 168 del 1991). Non vi sarebbe, inoltre, corrispondenza tra i motivi del rinvio e quelli del ricorso: in sede di rinvio si è contestata la violazione dell'art. 7 del regolamento comunitario, mentre nel ricorso si lamenta soprattutto la violazione dell'art. 6, e precisamente in ordine al divieto di nuovi impianti di viti fino al 31 agosto 1996.

Nel merito, il ricorso sarebbe comunque infondato, perché muove da un'errata interpretazione delle norme comunitarie. L'art. 6, citato, prevede una serie di deroghe con riguardo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), sì che gli Stati membri possono autorizzare nuovi impianti: ciò che spetta nell'ordinamento italiano alle regioni, competenti in materia di agricoltura.

L'art. 7 del regolamento prevede la possibilità del reimpianto, a condizione che si mantenga un equilibrio fra le superfici del nuovo impianto e quelle estirpate, al fine di impedire l'aumento dell'offerta di vini rispetto alla domanda: al le0123456789ABCDEFGHIJ legislatore comunitario — osserva la Regione — non interessa che l'estirpazione preceda necessariamente il reimpianto, come sostiene il Governo. La legge regionale impugnata, così come la n. 1 del 1993, che essa integra, non altera alcun equilibrio, e non contrasta, dunque, con le citate disposizioni del regolamento CEE.

3. — Nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura generale ha presentato memoria, soffermandosi, in particolare, sulle eccezioni di inammissibilità.

Le modifiche apportate alla legge in sede di riapprovazione concernono soltanto le parti investite dalla censura governativa, e anche la previsione del termine di un anno per effettuare l'estirpazione: deve considerarsi consequenzialmente interessata dal rinvio: se cade la possibilità della sanatoria-regolarizzazione dei nuovi impianti, installati senza la previa estirpazione dei vecchi, cadono i termini sia per presentare la domanda di regolarizzazione sia per l'estirpazione. L'eccezione sarebbe quindi priva di fondamento.

Quanto alla seconda eccezione, l'Avvocatura sottolinea come il contrasto tra le disposizioni della legge regionale e il regolamento comunitario non costituiscono l'oggetto diretto del giudizio: esso è il presupposto della denunciata violazione — da parte della legge regionale — delle norme costituzionali che pongono allo Stato l'obbligo di conformare il proprio ordinamento a quello comunitario.

Di fronte alla Comunità europea, lo Stato è responsabile delle violazioni del diritto comunitario, anche se derivino da normative regionali o comunali, o da comportamenti di soggetti estranei alla struttura statale (Corte di giustizia delle Comunità europee, sent. 27 marzo 1984); e il mantenere immutato, nella legislazione dello Stato membro, un provvedimento incompatibile con disposizioni del Trattato «crea una situazione di fatto ambigua» e costituisce «una trasgressione degli obblighi imposti dal Trattato» (Corte di giustizia delle Comunità europee, sent. 15 ottobre 1986). L'Avvocatura ritiene perciò non pertinente la giurisprudenza costituzionale indicata dalla Regione (in particolare, la sent. n. 115 del 1993): nel caso in esame, il parametro è la norma costituzionale che obbliga lo Stato a conformare il proprio ordinamento a quello comunitario (art. 11, in riferimento all'art. 117 della Costituzione), e il regolamento comunitario viene in gioco unicamente come «indice di non conformità».

Secondo la normativa comunitaria, il reimpianto — che è cosa diversa dal nuovo impianto — è condizionato alla previa estirpazione: l'esigenza di contenere eccedenze nel settore ben giustifica, infatti, la necessità della previa estirpazione, l'unico modo sicuro per assicurare che il reimpianto di vigneti costituisca mera compensazione rispetto a quelli già estirpati.

4. — La Regione Umbria insiste, in memoria, sull'eccezione di inammissibilità già illustrata, anche alla luce della recente ordinanza n. 391 del 1992. Il problema del contrasto tra la norma comunitaria direttamente applicabile e la norma interna incompatibile è di spettanza dei giudici interni; l'intervento della Corte si rende necessario soltanto nel caso (dalla stessa Corte definito «improbabile»: v. la sent. n. 170 del 1984) in cui le norme comunitarie violino i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale o i diritti inviolabili della persona umana, o quando la legge interna impedisca o pregiudichi la perdurante osservanza dei Trattati in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei loro principi (in proposito, si richiama la sent. n. 286 del 1986). Ove si dovesse ragionare diversamente (e, dunque, non già in termini di pluralità e distinzione tra ordinamenti, ma di gerarchia tra le singole fonti normative appartenenti a ordinamenti separati), si perverrebbe a conclusioni contraddittorie con l'orientamento che la Corte ha manifestato a

partire dalla già citata sentenza n. 170. Si dovrebbero individuare i criteri di gerarchia tra norme e stabilire, in ipotesi, quali siano i casi di prevalenza della norma comunitaria sulle norme interne. Una sistemazione di tal genere presupporrebbe, invero, l'accettazione della teoria monista dei rapporti tra l'ordinamento comunitario e l'ordinamento italiano, che la Corte ha mostrato con chiarezza di non accogliere, costruendo invece il rapporto del diritto comunitario con il diritto interno in termini di non applicazione del secondo rispetto al primo.

Fare dei regolamenti comunitari norme gerarchicamente sovraordinate alle leggi interne (quanto meno alle leggi regionali) significherebbe affermare che essi ricevono una particolare copertura dai trattati istitutivi della CEE e dall'art. 11 della Costituzione, anche quando non interferiscono nell'ordine della ripartizione costituzionale di competenze tra lo Stato e le Regioni. Ma ciò facendo, si tornerebbe, nella sostanza, a una teoria — quella dei regolamenti comunitari come norme interposte — che la Corte ha abbandonato, nel 1984, con la sent. n. 170. La possibilità di applicare il regolamento comunitario presupporrebbe, comunque, la verifica del contrasto tra la norma comunitaria e la legge regionale. Contrasto che si ritiene invece insussistente.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione e agli artt. 6 e 7 del regolamento CEE n. 822/87, come integrato dal regolamento CEE n. 1325/90, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria, approvata una prima volta il 2 febbraio 1994, e poi riapprovata con modifiche, a seguito di rinvio commissariale, il 31 marzo 1994 (Integrazione della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 1 — Norme speciali per il reimpianto dei vigneti nelle zone di produzione a D.O.C. e/o a D.O.C.G. dell'Umbria). La legge regionale eluderebbe le prescrizioni comunitarie sull'espianto e reimpianto dei vigneti e sul loro accrescimento, rendendo inadempiente lo Stato italiano rispetto agli obblighi comunitari, con conseguente elusione degli artt. 11 e 117 della Costituzione.

La Regione Umbria eccepisce l'inammissibilità del ricorso, perché la legge regionale riapprovata va considerata come «nuova», in quanto contiene modifiche che non possono ricondursi al rinvio commissariale; non vi sarebbe, poi, corrispondenza tra i motivi del rinvio e quelli del ricorso; e soprattutto il contrasto tra la normativa comunitaria, direttamente applicabile, e la normativa interna incompatibile non darebbe luogo a questione di legittimità costituzionale, ma a disapplicazione della norma interna incompatibile, da parte di tutti i soggetti competenti, giurisdizionali e amministrativi. Oltre alla sentenza n. 170 del 1984, la Regione richiama, nella giurisprudenza di questa Corte, le sentenze nn. 168 del 1991, 389 del 1989, 113 del 1985; l'ordinanza n. 391 del 1992; e, infine, la sentenza n. 115 del 1993.

2. — Va esaminata per prima questa eccezione d'inammissibilità che, sebbene sostenuta da argomenti di pregio, non può tuttavia accogliersi.

Senza voler qui porre in discussione la sentenza n. 170 del 1984 (che ha modificato la progressiva giurisprudenza, in base alla quale le disposizioni di legge nazionale contrarie al regolamento comunitario precedentemente emanato erano da ritenere costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 11 della Costituzione), si impone tuttavia una riflessione sulle implicazioni dell'obbligo di assicurare la conformità dell'ordinamento interno a quello comunitario, quale discende dall'art. 11 della Costituzione, nell'interpretazione che ne ha dato questa Corte, e sulle modalità di esercizio della potestà legislativa regionale nelle materie in cui opera la normativa comunitaria.

Va considerato che di fronte alla Comunità europea è lo Stato a essere responsabile delle violazioni del diritto comunitario, anche quando derivino dall'esercizio della potestà legislativa della Regione; e che il mantenimento, nell'ordinamento interno, di un provvedimento incompatibile con le disposizioni del Trattato — oltre a creare situazioni di fatto ambigue — è considerato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee quale trasgressione degli obblighi posti dal Trattato stesso. Per quanto, poi, attiene specificamente alle competenze regionali, questa Corte ha chiarito che esse sono suscettibili di operare solo ove i loro contenuti non risultino contrastanti con le discipline e i limiti introdotti dalla normativa comunitaria e dai conseguenti provvedimenti attuativi (nella giurisprudenza di questa Corte, v. da ult. la sent. n. 224 del 1994, nn. 5 e 8 del considerato in diritto).

Senza voler stabilire, qui, una gerarchia di norme (nella specie, tra il regolamento comunitario e la legge regionale), come teme la difesa della Regione, si tratta di verificare, nel presente giudizio, se il perfezionamento del procedimento legislativo regionale non determini l'introduzione, nel nostro ordinamento, di normativa obiettivamente contraddittoria con la preesistente normativa comunitaria. In questa prospettiva non appare pertinente il richiamo a precedenti decisioni di questa Corte, che hanno dichiarato l'inammissibilità della questione: la legge regionale impugnata non è ancora entrata in vigore, e correttamente il Presidente del Consiglio ha adito la Corte nella fase conclusiva dell'*iter* di formazione dell'atto normativo al fine di impedire, in radice, il rischio di inottemperanza agli

obblighi comunitari; le decisioni segnalate dalla Regione riguardano, invece, l'ipotesi della disapplicazione della norma interna, già vigente, ritenuta incompatibile con il regolamento comunitario.

Ora, una cosa è risolvere il problema del contrasto tra la norma comunitaria, direttamente applicabile, e quella interna vigente che risulti incompatibile, demandandone la soluzione ai giudici di merito; altra — e ben diversa — è la verifica di legittimità costituzionale delle deliberazioni legislative dei consigli regionali, che in pendenza dell'impugnativa promossa dal Governo innanzi al giudice delle leggi non possono completare l'iter formativo con la promulgazione, e acquisire efficacia con la pubblicazione. Né vale obiettare che l'ottemperanza agli obblighi comunitari — e, quindi, la salvaguardia dell'art. 11 della Costituzione — sarebbe seguita anche a una pronuncia d'inammissibilità, motivata in modo tale da precisare che le norme interne incompatibili con quelle comunitarie vanno comunque disapplicate da parte di tutti i soggetti pubblici (i giudici, e anche gli organi amministrativi: cfr., su quest'ultimo punto, la sentenza di questa Corte n. 389 del 1989, e Corte di giustizia delle Comunità europee, sent. 22 giugno 1989). Tale soluzione avrebbe determinato una grave incongruenza, e generato incertezze applicative: trattandosi di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, non vi è un giudice che, statuendo sul rapporto, dichiari la disapplicazione, e il destinatario delle prescrizioni della Corte (sulla necessaria applicazione del regolamento comunitario) sarebbe stata l'amministrazione regionale; nello stesso tempo, però, la normativa impugnata sarebbe stata promulgata, pur se ritenuta non applicabile, e dunque immessa nell'ordinamento giuridico dello Stato. Con evidente lesione del principio della certezza e della chiarezza normativa, ed elusione degli obblighi che incombono sullo Stato italiano, in particolare quello che attiene alla conformità dell'ordinamento interno a quello comunitario.

È dunque da ammettere l'impugnativa promossa dal Governo avverso la legge regionale, non ancora entrata in vigore, che si sospetti in contrasto con la normativa comunitaria. È appena il caso di aggiungere che non vale la reciproca: l'impugnativa della legge dello Stato da parte della Regione tocca un atto già in vigore, e il contrasto tra la norma interna e quella comunitaria potrà essere definito dai giudici di merito (sent. n. 115 del 1993).

3. — Vanno altresì disattese le ulteriori eccezioni mosse dalla resistente: la legge riapprovata non ha carattere di «novità», dato che le modifiche apportate in occasione della seconda deliberazione sono tutte inerenti alle norme censurate in sede di rinvio; né vi è apprezzabile «scostamento» tra i motivi del rinvio e quelli del ricorso, non essendo sufficiente — ove si guardi alla sostanza degli argomenti — il rilievo che in sede di rinvio ci si appella all'art. 7 del regolamento CEE, mentre il ricorso del Presidente del Consiglio fa leva sull'art. 6 dello stesso regolamento.

4. — Nel merito, il ricorso è fondato.

Il testo impugnato, anche nella seconda formulazione, prefigura una chiara elusione dei precetti introdotti dai citati regolamenti comunitari al fine di contenere le eccedenze nel settore vitivinicolo: la previa estirpazione non è un requisito accidentale del procedimento, ma «passaggio obbligato» per assicurare che il reimpianto dei vigneti sia tale da compensare le estirpazioni. La diversa disciplina «in sanatoria», qui in esame, rappresenta un'obiettiva elusione degli obblighi che incombono sullo Stato italiano in forza della sua appartenenza all'Unione europea ed è certo un caso di esercizio illegittimo della potestà legislativa regionale, che va dunque censurato alla luce degli artt. 11 e 117 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Umbria, approvata una prima volta il 2 febbraio 1994, poi riapprovata, con modifiche, a seguito di rinvio commissariale, il 31 marzo 1994 (Integrazione della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 1 - Norme speciali per il reimpianto dei vigneti nelle zone di produzione a D.O.C. e/o a D.O.C.G. dell'Umbria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 385

Sentenza 7-10 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Comune di Bologna - Dipendenti - Servizio militare prestato anteriormente al 30 gennaio 1987 - Ricostruzione della carriera - Corresponsione di maggiori trattamenti economici - Revoca di provvedimenti favorevoli ai dipendenti - Incidenza di particolare protezione contro l'eventualità di norme retroattive - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 455/1992) - Non fondatezza - Inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, terzo comma, prima e seconda parte).

(Cost., artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Preda Giuliano ed altro contro il Comune di Bologna, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

1. — Preda Giuliano e Dardari Raniero, dipendenti di ruolo del Comune di Bologna, proponevano ricorso giurisdizionale per ottenere l'applicazione del disposto dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata). Con sentenza n. 148 del 1991 il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna riconosceva ai ricorrenti il diritto alla ricostruzione della carriera, comprendendo il periodo di servizio militare svolto da entrambi, e condannava il Comune di Bologna al pagamento delle maggiori retribuzioni, in tal modo dovute, e al versamento dei relativi contributi previdenziali. La sentenza, ritualmente notificata, passava in giudicato e il Comune di Bologna riconosceva ai due dipendenti il periodo di servizio militare prestato.

2. — Con ricorso del maggio 1992, Preda e Dardari adivano nuovamente il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna per l'ottemperanza del giudicato derivante dalla già citata sentenza n. 148 dello stesso Tribunale, che nel conoscere della controversia ha sollevato in relazione agli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge n. 412 del 1991.

3. — Premesso che tale articolo costituisce norma interpretativa della disposizione di cui all'art. 20 della legge n. 958 del 1986, il giudice *a quo* ha osservato che l'inciso «comunque in godimento», contenuto nel comma 3, non distinguerebbe tra il caso in cui i benefici siano stati accordati a seguito di un'errata interpretazione del suddetto art. 20, da parte dell'amministrazione, e l'ipotesi in cui un tale riconoscimento sia invece intervenuto, come nella fattispecie in esame, per opera di una decisione giurisdizionale passata in giudicato.

Ad avviso del tribunale rimettente, la norma contenuta nella disposizione impugnata violerebbe i principi dell'intangibilità del giudicato, del diritto di difesa e della stessa funzione giurisdizionale, come deducibili dagli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione. Nè il caso risulterebbe risolvibile alla luce della decisione della Corte costituzionale n. 413 del 1988.

In quel caso, all'apparenza analogo, la Corte ritenne legittima la norma di cui all'art. 10, secondo comma, della legge n. 425 del 1984 che consentiva il riassorbimento, con la normale progressione economica e, se necessario, con detrazioni a carico dell'indennità di buonuscita, per quei magistrati che avevano conseguito trattamenti economici di maggior favore — rispetto al nuovo assetto retributivo stabilito dalla legge — in virtù di provvedimenti giudiziari passati in giudicato ancor prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. La sentenza n. 413 del 1988 e la successiva ordinanza n. 501 del 1991 avrebbero ben definito i limiti (e la tutela) del principio dell'intangibilità del giudicato, chiarendo che la possibilità di una interferenza del legislatore nella sfera giurisdizionale dev'essere relegata sul piano dell'assoluta eccezionalità e deve trovare la propria ragione giustificatrice in un «intento costituzionalmente legittimo» quale, nella specie, l'obiettivo di evitare il protrarsi di intollerabili effetti derivanti da pregresse disparità di trattamento. Solo in tal modo troverebbe giustificazione l'invasione della sfera giurisdizionale, quel *vulnus* al basilare principio del nostro ordinamento, cardine dello Stato di diritto, consistente nel principio della divisione dei poteri.

Nel caso in esame, non sarebbe dato scorgere alcuna superiore e generale finalità perequativa, tendente a eliminare evidenti e diffusi privilegi. Le ragioni dell'intervento legislativo, apparentemente interpretativo, sarebbero infatti da ricercare in una manovra correttiva di bilancio dovuta a una non calcolata previsione di spesa da parte del legislatore nell'approvare l'art. 20 della legge n. 958 del 1986; ma tanto non potrebbe legittimare la vanificazione del fondamentale principio di salvaguardia del giudicato. In caso contrario, il potere legislativo avrebbe sempre una giustificazione per ingerirsi nell'esercizio della funzione giurisdizionale, sostenendo ragioni di politica della spesa pubblica, più o meno fondate, che non rientrano tra le finalità generali cui è informata la Costituzione e che pongono solo un limite all'esercizio del potere legislativo alla cui osservanza si può diversamente ovviare.

La norma, inoltre, svuoterebbe del tutto i giudicati precedenti, ponendosi oggettivamente in contrasto con le già citate decisioni nn. 413 del 1988 e 501 del 1991. In ragione dell'art. 7, comma 3, della legge in esame, non residuerebbe invero ai ricorrenti alcun tipo di beneficio, neppure sotto forma di riassorbimento attraverso nuove e generali previsioni migliorative, come sarebbe invece avvenuto per la categoria dei magistrati. Lo svuotamento del contenuto del giudicato sarebbe, qui, del tutto ingiustificato, anche perché la sentenza n. 455 del 1992 — nel respingere l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 7, comma 1, della stessa legge n. 412 — ha testualmente affermato che: «non risultano lesi i giudicati formati precedentemente, né sono vulnerate le attribuzioni giudiziarie, in quanto il legislatore ha agito su un piano diverso da quello del giudice». Si tratterebbe perciò di ragioni che se sono sussistenti con riguardo alla norma contenuta nel comma 1, sarebbero carenti con riferimento a quella di cui al comma 3. Detta norma, infatti, non si limiterebbe a operare sul piano delle fonti, ma caducherebbe i rapporti precedenti, ancorché «esauriti» e definiti con sentenze passate in giudicato. La norma in questione si porrebbe in contrasto con gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione (v. sent. n. 155 del 1990) qualora venisse a ledere il giudicato già formato o fosse intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso. Al contrario, le norme interpretative opererebbero «sul piano delle fonti» e non escluderebbero né comprimerebbero «la tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche di cui il soggetto è titolare».

La questione sarebbe pertanto rilevante per la parte in cui l'art. 7, comma 3, della legge n. 412 del 1991 non fa salvi i trattamenti in godimento a seguito di pronunce giurisdizionali passate in giudicato.

4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza, osservando che — sulla base della sentenza della Corte n. 455 del 1992 — la norma impugnata avrebbe connotazione di norma interpretativa volta a eliminare i dubbi insorti circa le modalità di applicazione dell'art. 20 della già citata legge n. 958 del 1986. La Corte ha infatti ritenuto conforme a Costituzione l'art. 7, comma 1, della legge n. 412 del 1991, che aveva precisato — riguardo al trattamento economico e di fine rapporto — la valutabilità, senza oneri per il dipendente, del servizio militare prestato a decorrere soltanto dalla data di entrata in vigore della legge n. 958 e non per il periodo anteriore a tale termine, come da alcune decisioni giurisprudenziali.

L'intervento legislativo si sarebbe reso necessario in ragione degli oneri finanziari che — stabiliti dall'art. 52 della legge n. 958 in ottanta miliardi annui — sarebbero lievitati a mille miliardi per la generalità dei pubblici dipendenti

interessati. Il comma 3, dell'art. 7, della legge n. 412, adeguandosi alla razionalizzazione operata dal comma 1, avrebbe stabilito la cessazione dei maggiori trattamenti per coloro che — esclusi dalla portata temporale della norma — ne avrebbero «comunque» beneficiato, stabilendo altresì il recupero sui miglioramenti futuri. La norma avrebbe pertanto eliminato una palese e ingiustificata disparità di trattamento. Essa sarebbe conforme a Costituzione per aver evitato — assicurando la perequazione — il protrarsi di intollerabili effetti derivanti da pretese di disparità; e sarebbe ragionevole anche con riguardo allo scopo perseguito dal legislatore di rendere compatibile il beneficio con la gravosa situazione di bilancio, in ossequio all'art. 81 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — Viene all'esame della Corte, per la questione di costituzionalità dell'art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), nella parte in cui non fa salvi i trattamenti in godimento (consistenti nella valutazione del periodo di servizio militare prestato anteriormente al 30 gennaio 1987 — data di entrata in vigore della legge n. 958 del 1986 — a fini retributivi e previdenziali, senza oneri per il dipendente) conseguenti a pronunce giurisdizionali passate in giudicato.

Anche se il giudice rimettente ha impugnato l'intero comma 3 dell'art. 7 citato non può non leggersi, al suo interno, l'esistenza di due parti, logicamente e sintatticamente distinguibili: una prima, che si limita a prevedere la cessazione della corresponsione dei «maggiori trattamenti comunque in godimento»; una seconda, che stabilisce il riassorbimento delle «somme già erogate» in conto dei futuri miglioramenti.

2. — La questione è sorta in un giudizio per l'ottemperanza del giudicato, cui l'amministrazione comunale aveva in un primo tempo dato esecuzione e poi, in ossequio alla prima parte del comma 3 citato, revocando il provvedimento favorevole ai dipendenti in precedenza adottato. È allora di tutta evidenza la rilevanza soltanto della prima parte della disposizione impugnata: l'amministrazione, infatti, non ha disposto alcun riassorbimento delle somme in precedenza corrisposte, limitandosi alla revoca del provvedimento adottato per i due dipendenti.

La seconda parte della disposizione impugnata, riguardante un diverso tipo di provvedimenti non ancora adottati dall'amministrazione, non ha trovato sostanzialmente ingresso nel giudizio *a quo* e, di conseguenza, non può trovarlo nel giudizio instaurato per la risoluzione dell'incidente di costituzionalità.

Del resto il rimettente non si è affatto premurato di motivare in ordine alla rilevanza della norma così indicata. Per tale aspetto la questione sollevata è, dunque, inammissibile.

3. — È invece pienamente ammissibile la questione con riferimento alla sola prima parte della disposizione, quella riguardante la cessazione della corresponsione dei «maggiori trattamenti comunque in godimento», poiché — come s'è detto — un tale provvedimento è stato adottato dalla civica amministrazione di Bologna e, proprio in ragione di esso, è stato instaurato il giudizio principale.

4. — Nel merito, tuttavia, la questione è infondata.

Questa Corte ha di recente ribadito che — per i diritti di natura economica connessi al rapporto di pubblico impiego — non è dato desumere una particolare protezione contro l'eventualità di norme retroattive, salvo il limite del principio generale di ragionevolezza (sent. nn. 153 e 6 del 1994). E nella specie il legislatore, nello stabilire l'immediata cessazione dei «maggiori trattamenti comunque in godimento» (sia per interpretazione dell'amministrazione, sia per decisione del giudice), ha operato analogamente a quelle situazioni già ritenute legittime, con le sentenze di questa Corte sopra ricordate, prendendo atto di una situazione di fatto, creatasi nello spazio temporale intercorso fra l'entrata in vigore delle leggi nn. 958 del 1986 e 412 del 1991. Quest'ultima, con il comma 1, dell'art. 7, ha inteso fornire una interpretazione autentica di quell'altra ritenuta pienamente legittima con la sentenza n. 455 del 1992. Né si può seriamente dubitare della rispondenza a ragionevolezza di questo ulteriore intervento, ex comma 3, pienamente compatibile con la natura interpretativa della disposizione introdotta dal comma 1 dell'art. 7 citato; e non si può far prevalere il «giudicato» sugli equilibri cui conduce il canone del bilanciamento dei valori costantemente applicato da questa Corte. Tale prevalenza provocherebbe, infatti, disparità di trattamento fra dipendenti che hanno svolto il servizio militare nello stesso periodo temporale e infrangerebbe l'armonia del criterio già utilizzato o il «fluire del tempo» che questa Corte giudica idoneo metro differenziatore delle situazioni soggettive (cfr. sent. n. 455 del 1992).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, prima parte, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, seconda parte, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1219

N. 386

Ordinanza 7-10 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - I.R.Pe.F. - Indennità premio di servizio I.N.A.D.E.L. e indennità di buonuscita E.N.P.A.S. - Identico trattamento tributario - *Ius superveniens*: legge 26 settembre 1985, n. 482 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Rimini sul ricorso proposto da Rinaldo Ripa contro l'Ufficio Imposte Dirette di Rimini, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella-camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Rimini, sul ricorso proposto da Ripa Rinaldo avverso il silenzio-rifiuto in ordine alla sua istanza rivolta ad ottenere il rimborso della imposta Irpef sulla liquidazione della indennità premio di servizio Inadel, corrispostagli nel mese di dicembre del 1982, e della indennità di buonuscita Enpas, corrispostagli in data 4 luglio 1983, con ordinanza del 6 aprile 1984, pervenuta alla Corte solo in data 3 marzo 1994 (R.O. n. 131 del 1994), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), e 46, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), i quali sottopongono ad identico trattamento tributario l'indennità di anzianità e quelle di previdenza in quanto redditi soggetti a tassazione separata;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le predette norme violerebbero l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, che, nel sottoporre a tassazione separata «le indennità spettanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato», si riferirebbe alle sole che traggono origine direttamente da detto rapporto — in particolare, alla indennità di anzianità — le quali, avendo natura di retribuzione differita, si diversificano rispetto alla indennità di buonuscita e alla indennità premio di servizio, che hanno funzione previdenziale;

che per le stesse ragioni il collegio remittente ravvisa altresì nella normativa impugnata un contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'assoggettamento ad identico trattamento tributario di due tipi di indennità aventi natura e funzioni differenti;

Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di remissione, è intervenuta la legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), che ha modificato la regolamentazione della materia, introducendo un nuovo meccanismo di tassazione delle indennità di fine rapporto, cui è stato dato dal legislatore effetto retroattivo;

che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice *a quo* per il riesame della rilevanza della questione alla stregua dello *ius superveniens*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Rimini.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1220

n. 387

Ordinanza 7-10 novembre 1994

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 338 del 19 luglio 1994.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI; prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 338 del 19 luglio 1994;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nella sentenza n. 338 del 19 luglio 1994, che, nel secondo capo del dispositivo, non contiene, accanto all'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, anche l'art. 8 dello stesso decreto legislativo, come indicato nel punto 6 del *Considerato in diritto*;

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che l'errore materiale occorso nella sentenza n. 338 del 19 luglio 1994 sia corretto nel modo che segue: nel secondo capo del dispositivo, le parole «dell'art. 3, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede» sono sostituite dalle seguenti: «degli artt. 3, secondo comma, e 8 dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevedono».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1221

N. 388

Ordinanza 7-10 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso abitativo - Rilascio - Esecuzione dei provvedimenti in materia - Cause di priorità nell'esecuzione del titolo - Assistenza della forza pubblica - Condizioni - Parere di apposita commissione provinciale - Identica questione già dichiarata inammissibile dalla Corte con sentenza n. 282/1994 - Difetto del nesso di strumentalità tra la soluzione della questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio principale - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 dicembre 1988, n. 551, artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1989, n. 61).

(Cost., artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1989, n. 61, promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994 dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, nel procedimento civile vertente tra Vincenzo Pisapia e Amedeo Siani, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Vincenzo Pisapia nei confronti di Amedeo Siani per accertare l'inadempimento del conduttore, sopravvenuto alla scadenza del contratto di locazione ad uso di abitazione, e conseguire quindi la priorità nell'esecuzione del titolo di rilascio, il Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1989, n. 61;

che le disposizioni censurate, nel disciplinare l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso di abitazione, prevedono: che il locatore, con ricorso al pretore competente, può chiedere l'accertamento della sussistenza di cause di priorità nell'esecuzione del titolo (art. 2); che l'assistenza della forza pubblica avvenga secondo criteri stabiliti dal prefetto entro un periodo non superiore a 48 mesi (termine prorogato di ulteriori 24 mesi, da ultimo con l'art. 17 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601) con decorrenza non successiva al 1° gennaio 1990, con priorità di esecuzione per i titoli relativi, tra l'altro, a conduttori che siano divenuti inadempienti (art. 3); che, nel fissare questi criteri, il prefetto si avvale di un'apposita commissione provinciale, che esprime il proprio parere tenendo conto della generale situazione abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario (artt. 4 e 5);

che il giudice rimettente dubita del contrasto di queste disposizioni con gli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, perché il titolo esecutivo sarebbe in concreto ineseguibile per la mancata concessione della forza pubblica per assistere l'ufficiale giudiziario nelle operazioni di rilascio; inoltre il locatore vedrebbe compresso il suo diritto, quale proprietario, a rientrare in possesso dell'immobile e sarebbe così privato della tutela giurisdizionale, mentre la determinazione amministrativa sull'uso della forza pubblica rappresenterebbe una ingerenza nella sfera giudiziale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione;

Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso giudice rimettente nel corso di un analogo procedimento di accertamento dell'esistenza di una delle cause di priorità nell'esecuzione del titolo, è già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 282 del 1994;

che anche in questo giudizio difetta il nesso di strumentalità necessaria fra la soluzione della questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio principale, in quanto il dubbio prospettato dal giudice rimettente non investe lo specifico e delimitato procedimento diretto a stabilire se sussista o meno una causa di priorità nell'esecuzione del titolo, ma riguarda la disciplina complessiva dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei criteri di concessione dell'uso della forza pubblica, la quale attiene a fasi che precedono e che seguono il procedimento incidentale, del quale il giudice stesso era investito;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1989, n. 61, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1222

n. 389

Ordinanza 7-10 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Amministrazione delle poste e telecomunicazioni - Dipendenti - Ex combattenti e categorie equiparate - Anzianità convenzionale - Diritto alla fruizione - Computo ai fini retributivi - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 153/1994 e manifestamente infondata e manifestamente inammissibile con ordinanze nn. 299 e 351 del 1994 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIÀNIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Filippone Vincenzo contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ed altra, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che Vincenzo Filippone, orfano di guerra, dipendente dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, ha chiesto, con ricorso diretto al Tribunale amministrativo regionale della Liguria, la declaratoria del diritto a fruire del beneficio dell'anzianità convenzionale, attribuito agli ex combattenti e categorie equiparate, dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati), nonché il computo di detta anzianità nella determinazione della retribuzione, ricostruita sulla base di disposizioni di carattere generale, quali quelle contenute negli accordi nazionali di lavoro;

che, nella specie, non trovava rispondenza il divieto di applicazione per più di una volta dei benefici combattentistici, stabilito dall'art. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione e integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), circoscritto soltanto all'ipotesi di modificazione della situazione di carriera;

che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) la quale, all'art. 4, comma 5, ha stabilito non doversi procedere — in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale — al computo delle maggiori anzianità di cui alla legge n. 336 del 1970, con il conseguente riassorbimento degli eventuali maggiori trattamenti già in godimento;

che il TAR della Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità di detta norma, in quanto — se non vi ostasse il disposto dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992 — il ricorso andrebbe accolto in ossequio a una concorde e consolidata giurisprudenza amministrativa;

che in base alla cennata giurisprudenza l'anzianità di servizio attribuita agli ex combattenti (e categorie equiparate) dalla legge n. 336 del 1970 non differirebbe dall'anzianità derivante dal servizio effettivamente prestato e spiegherebbe i suoi effetti anche nel computo delle retribuzioni da rideterminare in forza di nuovi accordi nazionali di lavoro;

che la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, perché avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa condizione di ex combattenti (e categorie equiparate), essendosi accordato ad alcuni e negato ad altri il beneficio;

che la denunciata disparità non potrebbe dirsi sanata per effetto della disposizione che stabilisce il riassorbimento dei maggiori trattamenti in godimento da parte di taluni, atteso che la situazione di eguaglianza potrebbe ristabilirsi, non senza incertezze, in un arco di tempo ampio e consistente;

che la sostituzione del legislatore all'interprete attraverso l'emanazione di una norma simulata come interpretativa, ma in realtà abrogativa con efficacia retroattiva, sarebbe viziata, perché interferirebbe nell'esercizio delle funzioni attribuite a un altro potere costituzionale tanto da poter configurare uno sviamento strumentale della funzione legislativa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza.

Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la questione, con la sentenza n. 153 del 1994, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 299 del 1994, e manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 351 del 1994;

che, non risultano nuovi profili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 390

*Ordinanza 7-10 novembre 1994***Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 61 del 24 febbraio 1994.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza 24 febbraio 1994, n. 61;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ravvisata la necessità della correzione di errore materiale occorso nella redazione della sentenza n. 61 del 1994;

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE***Dispone che nella sentenza 24 febbraio 1994, n. 61, sia così corretto il seguente errore materiale: nel terzo periodo del punto 5 del Considerato in diritto, le parole «locale subordinazione» sono sostituite con le parole «leale collaborazione».**Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.**Il Presidente:* CASAVOLA*Il redattore:* VARI*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1224

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 661

*Ordinanza emessa il 12 agosto 1994 dal pretore di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Vannini Graziano e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Trattamenti di disoccupazione - Indennità di mobilità (dovuta in seguito a licenziamento collettivo) - Esclusione, per titolari di pensione o di assegno di invalidità, senza la possibilità, già riconosciuta prima del d.-l. n. 478/1992 e poi ripristinata con il d.-l. n. 40/1994, di optare per il trattamento più favorevole - Mancata previsione della possibilità di conguaglio nel caso che il trattamento di pensione sia di importo inferiore a quello della indennità di mobilità - Incidenza sul principio di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5; d.-l. 12 febbraio 1993, n. 31, art. 5; d.-l. 10 marzo 1993, n. 57, art. 6, sesto comma; d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, settimo comma, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Il pretore dott. Federico Governatori a scioglimento della riserva ha emesso la seguente ordinanza nella causa r.g.l. n. 3496/1993 promossa da Vannini Graziano (avv. M. Vaggi) contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (avv. A. Acquaviva).

Oggetto: indennità di mobilità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. — Graziano Vannini, invalido civile avviato ed assunto al lavoro ai sensi della legge n. 482/1968 dalla S.p.a. ILM-IPS come operaio, deducendo di avere cessato di lavorare il 30 novembre 1992 come tutti gli altri dipendenti della impresa a seguito di un accordo sindacale che ne aveva previsto il licenziamento ed il collocamento in mobilità;

deducendo di essere titolare di una pensione di invalidità dell'importo di L. 291.430 mensili alla data del gennaio 1991, di cui era stato sospeso il pagamento nel periodo del rapporto di lavoro;

deducendo che la domanda presentata il 10 dicembre 1992 per ottenere la indennità di mobilità era stata respinta dall'I.N.P.S. con lettera in data 8 aprile 1993 per il periodo successivo al 15 dicembre 1992 ai sensi del d.-l. 11 dicembre 1992, n. 478, per la ragione che egli era titolare della pensione di invalidità e che ciò rendeva la indennità di mobilità incompatibile;

deducendo di avere maturato il diritto alla indennità di mobilità a decorrere dalla data del licenziamento, e pertanto che non gli poteva essere applicata con effetto retroattivo la incompatibilità disposta dopo tale data, in base al principio della irretroattività delle norme e per la interpretazione del combinato disposto degli artt. 6 e 11 della legge 19 luglio 1993, n. 263 (che aveva convertito in legge il d.m. 20 maggio 1993, n. 148), per cui la efficacia delle disposizioni introdotte aveva decorrenza dall'11 maggio 1993, con la abrogazione di quanto previsto dal decreto-legge 12 dicembre 1992, n. 478 non convertito in legge;

deducendo in via subordinata, ove non fosse stata accolta la interpretazione delle norme da lui invocata, che doveva essere sollevata la questione di legittimità costituzionale delle norme che introducevano la incompatibilità tra la pensione diretta e la indennità di mobilità, in quanto non ne prevedevano alcuna possibilità di conguaglio;

ciò produceva per il periodo di durata della indennità di mobilità una rilevante differenza di trattamento economico tra i lavoratori beneficiari della indennità di mobilità e coloro i quali, come Vannini, fossero titolare di una pensione inferiore alla indennità di mobilità, che non potevano più ottenere tale trattamento migliore della pensione;

deducendo che tale normativa, che non prevedeva alcun conguaglio a favore dei titolari di pensioni I.N.P.S. di importo inferiore, ledava le norme e i principi di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con ingiusto ed irrazionale svantaggio dei lavoratori titolari di pensione di invalidità;

questo ed altro premesso, con ricorso del 30 agosto 1993 ha presentato le conclusioni che si trascrivono di seguito:

«Si chiede che il pretore di Bologna, giudice del lavoro, in accoglimento del presente ricorso, voglia, in via principale dichiarare tenuto e condannare l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del suo presidente legale rappresentante, a corrispondere al ricorrente le quote di indennità di mobilità successive al 15 dicembre 1993, e sino all'8 dicembre 1994 (in subordine sino al 15 maggio 1993). Con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, I.V.A. e 2% C.P.C. inclusi.

In via subordinata: dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993, convertito con legge n. 236 del 19 luglio 1993 nella parte in cui prevede che la indennità di mobilità è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, per contrasto con gli artt. 3, 38, primo e secondo comma, della Costituzione e, per l'effetto sospendere il giudizio a trasmettere gli atti alla Corte costituzionale».

2. — L'I.N.P.S. si è costituito: ha sostenuto la infondatezza in diritto della domanda principale del ricorrente alla stregua della interpretazione da dare alle norme, in quanto la legge 19 luglio 1993, n. 236 aveva confermato la validità degli atti e dei provvedimenti adottati in base ai decreti legge menzionati e ne aveva fatto salvi per gli effetti prodotti.

L'I.N.P.S. ha sostenuto inoltre la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale

I. — Allo stato degli atti la domanda principale dovrebbe essere respinta.

1.1. — Il ricorrente è stato licenziato il 30 novembre 1992; ha ottenuto dall'I.N.P.S. l'indennità di mobilità per il periodo dall'8 al 14 dicembre 1992, per l'importo complessivo di L. 275.072.

Non gli è stato corrisposto altro in quanto l'istituto ha dato applicazione al d.-l. 11 dicembre 1992, n. 478, con effetto dal 15 dicembre, e alle successive disposizioni con efficacia di legge, che hanno preveduto la incompatibilità tra l'indennità di mobilità e la pensione dell'I.N.P.S.; leggi che sono state nell'ordine le seguenti:

1) Art. 5 del d.-l. 11 dicembre 1992, n. 478.

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato».

2) Art. 5 del d.-l. 12 febbraio 1993, n. 31.

Tale norma ha contenuto identico alla precedente, tranne per quanto riguarda i trattamenti di pensione anticipata; ciò che non riguarda la materia della controversia.

3) Art. 6, sesto comma, del d.-l. 10 marzo 1993, n. 57, dal contenuto identico all'art. 5 del d.-l. 12 febbraio 1993, n. 31.

4) Art. 6, settimo comma, del d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, dal contenuto identico all'art. 5 del d.-l. n. 31/1993.

L'art. 11 di tale decreto stabilisce l'efficacia delle proprie disposizioni dalla data dell'11 maggio 1993.

5) La legge 19 luglio 1993, n. 236 dispone la conversione in legge del d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, senza modificazioni che riguardino l'art. 6, settimo comma.

La legge così dispone per quanto riguarda i decreti legge ora ricordati.

«Art. 1, n. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del d.-l. 10 marzo 1993, n. 57.

3) Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del d.-l. 5 gennaio 1993, n. 1.

4) Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 dicembre 1992, n. 472 e 1° febbraio 1993, n. 26.

5) Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 ottobre 1992, n. 398, 11 dicembre 1992, n. 478 e 12 febbraio 1993, n. 31».

1.2. — In base a questa sequenza di disposizioni con efficacia di legge dovrebbe escludersi l'accoglimento della domanda del ricorrente; egli, in quanto titolare di pensione di invalidità, non ha diritto alla indennità di mobilità dalla data di entrata in vigore del d.-l. 11 dicembre 1992, n. 478.

La questione di legittimità costituzionale

2. La rilevanza della questione.

Quanto si è detto finora costituisce il manifesto presupposto della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata nella controversia.

3. — La non manifesta infondatezza della questione.

La questione non è manifestamente infondata.

In effetti, come è stato dedotto ed argomentato nel ricorso, il ricorrente quale titolare di una pensione di invalidità riconosciutagli nel 1970 ha avuto diritto ed ha percepito per il periodo di durata della indennità di mobilità una somma inferiore all'importo della stessa indennità, quale è stata invece riscossa dai suoi compagni di lavoro collocati insieme a lui in mobilità.

Tale diversità di trattamento economico per il periodo della mobilità, in mancanza di ogni disposizione sulla possibilità di conguaglio tra la pensione e l'indennità di mobilità, sembra ledere il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

In proposito va fatto riferimento alla situazione del lavoratore invalido che usufruisca di una pensione dell'importo inferiore alla misura della indennità di mobilità.

Per tale situazione si deve avere riguardo alla particolare tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione per i lavoratori inabili e invalidi.

Naturalmente compete alla Corte costituzionale di decidere se tale diversità di trattamento che riguarda lavoratori invalidi con una pensione di importo inferiore a quello dell'indennità di mobilità ricevuta dai compagni di lavoro possa essere considerata razionale e compatibile con i principi costituzionali ricordati.

Sicuramente la questione sollevata non è manifestamente infondata; ciò che è quanto è sufficiente perché essa venga rimessa al giudizio della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Solleva la questione della legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.-l. 11 dicembre 1992, n. 478, dell'art. 5 del d.-l. 12 febbraio 1993, n. 31, dell'art. 6, sesto comma, del d.-l. 10 marzo 1993, n. 57, dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, e della legge 19 luglio 1993, n. 236, nella parte in cui dispongono la incompatibilità tra l'indennità di mobilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, senza prevedere la possibilità di conguaglio nel caso che il trattamento di pensione sia di importo inferiore a quello della indennità di mobilità, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti del giudizio, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 12 agosto 1994

Il pretore: GOVERNATORI

N. 662

— *Ordinanza emessa il 20 agosto 1994 dal pretore di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Martini Gabriella e l'E.N.P.A.V.*

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (E.N.P.A.V.) - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza obbligatoria - Violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra veterinari dipendenti (sui quali viene a gravare un doppio obbligo previdenziale) e veterinari liberi professionisti (tenuti a pagare solo i contributi all'E.N.P.A.V.) - Incidenza sui principi della capacità contributiva previdenziale e della certezza del diritto dei cittadini lavoratori - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 123/1988, 155/1990 e 39/1993.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 53).

IL PRETORE

Il pretore dott. Federico Governatori a scioglimento della riserva ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella causa r.g.l. n. 649/1994 promossa da Martini Gabriella (avv. Paolo Martini e dott. proc. Alessandro Martini) contro l'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari.

Oggetto: contributi.

1. — La ricorrente, deducendo di essere medico veterinario, iscritta all'albo e di svolgere attività professionale solo come dipendente della U.S.L. n. 23 di Imola;

deducendo di aver domandato la cancellazione della iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.) il 28 settembre 1991 dopo la legge 12 aprile 1991, n. 136;

deducendo che l'E.N.P.A.V. le aveva chiesto nel gennaio 1994 di pagare dei contributi dal 1991 secondo quanto disposto all'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 («Interventi correttivi di finanza pubblica»);

deducendo di contestare il fondamento della pretesa dell'E.N.P.A.V. e la legittimità costituzionale della norma citata;

con ricorso depositato il 28 febbraio 1994 ha presentato le domande che si trascrivono di seguito: «Piaccia all'ill.mo pretore adito, *contrarius reiectis*, previa, se ritenuta ammissibile e rilevante, proposizione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993;

1) dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all'E.N.P.A.V. a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, né maturati, né maturandi, avendo la stessa presentato rinuncia all'iscrizione all'ente stesso;

2) autorizzare sequestro speciale ai sensi dell'art. 687 del c.p.c. su L. 4.668.860 che la ricorrente mette all'uopo a disposizione.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio in caso di resistenza».

2. — L'E.N.P.A.V. non si è costituito in giudizio.

3. — Respinta la richiesta di sequestro liberatorio il pretore accoglie la eccezione di legittimità costituzionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La rilevanza delle eccezioni di illegittimità costituzionale

1. — La questione di legittimità costituzionale è sicuramente rilevante ai fini della decisione della controversia.

Infatti, come si ricava anche dalla lettera inviata dall'E.N.P.A.V. alla ricorrente, l'ente fonda la richiesta di pagamento di contributi sulla norma dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge, il cui testo integrale è stato trascritto.

Per quanto possa apparire discutibile e contestabile giuridicamente la qualificazione attribuitasi di essere una disposizione interpretativa della precedente norma di cui all'art. 24, secondo comma, della legge 12 aprile 1991 (che aveva abrogato l'obbligo per tutti i veterinari iscritti agli albi della iscrizione anche all'E.N.P.A.V.), e ciò anche sotto il profilo della applicazione che compete al giudice ordinario, sta il fatto che la disposizione normativa nella sua seconda frase sancisce la nullità dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'E.N.P.A.V. nei confronti dei veterinari che avessero rinunciato alla iscrizione, alla stregua della norma che l'ente dichiara di voler interpretare in senso restrittivo e con efficacia retroattiva.

In sostanza la dichiarazione legislativa di nullità delle cancellazioni potrebbe avere come conseguenza la inefficacia delle stesse, e di far rivivere a carico dei veterinari gli obblighi che derivano dalla loro iscrizione alla Cassa, a partire dal pagamento del contributo dovuto anche da coloro che non esercitano la libera professione.

Per quanto la costruzione della fattispecie normativa appaia giuridicamente contorta e farraginosa, la norma si impone come tale ai cittadini ed al giudice, che potrebbe doverne dare la applicazione di cui è stata fatta richiesta alla ricorrente dall'E.N.P.A.V.

In sostanza il giudice non si può sottrarre alla applicazione della legge, così come redatta. Egli può solo — nel caso — valutarne e rilevarne la sospetta illegittimità costituzionale, quale in questo giudizio è stata eccepita dai ricorrenti; e constatare come tale aspetto del problema sia decisivo e perciò rilevante ai fini della decisione della controversia.

La non manifesta infondatezza della questione

1. — I precedenti normativi.

Per deliberare il merito della questione è opportuno riportare integralmente le norme che regolano la materia.

1.1. — L'art. 2, secondo comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1352 («Riordinamento dell'E.N.P.A.V.») così dispose: «L'iscrizione all'E.N.P.A.V. è obbligatoria per tutti i veterinari di età inferiore agli anni sessantacinque, iscritti negli albi professionali, compilati e tenuti dagli ordini provinciali».

1.2. — L'art. 24 della legge 12 aprile 1991, n. 136 («Riforma dell'E.N.P.A.V.») dopo aver sancito l'obbligatorietà della iscrizione all'ente degli iscritti agli albi che esercitassero la libera professione, ha fissato al secondo e terzo comma le seguenti disposizioni:

«2. — Sono iscritti facoltativamente all'ente, oltre agli assicurati che si trovano nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2, gli iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

3. — L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità dell'art. 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114».

1.3. — L'art. 32 della stessa legge così ha disposto: «1. — A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il secondo comma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357».

1.4. — L'art. 11, quarto comma, così dispone: «4. — Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti all'ente e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare all'ente un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue».

2. — La norma impugnata.

L'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 «Interventi correttivi di finanza pubblica» la cui applicazione è oggetto del presente giudizio è del seguente tenore:

«Art. 11 (*Previdenza e assistenza*).

26. La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (E.N.P.A.V.) non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente nei confronti dei veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto. Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'art. 19 della citata legge n. 136 del 1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli artt. 19 e 20 della citata legge n. 136/1991».

3. — Le ragioni di sospetto contrasto con la Costituzione.

3.1. — Come si rileva la norma nel precetto della prima parte si qualifica come interpretativa dell'art. 32, primo comma, della legge n. 136/1991, che aveva abrogato la obbligatorietà della iscrizione all'E.N.P.A.V. di tutti i veterinari iscritti all'albo.

Proprio in quanto la norma si definisce come di interpretazione — come è certamente possibile al legislatore — essa deve sottostare ai criteri individuati ed espressi nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

A tal proposito si rileva innanzitutto che la disposizione qualificata come interpretativa interviene su una norma che aveva abrogato l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. per tutti gli iscritti all'albo dei veterinari, e come essa, insieme alle altre disposizioni, dia vita ad una fattispecie normativa che può essere ed è stata interpretata dall'E.N.P.A.V. — che ne è sicuramente la ispiratrice e la fonte — come la ricostituzione con effetto retroattivo dell'obbligo anche per i veterinari dipendenti di iscrizione alla E.N.P.A.V. e di quello di pagare come tali dei contributi, certamente diversi e maggiori rispetto al contributo di solidarietà dovuto dai veterinari iscritti agli albi, ma non all'E.N.P.A.V.

3.2. — I criteri di legittimità costituzionale in materia di norme interpretative e con efficacia retroattiva.

Secondo la sentenza del 10 febbraio 1993, n. 39, della Corte costituzionale «è di interpretazione autentica quella disposizione che si riferisca e si saldi con quella da interpretare ed intervenga esclusivamente sul significato normativo di quest'ultima, senza però intaccare o integrare il dato testuale ma solo chiarendone o esplicandone il contenuto ovvero escludendo o enucleando uno dei significati possibili».

Indipendentemente dalla effettiva natura interpretativa della norma (che per sua natura retroagisce di regola con riferimento alla legge interpretata), la Corte ha affermato nella stessa decisione quanto segue: «il legislatore indubbiamente può regolare la materia con disposizioni nuove e può espressamente disporre la operatività anche per il passato; può dare, cioè, espressamente alle dette disposizioni efficacia retroattiva. Ma per la materia penale non può violare i limiti derivanti dal divieto espresso posto dall'art. 25 della Costituzione e per tutte le materie non può superare quelli posti da altri precetti costituzionali (sentenza n. 123/1988)».

La Corte costituzionale nella importante sentenza del 4 marzo 1990, n. 155, ha anche deciso che «l'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, della Costituzione), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini».

3.3. — Dopo tali richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale la denuncia elevata nei confronti dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, di essere solo in maniera apparente e nominale una norma interpretativa e di essere invece sostanzialmente una norma con effetto retroattivo che incide sulla posizione contributiva dei veterinari iscritti all'albo i quali lavorino esclusivamente come dipendenti, e che in quanto tali avevano chiesto ed ottenuto secondo la legge vigente all'epoca la cancellazione dall'E.N.P.A.V., appare manifestamente non infondata, e perciò da rimettere al giudizio della Corte costituzionale.

A tale scopo, nella sommaria delibazione che compete in questa fase al giudice ordinario, si sottolinea come la norma denunciata di illegittimità costituzionale aggravi in maniera sensibile il carico della imposizione di contributi previdenziali dei veterinari che non siano libero-professionisti; come la norma provochi tale aggravamento di contributi con effetto retroattivo, mediante una sostanziale modifica di una recente disposizione di legge (quella sulla non obbligatorietà della iscrizione alla Cassa dei veterinari che non esercitano la professione libera) che, per quanto consta, non aveva dato adito a dubbi di interpretazione.

Si rileva ancora come la norma determini una differenza di trattamento contributivo rispetto ai veterinari liberi professionisti, che deve essere determinata e valutata dalla Corte, se e quanto ragionevole e giustificata sotto il profilo costituzionale.

La norma pone a carico dei veterinari, dipendenti pubblici e privati, che non siano titolari di redditi derivanti dall'esercizio della libera professione, una doppia contribuzione previdenziale in relazione ad unico reddito derivante dal corrispettivo da lavoro dipendente.

In fin dei conti, per quanto è risultato dalle deduzioni dei ricorrenti (in quanto l'E.N.P.A.V. in proposito nulla ha dedotto, documentato e provato) l'esigenza di tale radicale mutamento del regime di contribuzione previdenziale è stata dettata dai generici bisogni di finanziamento dell'E.N.P.A.V., non meglio conosciuti e esposti.

Tali elementi dovranno essere approfonditi nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale; essi possono costituire la violazione delle norme e dei principi costituzionali sopra richiamati in materia di norme di legge interpretative o con efficacia retroattiva, anche nei confronti di situazioni previdenziali, e delle scelte e delle opzioni rimesse dalla legge ai soggetti interessati alla contribuzione.

In proposito si indicano come norme di riferimento per il giudizio quelle dell'art. 3, primo comma, della Costituzione per quanto attiene alla disparità di trattamento; degli artt. 38 e 53 per quanto concerne il regime di contribuzione previdenziale, anche in relazione ai principi della certezza del diritto in ordine a posizioni ed aspettative normative e di diritto dei cittadini lavoratori.

Si ricorda ancora che la stessa questione di legittimità costituzionale è stata già rimessa alla Corte costituzionale dal pretore di Perugia.

P. Q. M.

Solleva la questione della legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, (legge finanziaria per il 1994) con riferimento agli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione, per le ragioni e nei termini di cui alla motivazione;

Dispone la notificazione della ordinanza ai difensori delle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 20 agosto 1994

Il pretore: GOVERNATORI

94C1181

N. 663

Ordinanza emessa il 29 settembre 1994 dal pretore di Busto Arsizio nel procedimento civile vertente tra Gavioli Giovanna e l'I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Trattamenti di disoccupazione - Indennità di mobilità (dovuta in seguito a licenziamento collettivo) - Esclusione, per i titolari di pensione o di assegno di invalidità, senza la possibilità, già riconosciuta prima del d.-l. n. 478/1992 e poi ripristinata con il d.-l. n. 40/1994, di optare per il trattamento più favorevole - Violazione della norma, costituzionalmente garantita, che esige che il lavoratore sia tutelato sia in caso di invalidità, che in caso di disoccupazione involontaria - Violazione, altresì, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, non giustificandosi, in particolare, che il diritto di opzione in questione sia negato solo per il suddetto breve periodo.

(D.-L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, settimo comma, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza obbligatoria, promossa da Gavioli Giovanna, con l'avv. G. B. Gamerro, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale in persona del presidente *pro-tempore*, con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, con l'avv. Bini.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 30 marzo 1994 Gavioli Giovanna conveniva in giudizio l'I.N.P.S. deducendo che, dipendente della Manifatture Maglierie Bustese S.r.l. di Busto Arsizio, a far tempo dall'ottobre 80, in data 31 dicembre 1992 era stata licenziata ed iscritta nelle liste di mobilità con decorrenza dal 4 gennaio 1993.

Rilevava che, sollecitato al pagamento della indennità di mobilità, l'INPS aveva negato la sua corresponsione, in considerazione del godimento, da parte della ricorrente, di pensione di invalidità e del dettato di cui all'art. 5 del d.-l. 11 dicembre 1992, n. 478, (convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236), il quale dispone l'incompatibilità tra i trattamenti di disoccupazione e qualsiasi tipo di pensione.

Rilevato che la norma di cui si discute va interpretata nel senso che essa pone un divieto di cumulabilità e non di compatibilità, come invece affermato dall'I.N.P.S., la ricorrente concludeva chiedendo al pretore, in via d'urgenza, di condannare l'Ente convenuto a corrisponderle una quota dell'indennità di mobilità «tale per cui la stessa, cumulata con la pensione di invalidità della ricorrente, sia pari all'indennità di mobilità nella sua interezza»; nel merito, chiedeva al pretore previa eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale, di condannare l'INPS a corrisponderle l'indennità di mobilità detratto quanto da lei percepito a titolo di pensione di invalidità, con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge; e con vittoria di spese.

Rigettato il ricorso *ex art. 700 del c.p.c.*, si costituiva in giudizio l'I.N.P.S.

All'udienza di discussione, *ex art. 420 del c.p.c.*, il pretore si riservava di decidere.

RITENUTO IN DIRITTO

Questo pretore dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge n. 236/1993, il quale, ribadendo quasi in maniera tralaticia il disposto di altre norme contenute in precedenti decreti-legge non convertiti (v. art. 5 del d.-l. 11 dicembre 1992, n. 478; art. 5, primo comma del d.-l. 12 febbraio 1993, n. 31; art. 6, settimo comma del d.-l. 10 marzo 1993, n. 57) recita: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti...».

Sulla rilevanza

Il giudicante ritiene innanzi tutto che la questione di legittimità costituzionale sia rilevante ai fini della decisione del giudizio *de quo*, in considerazione del fatto che appare necessario fare applicazione della norma predetta.

La ricorrente è stata licenziata in data 31 dicembre 1992.

Il suo diritto alla indennità di mobilità decorreva dall'8 gennaio 1993, giusta la previsione di cui all'art. 73 della legge n. 1827/1935 (come richiamato dall'art. 7, dodicesimo comma, della legge n. 223/1991) e confermato dallo stesso ente convenuto con lettera in data 15 gennaio 1994.

In considerazione della sua età (oltre 50 anni) la ricorrente avrebbe avuto diritto al trattamento richiesto per un periodo di 36 mesi.

La norma che sancisce l'incompatibilità tra indennità di mobilità e altri trattamenti pensionistici diretti a carico dell'ass. gen. obbl. (l'art. 6, settimo comma, della legge n. 236/1993) è entrata in vigore l'11 maggio 1993, non essendo stati convertiti i decreti precedenti e non essendo stati regolati altrimenti i rapporti sorti nel corso della loro vigenza.

La dedotta incompatibilità è cessata a seguito dell'entrata in vigore (il 21 maggio 1994) del d.-l. 16 maggio 1994 n. 299 convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, il quale all'art. 2, quinto comma, prevede: «All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità».

Con quella norma il legislatore ha ripristinato il principio della non cumulabilità a danno di quello dell'assoluta incompatibilità tra indennità di mobilità e assegno o pensione di invalidità.

Tuttavia, la norma di cui all'art. 6, settimo comma, della legge n. 236/1991 continuando ad esplicitare i suoi effetti, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 451/1994, finisce per incidere sulla decisione della fattispecie in esame limitatamente al periodo 11 maggio 1993-21 maggio 1994 nel corso del quale la ricorrente avrebbe dovuto usufruire della indennità di mobilità.

Sulla non manifesta infondatezza

Questo giudice ritiene che la norma predetta confligga innanzi tutto con l'art. 3 della Costituzione.

La normativa anteriore alla legge n. 236/1991 sanciva il principio della incumulabilità della indennità di mobilità con i trattamenti pensionistici diretti.

Ciò sulla base di rinvio che l'art. 7, dodicesimo comma, della legge n. 223/1991 fa alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; quella, all'art. 10, quattordicesimo comma, prevede che i trattamenti di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti; e al sedicesimo comma dello stesso articolo fa salva la quota di trattamento di disoccupazione eccedente il trattamento pensionistico.

Come si è più su visto, la normativa successiva, quella introdotta cioè dal d.-l. n. 299/1994 poi convertito nella legge n. 451/1994, analogamente ha riconosciuto al lavoratore il diritto di optare per l'uno o per l'altro trattamento.

Non si comprende pertanto — e sotto tale aspetto la normativa in esame stride con il principio di ragionevolezza — come possa giustificarsi il diverso trattamento che il legislatore riserva ai lavoratori licenziati, che debbano fruire della indennità di mobilità nella vigenza dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 235/1991, rispetto a tutti gli altri.

Ma la norma che qui si impugna contrasta anche con l'art. 38 della Costituzione.

È di tutta evidenza che il dettato del legislatore costituzionale non può dirsi rispettato tutte le volte che, di fronte ad un evento protetto (in questo caso la disoccupazione involontaria), venga riconosciuto un trattamento il quale, previsto per un altro evento (in questo caso l'invalidità), è inidoneo ad assicurare «mezzi adeguati alle esigenze di vita dell'assicurato».

Tuttavia quanto si è prospettato è proprio ciò che accade nel caso venga ad affermarsi il principio di incompatibilità di cui si è detto, per il quale viene assicurato il soddisfacimento delle esigenze di vita dell'assicurato di fronte all'evento protetto concretizzatosi prima e non invece di fronte a quello successivo, ristando, il relativo, trattamento, assorbito dal primo; e ciò, nonostante che il trattamento previsto per l'evento successivo sia, per ovvie ragioni, ben maggiore (esaminando la fattispecie in esame, in concreto, alla ricorrente viene assicurata la pensione nell'importo di L. 275.000 invece che di L. 1.175.137).

Da quanto si è detto deriva che l'art. 38 della Costituzione può dirsi attuato solo quando venga rispettata la necessaria corrispondenza prevista tra evento protetto e trattamento.

Ciò avviene naturalmente quando, in caso di pluralità di eventi protetti, siano garantiti tutti i corrispondenti trattamenti.

Certamente, esigenze di politica economica e di bilancio possono giustificare l'attuazione del principio di incumulabilità di certi trattamenti, sul presupposto che l'uno sia complessivamente sufficiente a garantire le esigenze di vita in presenza di una pluralità di eventi protetti. E tale principio è stato attuato riconoscendo all'assicurato il diritto di opzione (come è avvenuto con il d.-l. n. 299/1994) o il diritto alla quota di trattamento di disoccupazione eventualmente eccedente l'importo del trattamento pensionistico (come avveniva con la legge 22 dicembre 1984, n. 887, alla quale l'art. 7, dodicesimo comma, della legge n. 223/1991 faceva rinvio).

Il precetto costituzionale viene invece ad essere violato con l'affermazione del rigido principio di incompatibilità espresso nei termini di cui si è detto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Busto Arsizio, addì 29 settembre 1994

Il pretore: ATANASIO

n. 664

Ordinanza emessa il 14 maggio 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da Maffezzoni Raffaele ed altre contro Provveditorato agli studi di Milano ed altro

Pensione - Sospensione con il decreto-legge n. 384/1992 del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni autonome, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (19 settembre 1993) e fino al 31 dicembre 1993 - Mancata considerazione della particolare situazione degli insegnanti che, per effetto delle norme che disciplinano il loro stato giuridico, sono collocati a riposo anziché dalla data delle dimissioni (come avviene di regola per gli altri lavoratori dipendenti) dalla data della fine dell'anno scolastico (settembre 1993), con la conseguenza che quando (come nella specie) abbiano presentato la domanda di dimissioni prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in questione, restano al tempo stesso privati della retribuzione, per l'avvenuto collocamento a riposo, e del trattamento di quiescenza, per effetto della sospensione operata dalla norma impugnata - Ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse con incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 1, commi 1 e 2-*quinquies*, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).
(Cost., artt. 3, 36 e 38).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nei giudizi iscritti ai rispettivi numeri del registro di segreteria sui seguenti ricorsi, promossi con il patrocinio dei seguenti avvocati: 415/PC Maffezzoni Raffaele, dott. proc. Giuseppe Marzullo; 430/PC Ferrau Elena, dott. proc. Giuseppe Marzullo; 405/PC Venosta Margherita e Bertoletti Anna Maria, avv. Carlo Rienzi;

Visti gli atti della causa;

Uditi nella pubblica udienza del giorno 14 maggio 1994 il relatore consigliere dott. Angelo Gallicchio;

RITENUTO IN FATTO

Nei ricorsi sopra elencati si chiede l'annullamento previa sospensione concessi con provvedimento della sezione dei provvedimenti con i quali i ricorrenti sono stati collocati a riposo per dimissioni, e a decorrere dal 1° settembre 1993 e, a norma dell'art. 1, commi 1 e 2-*quinquies*, del d.-l. n. 384 del 19 settembre 1992 nel testo risultante dalla legge di conversione n. 438 del 14 novembre 1992, citata nella premessa dei decreti medesimi, con differimento della corresponsione della pensione al successivo 1° gennaio 1994 nonché della circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 47 del 24 febbraio 1993 nella parte in cui dispone che i dipendenti dimissionari dall'inizio dell'anno scolastico 1993-1994 non hanno diritto al trattamento pensionistico di anzianità né a quello di attività di servizio e la circolare n. 227 del 28 luglio 1993 nella parte in cui consente ai docenti soprannumerari, collocati a riposo a far data dal 1° settembre 1993, di percepire lo spettante trattamento di quiescenza.

Contestano, in primo luogo i ricorrenti l'interpretazione data dal Ministero della pubblica istruzione e seguita dal Provveditorato agli studi competente della normativa citata la quale nei confronti del personale della scuola, che non può cessare dal servizio in corso di anno scolastico avrebbe dovuto essere interpretata in modo tale da consentire la corresponsione immediata, alla data del collocamento a riposo, del trattamento di quiescenza ai dipendenti cessati dal servizio dal 1° settembre 1993.

Affermano inoltre i ricorrenti che:

l'interpretazione data dal Provveditorato agli studi (e dal Ministero della pubblica istruzione con circolare 47/1992) della normativa su ricordata è viziata ed errata perché trascura di considerare le disposizioni che, in modo speciale disciplinano il collocamento a riposo del personale della scuola escludendolo dalla normativa generale suindicata (art. 110 del d.P.R. n. 417/1974 e art. 10 del d.-l. n. 357/1989 convertito nella legge n. 417/1989);

il provvedimento di collocamento a riposo, con differimento della corresponsione della pensione deriva da errata e falsa applicazione della norma del d.-l. n. 384/1992 e nata con le disposizioni dell'art. 8 del d.lgs. n. 503/1992 e con le norme che, in via di specialità, disciplinano il collocamento a riposo del personale della scuola.

L'art. 1 del d.-l. n. 384/1992 fissa, infatti, esplicitamente il termine di validità delle prescrizioni alla data di emanazione di una organica riforma del sistema pensionistico; riforma attuata con il d.lgs. citato il cui art. 8 mantiene in vigore nei confronti di chi aveva maturato alla data del 21 dicembre 1992 i requisiti contributivi o di servizio previsti per la pensione anticipata di anzianità «le norme previste dai rispettivi ordinamenti» (art. 110 del d.P.R. n. 417/1974, quarto e quinto comma; art. 110 del d.P.R. n. 417/1989). Tali norme fissano la decorrenza delle dimissioni all'inizio dell'anno scolastico e pertanto il rinvio della corresponsione del trattamento di pensione al 1° gennaio effettuato dal d.-l. n. 384/1992 non poteva legittimamente essere disposto per il personale della scuola in quanto comportante un mutamento del regime giuridico del collocamento a riposo del personale della pubblica istruzione ed una violazione del principio in base al quale la decorrenza della pensione non può che decorrere dalla data di cessazione dal servizio.

Contestano ancora i ricorrenti la grave disparità di trattamento che determina l'applicazione dell'art. 5, comma 1-bis della legge n. 243/1993 (conversione con modificazioni del d.-l. n. 155/1993) che ha disposto, in deroga alle vigenti disposizioni, l'accoglimento delle domande di pensionamento, con decorrenza 1° settembre 1993, qualora, a causa del soprannumero di docenti della stessa materia e dello stesso ruolo provinciale il collocamento a riposo non avrebbe determinato nuove vacanze di organico con conseguente necessità di nuove assunzioni.

In via subordinata si eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 384/1992 convertito nella legge n. 438/1992 e dell'art. 5 comma 1-bis del d.-l. n. 155/1993 convertito nella legge n. 243/1993, della legge delega n. 421/1992 e del successivo art. 8 del d.lgs. n. 503/1992 con riferimento all'art. 110 del d.P.R. n. 417/1974, all'art. 10, del d.-l. n. 357/1989, convertito in legge n. 417/1989 ed agli artt. 1, 42 e 191 del d.P.R. n. 1092/1973, per violazione degli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

Gli avvocati di parte hanno confermato le censure proposte e le questioni di legittimità costituzionali sollevate.

DIRITTO

I ricorsi sono stati riuniti all'udienza. Si osserva nel merito che i ricorrenti, già appartenenti al personale della scuola, cessata dal servizio per volontarie dimissioni con decorrenza 1° settembre 1993, tende a conseguire, con il ricorso all'odierno esame, una pronuncia giudiziale di condanna dell'amministrazione statale al pagamento dei ratei di pensione nel periodo settembre-dicembre 1993, ritenendo illegittimi gli atti con i quali il Provveditore agli studi, nel disporre il suo collocamento a riposo, ha differito, conformandosi ad istruzioni ministeriali, il trattamento di quiescenza al 1° gennaio 1994 in applicazione dell'art. 1, e più propriamente dei commi 1 e 2-*quinquies*, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (nel testo risultante dalla legge di conversione n. 438 del 1992).

Sostanzialmente nelle impugnative si sostiene, in termini uniformi, che la norma in questione non dovesse considerarsi applicabile al personale della scuola per due ordini di motivi: perché già abrogata a partire dal 1° gennaio 1993 in conseguenza della emanazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (il cui art. 8 avrebbe mantenuto ferme — a salvaguardia dei diritti quesiti — per i dipendenti in possesso alla data del 31 dicembre 1992 dei requisiti per il pensionamento anticipato, le norme previste dai rispettivi ordinamenti); perché contrastante, alla stregua di una interpretazione, coerente con i principi costituzionali, con il quadro normativo risultante dalla speciale disciplina del collocamento a riposo del personale della scuola (art. 110 del d.P.R. n. 417/1974; art. 10, quinto comma, del d.-l. n. 357/1989 convertito in legge n. 417/1989; art. 1, sesto ed ottavo comma, della legge n. 467/1986), dalle norme sulla cessazione dal servizio e sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato e degli stessi principi generali in materia pensionistica (art. 125 e 131 del d.P.R. n. 3/1957; artt. 1, 42 e seguenti, 154, 156, 157 e 162 del d.P.R. n. 1092/1973 della norma dell'art. 5, comma 1-bis del d.-l. n. 155/1993, convertito in legge n. 243/1993 che ha consentito il pensionamento dei docenti al 1° settembre 1993 con corresponsione di trattamento pensionistico se il collocamento a riposo non determina vacanza organica).

L'assunto non può essere condiviso per nessuna delle due prospettazioni come sopra sinteticamente riassunte.

Va osservato, anzitutto, che con l'emanazione del d.lgs. n. 503 in attuazione dell'art. 3 della legge-delega n. 421 del 1992 per il riordino del sistema previdenziale dei lavori dipendenti pubblici e privati, non si è affatto conclusa — come intenderebbe invece dimostrare la ricorrente — quella completa riforma del sistema pensionistico indicata dall'art. 1, primo comma, del d.-l. n. 384/1992 come termine finale di efficacia della temporanea sospensione delle pensioni dallo stesso decreto-legge introdotta.

Ed invero argomenti decisivi per un tale convincimento possono rinvenirsi nella formulazione dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 421 del 1992, che attribuisce espressa delega al Governo ad emettere ulteriori «provvedimenti» in materia previdenziale sino al 31 dicembre 1993, nella legge finanziaria n. 537/1993 che contiene, all'art. 11, numerose

norme chiaramente riferibili ad una riforma del settore non ancora esaurita, nonché nell'art. 5, comma 1-*bis*, del d.-l. 20 maggio 1993, n. 155 (risultante dalla legge di conversione 9 luglio 1993, n. 243). Quest'ultima disposizione, in particolare, nel prevedere una deroga in favore dei docenti cosiddetti «soprannumerari» con il riconoscimento — limitatamente ad essi — del diritto a pensione dal 1° settembre 1993, postula evidentemente la perdurante vigenza della disciplina sul blocco pensionistico per tutti gli altri docenti non versanti in tale peculiare posizione.

Quanto alla seconda prospettazione non vi è dubbio che l'art. 1, commi 1 e 2-*quinquies* del d.-l. n. 384/1992 assume valore derogatorio, per il tempo in cui è operante, rispetto alla vigente disciplina sul collocamento a riposo e trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici, ivi compresi quelli della scuola, che le deroghe di cui al citato art. 5, comma 1-*bis* del d.-l. n. 155/1993, convertito in legge n. 243/1993, sono dettate dalla specialità delle situazioni e in conclusione detta norme del 1992 non è suscettibile di alcuna interpretazione che la renda inapplicabile a tale categoria di personale, pure alla luce degli argomenti dedotti a sostegno di una lettura *secundum Constitutionem*.

Accertato, dunque, che le norme in questione hanno come destinatario, senza alcun dubbio, anche il personale della scuola e che infondate si appalesano le dedotte censure di illegittimità degli impugnati provvedimenti, i quali sono stati adottati dall'amministrazione scolastica in base ad un preciso e chiaro dettato legislativo, la sezione può procedere all'esame della questione di costituzionalità sollevata, in via subordinata, dalle difese dei ricorrenti con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

In punto di rilevanza, si osserva — anche alla stregua di quanto si è appena esposto — che se le norme contenute nel menzionato art. 1, commi 1 e 2-*quinquies*, del d.-l. n. 384 dovessero risultare travolte da una declaratoria di illegittimità costituzionale per quanto qui interessa, non si potrebbe più porre in dubbio il diritto della ricorrente al conseguimento della pensione fin dalla data del collocamento a riposo e, quindi, giuridicamente fondata ed accoglibile sarebbe la di lei pretesa alla corresponsione dei ratei maturati nel quadrimestre settembre-dicembre 1993.

Quanto alla non manifesta infondatezza della proposta questione di costituzionalità, ritiene il collegio di procedere, secondo un ordine logico, all'esame delle norme contestate, iniziando dal riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione che garantisce, come è noto al lavoratore, il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

È ormai *jus receptum* che tale norma estende l'ambito della sua tutela tanto alla retribuzione corrisposta in costanza del rapporto di lavoro, quanto a quella differita (a fini previdenziali) alla cessazione del rapporto stesso e attribuita sotto forma di trattamento pensionistico: in entrambi i casi, la retribuzione rappresenta nel vigente ordinamento costituzionale, fondato su lavoro, «una entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione».

Siffatto principio enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 3 del 10 gennaio 1966 è stato sempre più rigorosamente ribadito in successive pronunce della stessa Corte con l'affermazione che, avuto riguardo al carattere retributivo del trattamento di quiescenza, il lavoratore non può essere privato dei relativi assegni, qualunque sia la causa della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza 7 maggio 1987, n. 169 e n. 31 del 1987).

Ed in coerente sviluppo di detto orientamento il giudice delle leggi ha anche affermato che, nel caso di cumulo del trattamento pensionistico con quello di attività, la riduzione del primo può essere giustificata e considerata compatibile con l'art. 36 della Costituzione solo ove correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la misura (sentenza n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992).

D'altronde, a far superare il dubbio di costituzionalità non sembra alla sezione di ausilio la sentenza di rigetto n. 329 del 26 giugno 1990 pronunciata dalla Corte costituzionale a proposito dell'art. 10, quinto comma, del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79, statuente il differimento della erogazione del trattamento pensionistico per le donne dimissionarie coniugate o con prole a carico, attesa la differente situazione oggetto di quella disciplina mirante a disincentivare i pensionamenti in età ancora giovane e la posizione di vantaggio (abbuono di una anzianità fino a 5 anni) che comunque offriva una razionale giustificazione al sacrificio imposto ai destinatari.

Alla luce degli affermati principi ritiene la sezione che la prospettata questione di costituzionalità in relazione all'art. 36 della Costituzione sia da reputarsi non manifestamente infondata.

Ad analoga conclusione ritiene di dover pervenire per la prospettazione avente ad elemento di riferimento l'art. 38 della Costituzione.

Ed invero il personale della scuola, pur avendo versato i prescritti contributi assicurativi, si vede privato per i quattro mesi compresi fra la data del collocamento a riposo (1° settembre 1993) e quella di decorrenza del trattamento di quiescenza (1° gennaio 1994) tanto della retribuzione (non essendogli consentito di proseguire nella prestazione lavorativa fino al 31 dicembre 1993 ancorché ne avesse fatta formale richiesta come nel caso della ricorrente), quanto della pensione; il che vuol dire rimanere del tutto privi dei necessari mezzi di sussistenza, senza neppure quel minimo indispensabile per provvedere ai bisogni primari ed essenziali della vita.

Parimenti ad un giudizio di non manifesta infondatezza conduce l'esame delle disposizioni in questione sotto il diverso profilo della violazione del principio costituzionale di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Ed, infatti, non v'è dubbio che il personale scolastico, a causa della rigidità della decorrenza del collocamento a riposo (1° settembre di ciascun anno) inderogabilmente imposta dall'ordinamento di appartenenza (art. 10, quarto e quinto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417), si viene a trovare nella inevitabile condizione di dover subire le conseguenze economiche del blocco pensionistico diversamente dal restante personale statale che ad essa può normalmente sottrarsi con la presentazione (e l'accoglimento da parte dell'Amministrazione) delle proprie dimissioni con decorrenza immediatamente successiva al periodo di sospensione.

Non si può non osservare che proprio la peculiarità della posizione giuridica dei dipendenti della scuola avrebbe dovuto dissuadere il legislatore dal porre in essere una identica disciplina per situazioni così diverse con l'effetto — di fatto poi verificatosi — di produrre un trattamento ingiustamente discriminatorio per tale categoria di personale, mentre è lecito pensare che diverse ed appropriate scelte legislative avrebbero potuto conciliare le esigenze alla base delle norme contestate con la parità di trattamento dei destinatari.

Conclusivamente, le prospettate questioni di costituzionalità risultano non manifestamente infondate ed i giudizi vanno sospesi con la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la conseguente pronuncia.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87;

Dispone che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale perché sia risolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, nel testo risultante dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 maggio 1994.

Il presidente: GARRI

94C1183.

N. 665

*Ordinanza emessa il 22 giugno 1994 dalla corte di appello di Milano
nel procedimento penale a carico di Youssef Ahmed Ahmed Anwar*

Libertà personale - Cittadino extracomunitario sottoposto a procedimento penale - Possibilità, anche su propria determinazione, di essere espulso dallo Stato italiano, quale che sia la pena infliggenda, salvo le ipotesi di cui all'art. 275, terzo comma, del c.p.p. - Irrazionalità - Disparità di trattamento rispetto al condannato in via definitiva per il quale sussiste il limite che la pena, anche se residua di maggior misura, non superi i tre anni, rispetto al cittadino italiano per il quale non è prevista alcuna possibilità di sottrarsi alle misure cautelari, nonché tra stranieri imputati dello stesso reato a seconda dello stato del processo e rispetto ai reati previsti dall'art. 275 cit. meno gravi *quoad poenam* - Mancata previsione di garanzie internazionali per la tutela della vita umana - Lesione del principio del fine di rieducazione della pena - Emissione di sostanziale provvedimento generalizzato di clemenza senza le procedure costituzionalmente previste - Mancata indicazione dei mezzi di copertura finanziaria.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, commi 12-bis e 12-ter, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39; d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, art. 8, primo comma, convertito in legge 12 agosto 1993, n. 296).

(Cost., artt. 3, 10, 27, 79 e 81).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale contro Youssef Ahmed Ahmed Anwar, nato ad Alessandria d'Egitto il 4 gennaio 1961, detenuto presso casa circondariale San Vittore di Milano. Dif. fid. avv. Bozena

Katia Kolakowska, via Antonio Fogazzaro n. 1, Milano. Imputato: art. 73 primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — t.u. leggi stupefacenti — commesso in Milano il 25 febbraio 1993;

Letti gli atti del procedimento penale indicato a margine;

Visto il parere favorevole del procuratore generale in data 18 aprile 1994;

OSSERVA

Con sentenza 22 marzo 1993 del tribunale di Milano, confermata da questa Corte con sentenza 6 ottobre 1993, il prevenuto veniva condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione e L. 120.000.000 di multa per il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti; il relativo procedimento penale è tuttora pendente avanti la suprema Corte di cassazione a seguito di ricorso proposto dall'imputato.

Questi, con istanza presentata dal difensore di fiducia il 14 luglio 1993 chiedeva a questa Corte l'espulsione dal territorio dello Stato con autorizzazione al rientro temporaneo al fine di presenziare all'udienza dibattimentale in grado di appello del 6 ottobre 1993.

Venivano acquisite presso l'ufficio stranieri della Questura di Milano le informazioni di rito dalle quali emergeva che il prevenuto dispone di un valido documento per l'espatrio e che ha subito alcuni procedimenti penali per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità ed una condanna (sotto falso nome) per detenzione di sostanze stupefacenti nell'anno 1986.

Con ordinanza 27 ottobre 1993, su conforme parere del procuratore generale, questa Corte ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse del prevenuto interpretando logicamente la disposizione di legge innovativa ed osservando che l'espulsione dello straniero non ancora irrevocabilmente condannato può essere disposta quando ricorrono due condizioni negative, vale a dire che il delitto contestatogli non rientri tra quelli indicati nell'art. 275 comma 3 del c.p.p. e che la pena residua da scontare sia inferiore ai tre anni di reclusione, condizione — quest'ultima — nella fattispecie insussistente.

A seguito di ricorso proposto dal difensore, la suprema Corte di cassazione, con sentenza 23/25 marzo 1994, ha annullato l'anzidetta ordinanza della Corte d'appello di Milano cui ha rimesso gli atti per nuova deliberazione.

Tanto premesso osserva la Corte che l'istituto dell'espulsione «amministrativa» o «di polizia» dello straniero nel territorio dello Stato trovava il proprio fondamento negli artt. 150 e ss. del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, abrogati dall'art. 13 del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 1990, n. 39, e sostituiti dall'art. 7 del citato provvedimento legislativo.

Nella vecchia come nella nuova formulazione (art. 7, primo comma, della legge citata) viene fatto salvo «quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'art. 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, dall'art. 9, secondo comma, della stessa legge (concernente le false dichiarazioni e attestazioni rese dallo straniero richiedente la regolarizzazione della propria posizione relativa all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato) e si demanda all'autorità amministrativa l'adozione dei provvedimenti di espulsione dei cittadini extracomunitari.

In materia penale l'espulsione dello straniero (art. 235 del c.p.) è una misura di sicurezza non detentiva che va eseguita (art. 211 del c.p.) «dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta» e che postula l'accertamento positivo della pericolosità sociale del soggetto (art. 31 della legge 10 ottobre 1986).

In deroga alla citata disposizione generale — per quanto qui interessa — l'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990 prevede l'espulsione obbligatoria (primo comma) dello straniero condannato per i delitti di cui agli artt. 73, 74 e 75 stesso decreto, l'espulsione facoltativa (secondo comma) nel caso di condannata per reati previsti da altre norme dello stesso decreto, l'espulsione «amministrativa», previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria procedente, nell'ipotesi di flagranza di delitti previsti dall'art. 73, primo, secondo e quinto comma, del citato testo unico delle leggi sugli stupefacenti.

Nel quadro normativo testè sommariamente delineato deve collocarsi la novella legislativa dell'estate 1993, proceduta dal d.-l. 13 aprile 1993, n. 107 (non convertito) che demandava al prefetto l'adozione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per i delitti di cui agli artt. 423 424, 624 aggravato, 635 aggravato, 648 del codice penale e 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Nella relazione al citato decreto-legge si dava testualmente atto che «si tratta prevalentemente di reati contro il patrimonio, individuati con riferimento a condotte che possono non destare particolare allarme sociale ma che rappresentano le più diffuse espressioni di condotte devianti appartenenti al fenomeno della c.d. «microcriminalità».

Il citato decreto-legge veniva reiterato mutando totalmente l'ottica e la prospettiva dell'espulsione dello straniero imputato o condannato: il provvedimento deve essere infatti ora adottato dall'autorità giudiziaria su istanza dell'interessato e la finalità perseguita dal legislatore è quella del «decongestionamento» delle carceri.

Il d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con legge 12 agosto 1993, n. 296, disciplina una espulsione non obbligatoria demandando all'autorità giudiziaria il controllo della sussistenza nel caso concreto di inderogabili esigenze processuali ovvero di gravi ragioni personali di salute ovvero gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità dello straniero la cui espulsione, come già si è detto, è subordinata alla sussistenza delle condizioni già evidenziate.

Con riferimento alla novella legislativa dell'estate 1993 e, in particolare, ai commi 12-bis e 12-ter dell'art. 7 del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con legge 28 febbraio 1990 questa Corte, chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio dalla Cassazione, solleva d'ufficio questione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 10, 27, 79 e 81 della Costituzione perché:

1) la nuova normativa discrimina tra italiani e stranieri prevedendo solo per questi ultimi la possibilità di sottrarsi ad una qualsivoglia misura cautelare mediante l'espulsione dal territorio dello Stato.

Richiamandosi sul punto le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza 24 febbraio 1994, n. 62, questa Corte evidenzia che l'espulsione dallo Stato non può essere equiparata a nessuna misura cautelare prevista dal codice di rito non incidendo in nessun modo sulla libertà del soggetto indagato e non costituendo alcuna idonea garanzia per le esigenze di tutela della collettività;

2) la nuova normativa discrimina tra stranieri già condannati definitivamente alla data di entrata in vigore della nuova normativa e stranieri imputati dello stesso reato, non essendo stata prevista alcuna disposizione transitoria;

3) la nuova normativa discrimina tra stranieri imputati dello stesso reato i quali — a seconda dello stato e del grado del processo — possono ottenere o meno il provvedimento di espulsione.

È noto infatti che per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 è prevista una pena edittale da otto a vent'anni e che esso non rientra nell'ambito dell'art. 275, terzo comma, del c.p.p.: se la domanda di espulsione dell'Anwar fosse stata presentata dopo l'irrevocabilità della sentenza, egli non avrebbe potuto ottenere il provvedimento di espulsione;

4) la discriminazione — ex art. 3 della Costituzione — attuata con la nuova normativa è ancora più grave — sotto tale angolo visuale — considerando che nel terzo comma dell'art. 275 del c.p.p. sono previsti delitti (rapina, estorsione, armi, tentato omicidio, ecc.) puniti con pena meno grave — nel minimo e nel massimo — rispetto a quello di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990: la scelta legislativa è quindi irrazionale poiché ad un più grave trattamento sanzionatorio corrispondono benefici che non possono essere conseguiti da chi ha commesso un reato *quoad poenam* meno grave;

5) la nuova disciplina contrasta con l'art. 27 della Costituzione poiché la finalità rieducativa della pena non viene minimamente in considerazione non essendo previsto alcun controllo sulla condotta successiva del soggetto, salvo il divieto di far rientro nel territorio dello Stato;

6) la nuova disciplina contrasta con l'art. 79 della Costituzione risolvendosi in un provvedimento generalizzato di clemenza nei confronti dei cittadini stranieri sottratto alla potestà del Presidente della Repubblica e configurandosi quale causa anticipata di estinzione della pena subordinata al mancato rientro dello straniero nel territorio dello Stato;

7) la nuova disciplina contrasta con l'art. 81 della Costituzione poiché si prevede una implicita rinuncia da parte dello Stato alla riscossione delle spese processuali e di mantenimento in carcere che lo straniero è stato condannato o sarà condannato a corrispondere; non prevede, altresì, che il costo del biglietto di viaggio debba gravare sullo straniero istante ovvero sulla collettività, in entrambi i casi senza indicare la copertura finanziaria;

8) la nuova disciplina contrasta con l'art. 10 della Costituzione demandando all'autorità giudiziaria un controllo sulle gravi ragioni personali e sui gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità dello straniero che la stessa autorità giudiziaria è impossibilitata a svolgere non potendo far ricorso a tale fine alla procedura della rogatoria internazionale.

Sotto questo profilo va evidenziato che in alcuni paesi è tuttora prevista la pena di morte per i delitti relativi agli stupefacenti e che non può essere esclusa la sottoposizione dello straniero espulso ad un nuovo processo per gli stessi fatti nel suo paese di origine in assenza di precise garanzie internazionali che l'autorità giudiziaria italiana non può né chiedere né ottenere ed in presenza di diritti personali indisponibili quali quello della vita e della incolumità fisica e morale dell'individuo.

Valuterà il supremo collegio adito, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953, nell'ipotesi di accoglimento delle questioni di costituzionalità innanzi sollevate, quali altre disposizioni legislative risultino consequenzialmente illegittime.

P. Q. M.

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertiti con legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8, primo comma, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con legge 12 agosto 1993, n. 296, per violazione degli artt. 3, 10, 27, 79 e 81 della Costituzione;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al suo difensore di fiducia, al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati.

Così deciso in Milano il 22 giugno 1994.

Il presidente: (firma illeggibile)

I consiglieri: (firme illeggibili)

94C1184

N. 666

Sentenza emessa il 4 ottobre 1994 dal pretore di Trento

nel procedimento civile vertente tra Beittel Marck Steven ed altro e l'Università degli studi di Trento ed altro

Lavoro (rapporto di) - Lettori extracomunitari di lingua straniera presso università - Previsione (anzitutto all'entrata in vigore del d.-l. 8 agosto 1994, n. 510, che ha abrogato la norma impugnata) di contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore all'anno accademico, anziché di contratto di lavoro a tempo indeterminato come previsto per i lettori comunitari - Ingiustificato deterioro trattamento dei lettori extracomunitari rispetto ai lettori comunitari con violazione della convenzione O.I.L. n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158.

(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, terzo comma, abrogata dal d.-l. 8 agosto 1994, n. 510, art. 5, ultimo comma). (Cost., artt. 3 e 10).

IL PRETORE

Dispositivo della sentenza nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data 22 febbraio 1994 da Laura Jane Willis, Irene Diamond, Carol Morris, Mark Steven Beittel, Françoise Dallonneau, Marc Vuillermoz, Michael Yevzlin, Milagrosa Romero, Jayne Dawn Tomlins e Meike Behrmann ricorrenti (avv. Ottorino Bressanini e proc. Attilio Carta) contro l'Università degli studi di Trento convenuto (avvocatura dello Stato) e l'I.N.P.S. convenuto (avv. Pier Luigi a Beccara).

Il pretore di Trento dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:

A) Dispone la separazione delle cause promosse da Laura Jane Willis, Irene Diamond, Carol Morris, Françoise Dallonneau, Marc Vuillermoz, Milagrosa Romero, Jayne Dawn Tomlins e Meike Behrmann dalle cause promosse da Mark Steven Beittel e Michael Yevzlin.

B) In ordine alle domande proposte da Laura Jane Willis, Irene Diamond, Carol Morris, Françoise Dallonneau, Marc Vuillermoz, Milagrosa Romero, Jayne Dawn Tomlins e Meike Behrmann:

- 1) rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Università convenuta;
- 2) rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'Università convenuta;

3) accertata, in diretta applicazione dell'art. 48, n. 2, del Trattato CEE come interpretato dalle sentenze della Corte di giustizia CEE 30 maggio 1989 (Alluè e Coonan c. Università degli studi di Venezia) e 2 agosto 1993 (Alluè c. Università degli studi di Venezia; Barta Sellinger c. Università degli studi di Parma), la nullità per contrarietà a norma imperativa, della clausola, con cui venne apposto il termine annuale sul primo contratto stipulato in ordine di tempo da ciascuno dei predetti ricorrenti con l'Università convenuta e la sostituzione di diritto ex art. 1419, secondo comma, codice civile della stessa clausola con la norma imperativa ex art. 1, primo comma, della legge n. 230/1962, dichiara che tra i predetti ricorrenti e l'Università convenuta intercorrono, a decorrere dalla data di inizio delle prestazioni lavorative indicata nel primo contratto concluso in ordine di tempo da ciascuno dei predetti ricorrenti, rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato;

4) rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Università convenuta;

5) rigetta la domanda proposta dai predetti ricorrenti di corresponsione della tredicesima mensilità relativa ad ogni anno di servizio dall'inizio della prestazione lavorativa di ciascuno di essi fino all'anno accademico 1989/1990;

6) condanna l'Università convenuta a regolarizzare la posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. di ciascuno dei predetti ricorrenti in riferimento agli anni accademici fino al 1989/1990;

7) dispone l'integrale compensazione delle spese tra i predetti ricorrenti ed entrambi i convenuti.

C) In ordine alle domande proposte da Mark Steven Beittel e Michael Yevzlin:

1) rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Università convenuta;

2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (ora abrogato dall'art. 5, ultimo comma, del d.l. 8 agosto 1994, n. 510, in attesa di conversione), nella parte in cui, in violazione dei precetti costituzionali ex art. 3, primo comma, e 10, secondo comma, (quest'ultimo in relazione alla convenzione O.I.L. n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158), stabiliva, in riferimento ai lettori extracomunitari, che i contratti conclusi con i rettori delle università non potessero protrarsi oltre l'anno accademico per il quale erano stati stipulati, sebbene le esigenze specifiche dell'insegnamento eccedessero tale termine, prevedendo così un trattamento differenziato rispetto a quanto stabilito per i lettori cittadini comunitari dall'art. 48, n. 2, del Trattato come interpretato dalle sentenze della Corte di giustizia CEE 30 maggio 1989 (Alluè e Coonan c. Università degli studi di Venezia) e 2 agosto 1993 (Alluè c. Università degli studi di Venezia; Barta Sellinger c. Università degli studi di Parma), secondo cui i contratti di dottorato destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento vanno stipulati a tempo indeterminato alla stregua dei rapporti di impiego degli altri insegnanti che soddisfano simili esigenze;

3) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

4) sospende il giudizio in corso;

5) dispone che, a cura della cancelleria, il presente atto sia notificato al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Trento, addì 4 ottobre 1994

Il direttore: dott. Giorgio FLAIM

94C1185

N. 667

Ordinanza emessa il 2 aprile 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 ottobre 1994) dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Sogefan e fallimento S.p.a. Codelfa

Procedure concorsuali - Azione revocatoria fallimentare - Estensione, per diritto vivente, della normativa prevista per il fallimento in caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento - Conseguente computo del termine di un anno dall'ammissione della procedura di amministrazione controllata anziché dalla dichiarazione di fallimento - Lamentato egual trattamento per situazioni disuguali - Compressione del diritto di difesa per il convenuto in revocatoria - Limitazione della libertà d'azione economica.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67).

(Cost., artt. 3, 24 e 41).

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio per discutere della causa civile iscritta al ruolo generale n. 6385/87 chiamata all'udienza collegiale del 21 aprile 1994, promossa con ricorso ex art. 9817 da: Sogefan S.p.a., rappresentata e difesa

dall'avv. Piero Dina per delega a margine dell'atto di opposizione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo via della Guastalla, 15, Milano, attrice, contro fallimento Codelfa S.p.a. rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Tagliagambe per delega in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo via Daverio, 6, Milano, convenuto.

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorso *ex art. 98* legge fallimentare la Sogefan S.p.a. ha esposto di avere richiesto l'ammissione al passivo del proprio credito in via privilegiata di L. 2.244.560 per IVA su fatture cd in via chirografaria di L. 219.261.929 comprensivo del saldo delle fatture indicate nel decreto ingiuntivo del 6 maggio 1982, degli interessi dal 1° maggio 1982 al 15 aprile 1985 della rivalutazione monetaria anteriore al fallimento, delle spese liquidate in decreto, delle spese di precetto e delle spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; di essere stata ammessa al passivo del fallimento per il minor importo di L. 122.397.432 in via chirografaria con esclusione del privilegio IVA e del residuo; ha chiesto pertanto di essere ammessa al passivo per il maggiore importo indicato nella domanda di insinuazione con il riconoscimento del privilegio sul credito IVA.

Il giudice delegato ha fissato con decreto l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé ed il termine per la notifica del ricorso al curatore.

Si è costituito in giudizio il fallimento Codelfa che ha eccepito che la Sogefan S.p.a. è stata correttamente ammessa al passivo per l'importo capitale di L. 82.352.489 ancora dovuto a saldo delle fatture 170, 188, 189, 195 del 1981 dopo l'ultimo pagamento ricevuto dalla Codelfa di L. 20.000.000, che il conteggio degli interessi convenzionali dovuti dall'1.5.1982 al 15.4.1985 è viziato per eccesso, che la rivalutazione monetaria non è dovuta e così pure non sono dovute le spese del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e che infine non può essere riconosciuta per IVA per mancanza dei beni sui quali esercitarlo.

Inoltre il fallimento Codelfa, autorizzato con decreto del giudice delegato in data 1° aprile 1987 e 6 maggio 1987 ha chiesto, in riconvenzionale la condanna della Sogefan S.p.a. alla restituzione dell'importo di L. 76.000.000 per pagamento revocabile effettuati nel periodo compreso tra luglio 1981 ed il luglio 1982 nell'anno anteriore alla data di ammissione della Codelfa alla procedura di amministrazione controllata (28 luglio 1982).

La causa è stata istruita attraverso la produzione di documenti ed il libero interrogatorio delle parti per chiarire l'ammontare degli interessi richiesti dalla Sogefan S.p.a.; indi è stata rimessa al Collegio per la discussione all'udienza sopra indicata.

Ai fini del decidere sulla riconvenzionale proposta dal fallimento, si pone il problema del termine dal quale computare il periodo di esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare nel caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento. Il fallimento chiede infatti la revoca dei pagamenti effettuati dalla fallita sul presupposto della loro anteriorità infrannuale rispetto, non già alla dichiarazione di fallimento, bensì alla procedura concorsuale alla quale è stata sottoposta la Codelfa S.p.a.

Detta impostazione è conforme ad una solida tradizione giurisprudenziale, rispetto alla quale questo Tribunale ha assunto da tempo un atteggiamento rispettosamente dissenziente (da ultimo, cfr. trib. Milano 16 settembre 1993 in «foro italiano», 1994, I, 1808), che è rimasto tuttavia avversato dalla Corte di Cassazione, la quale ha sempre costantemente ribadito la validità dell'interpretazione tradizionale della consecutio nella prospettiva della revocatoria fallimentare. Tanto appare irremovibile l'atteggiamento interpretativo della suprema Corte, che si può ben dire abbia dato luogo ad un «diritto vivente» secondo il quale l'art. 67, legge fallimentare è come se fosse scritto: «... gli atti compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, o all'ammissione della procedura di amministrazione controllata nel caso di consecuzione».

In tale formulazione sostanziale della norma, non appare manifestamente infondata la questione se essa violi il disposto:

- a) dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tratta in modo uguale situazioni diseguali;
- b) dell'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui di fatto non consente al convenuto in revocatoria di eccipire la propria *inscientia decoctionis*;
- c) dell'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui implica una limitazione della libertà d'azione economica.

a) In relazione all'art. 3 della Costituzione.

La *ratio* della proposizione normativa sottoposta all'esame di costituzionalità si può riassumere nell'affermazione per cui, quando un'impresa sia passata attraverso la procedura minore giungendo senza soluzione di continuità al

fallimento (eventualmente, come nella specie, passando attraverso il concordato preventivo), essa poteva dirsi decotta fin dall'inizio. Siffatta considerazione induce a ravvisare nelle ipotesi di consecuzione una procedura concorsuale unitaria e omnicomprensiva, che assorbe la fisionomia della procedura anteriore, facendo risalire all'ammissione della medesima gli effetti legali, o almeno alcuni degli effetti legali, tipicamente connessi alla successiva dichiarazione di fallimento. Così, per restare al tema in discussione, il periodo di revocabilità dei pagamenti effettuati dal fallito viene spostato all'indietro a partire da quando l'imprenditore era stato ammesso all'amministrazione controllata.

Occorre però domandarsi fino a che punto sia giustificato agganciare l'esperibilità dell'azione revocatoria ad un contesto fattuale nettamente diverso dal fallimento, qual'è quello in cui si cala la procedura minore menzionata. A parere del collegio, l'estensione della normativa prevista per il fallimento ad una situazione appositamente differenziata dalla legge si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, giacché, com'è noto, il principio d'uguaglianza non vale soltanto a rendere uniforme il trattamento di situazioni uguali, ma anche a rendere difforme il trattamento di situazioni diseguali.

Comparando i presupposti di fatto dell'amministrazione controllata con quelli del fallimento, al di là del comune e generico, quanto ovvio, riferimento alla crisi dell'impresa, si colgono delle marcate peculiarità, che costringono ad associare i due strumenti concorsuali ad una fenomenologia economica molto dissimile: mentre la procedura di amministrazione controllata è volta al risanamento dell'impresa attraverso il superamento di una situazione di temporanea difficoltà ad adempiere (art. 187 della legge finanziaria), il fallimento sanziona l'irreversibilità del dissesto. Per quanto possa giudicarsi semplicistico il richiamo alla definizione letterale, la stessa ragione d'esistenza della procedura minore, più di ogni disquisizione filosofica sulla natura dell'insolvenza, suggerisce che essa deve necessariamente affondare le proprie radici in una realtà dell'impresa non assimilabile a quella sottostante al fallimento. Se non esistesse una disomogeneità, non avrebbe nemmeno senso la valutazione giudiziale che è tenuta ad individuarla per contrapposizione alla decozione. Poiché, senza ravvisare comprovate possibilità di risanamento e transitorietà della crisi, il tribunale non può ammettere l'impresa al beneficio della procedura minore, ma deve dichiarare il fallimento, appare chiaro, per converso, che il decreto di ammissione all'amministrazione controllata assume in sostanza il significato di un accertamento negativo sull'irreversibilità dell'insolvenza. La funzione assegnata alla procedura dalla legge, oltreché il contenuto della pronuncia che vi dà ingresso, pertanto, costringono ad associare all'amministrazione controllata una condizione ontologica dell'insolvenza distinta e persino alternativa a quella propria del fallimento, condizione che si potrebbe scolpire nella dicotomia insolvenza sanabile/insanabile.

Sullo specifico terreno della revocatoria l'irriducibilità ora segnalata non potrebbe delinearsi in modo più netto, giacché l'amministrazione controllata, postulando il ripristino della normale solvibilità dell'impresa all'esito della moratoria, non concepisce nemmeno la lesività dai pagamenti anteriori e dunque non prevede, di per sé, alcuno strumento volto a ripristinare la *par condicio creditorum* in relazione a simili evenienze. È superfluo ricordare che la revocatoria non è esperibile nel corso dell'amministrazione controllata, ma solo ed esclusivamente col seguente fallimento; la disciplina della *consecutio*, insomma, così come s'è venuta delineando nel diritto vivente, non estende affatto lo strumento revocatorio al caso dell'amministrazione controllata, ma si limita a prolungare retrospettivamente il periodo sospetto proprio del fallimento, inglobando in esso la durata dell'amministrazione controllata.

Le brevi osservazioni sopra condotte in ordine ai diversi profili delle due procedure e dell'accertamento giudiziale che rispettivamente vi dà ingresso sembrano avvalorate da una riflessione sul ruolo assunto dai creditori nel contesto della procedura minore. Invero, mentre il fallimento può essere dichiarato d'ufficio, a tutela di un preminente interesse pubblico, l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata risponde essenzialmente agli interessi del debitore e dei soggetti coinvolti dalla prosecuzione della sua attività imprenditoriale. Coerentemente, le valutazioni dell'organo di giustizia si collocano in un procedimento entro il quale risulta indispensabile il consenso, non solo del debitore, che deve chiedere il beneficio, ma anche dei creditori, che devono approvare la particolare soluzione concorsuale (artt. 188 e 189 della legge fallimentare) alla crisi dell'imprenditore.

Il peso determinante assunto dalla volontaria adesione dei creditori avvicina la logica dell'amministrazione controllata a quella degli accordi stragiudiziali tra l'impresa in crisi ed i creditori, la cui frequenza ed importanza è ampiamente dimostrata dalla recente cronaca economica. Gli approcci di questo tipo alla patologia della vita aziendale si sviluppano solitamente attraverso una trattativa preliminare coi maggiori creditori, di regola le banche, e si definiscono poi, in varie forme, sotto la veste di un *pactum de non petendo*, al quale aderiscono i rimanenti creditori, o comunque la maggioranza di essi, in modo da consentire all'imprenditore di fronteggiare anche le posizioni di coloro

che restano dissenzienti. Non pare sussistano ostacoli di principio a collocare il rimedio dell'amministrazione controllata sotto la stessa categoria generale, visto che analoghi sono i conflitti d'interesse coinvolti ed analoga è la manifestazione di volontà che li risolve, benché l'accordo in cui detta volontà si esprime venga raggiunto entro lo schema di una procedura confezionata dalla legge e sorvegliata dall'autorità giudiziaria; ciò che consente al debitore di ottenere subito e, per così dire, «coattivamente» l'effetto sospensivo della esigibilità dei crediti, ma non elimina la necessità di una convergenza di volontà sulla proposta formulata dal debitore, in quanto tale effetto resta pur sempre sottoposto alla condizione risolutiva di una rapida (il termine previsto dalla legge è di 30 gg.) approvazione dei creditori. Rivalutando la valenza dell'aspetto volontaristico del procedimento, l'essenza della valutazione giudiziale che dà luogo alla procedura minore potrebbe cogliersi non tanto in una prognosi fausta sulla sorte dell'impresa, che dipenderà in buona parte dalla fiducia che vorranno accordarvi i creditori, quanto proprio nell'accertamento negativo sopra cennato circa lo *status decoctionis*, ovvero circa l'assenza di impellenti ragioni tali da imporre l'espulsione dal mercato dell'impresa ormai irrimediabilmente decotta (tale clausola di salvaguardia si perpetua, dopo il voto favorevole dei creditori, nella disposizione dell'art. 192 della legge finanziaria).

Non è il caso di approfondire in questa sede la similitudine proposta: se è facile immaginare le obiezioni che vi si possono muovere, non è certo impossibile trovare esaurienti risposte, come ha messo in luce quella recente dottrina che è giunta a configurare l'amministrazione controllata alla stregua di un *pactum de non petendo* di diritto positivo. Apprezzando anche solo in parte tale impostazione, comunque, non può non accentuarsi l'impressione di lontananza tra la situazione del fallimento e quella dell'amministrazione controllata: così come l'esistenza di un *pactum* di diritto comune tra il debitore ed il ceto creditorio dissolve l'insolvenza, poiché rivela la fiducia di cui gode l'imprenditore, la stessa conclusione può essere accolta nel caso dell'amministrazione controllata.

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare tutto sommato sterile continuare a discutere se la temporanea difficoltà sia di per sé insolvenza dal punto di vista strettamente economico, inteso come un termine di riferimento assoluto e scientificamente misurabile, quando invece il dato economico appare largamente influenzato dall'esistenza o meno della volontà dei creditori di concedere fiducia (e dunque credito) all'imprenditore in difficoltà, valutandone discrezionalmente le potenzialità di ripresa. La situazione di fatto sottostante all'amministrazione controllata, dunque, risulta in questa prospettiva irriducibile al fallimento, non solo perché l'inesistenza della decozione costituiva un requisito preliminare della procedura minore, ma perché l'atteggiamento favorevole dei creditori ribadisce nei fatti l'inesistenza della decozione.

Orbene, se il legislatore ha architettato le due procedure secondo strutture e funzioni nettamente differenziate ed ha inteso associare il rimedio della revocatoria al solo contesto del fallimento, appare del tutto irragionevole, alla luce dell'art. 3 della Costituzione, che i limiti temporali di esperibilità dell'azione in caso di consecuzione siano invece agganciati al contesto dell'amministrazione controllata, la quale è istituzionalmente rivolta al ritorno *in bonis* dell'impresa e dunque tende ad uno sbocco palesemente contraddittorio con l'esistenza di una presunzione oggettiva d'insolvenza durante il periodo che la precede.

b) In relazione all'art. 24 della Costituzione.

Mentre l'esistenza oggettiva dello stato d'insolvenza durante il periodo sospetto è presunta dalla legge, l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria dev'essere dimostrato, com'è noto, attraverso un'indagine di fatto; non rileva, a questo proposito, quale sia la collocazione dell'onere della prova (a seconda che si verta nell'ipotesi del primo o del secondo comma dell'art. 67 della legge finanziaria), né la natura concreta del mezzo di prova impiegato (eventualmente la presunzione indiziaria). Gli estremi della rappresentazione mentale che costituisce l'elemento soggettivo dell'azione (in termini penalistici si direbbe l'oggetto del dolo) sono incontestabilmente i connotati dell'insolvenza propri del fallimento, giacché, come abbiamo detto, anche in caso di consecuzione, è solo dal susseguente fallimento che scaturisce la revocatoria.

Nella concatenazione tra procedure emerge subito un problema di allineamento tra la retrodatazione della presunzione oggettiva dell'insolvenza fallimentare e la conoscenza effettiva dell'insolvenza medesima da parte di colui che riceve il pagamento. Il confronto tra la natura presuntiva del primo requisito e la natura realmente probatoria dell'accertamento sul secondo requisito evidenzia una incompatibilità, che reca una distorsione processuale. Invero, l'esistenza di una presunzione *iuris et de iure* sul lato oggettivo inibisce al convenuto in revocatoria la difesa più elementare ed efficace sul lato soggettivo, non consentendogli di eccepire l'inesistenza della base materiale della supposta *scientia decoctionis*. Il contrasto tra la presunzione e la realtà, come emerge dalle considerazioni sviluppate nel paragrafo precedente, laddove si è messa in mostra la differenza tra il contesto fattuale dell'amministrazione controllata e quello del fallimento, conduce pertanto ad un'indebita ed ingiustificata compressione del diritto di difesa in sede processuale.

Per comprendere la gravità con cui si manifesta tale lesione, occorre considerare che, com'è noto, l'oggetto del dolo è il fatto e non il giudizio sul fatto. Il substrato della *scientia decoctionis* è quindi costituito da quella stessa situazione economica dell'impresa alla quale la legge (nell'interpretazione costante della Corte di cassazione) associa automaticamente, ovvero con un giudizio presuntivo, l'insolvenza. Ma il creditore che riceve il pagamento conosce inevitabilmente per quello è, almeno in qualche misura, la situazione economica del debitore, sicché, quando viene convenuto in revocatoria, si vede costretto a scegliere tra il seguente dilemma: o negare ipocritamente di aver conosciuto la realtà dell'impresa con cui intratteneva rapporti d'affari, oppure ammettere onestamente di averla conosciuta, sostenendo tuttavia di non aver ravvisato l'insolvenza, bensì una temporanea difficoltà. Quest'ultima scelta difensiva, peraltro, benché appaia più corretta, si traduce in una vana proclamazione, che cozza inesorabilmente contro il giudizio presuntivo imposto a posteriori dalla legge.

Una vicenda esemplare, che aiuti a comprendere la scomoda e quasi paradossale posizione in cui si viene a trovare il convenuto in revocatoria, potrebbe essere sintetizzata come segue: Tizio riceve il pagamento; il tribunale ammette il debitore all'amministrazione controllata, all'esito di un'istruttoria con la quale accerta che non esiste decozione, ma soltanto temporanea difficoltà dell'impresa; il commissario giudiziale redige una relazione sulla situazione patrimoniale del debitore, che conferma la valutazione del tribunale; i creditori accettano, votando a favore dell'amministrazione controllata, la moratoria sui propri crediti; sopraggiunge il fallimento e Tizio si vede revocato il pagamento perché la sua conoscenza dello stato d'insolvenza appare dimostrata dagli stessi fatti ampiamente conosciuti ed analizzati dal tribunale, dal commissario giudiziale e dall'adunanza dei creditori, che pure avevano escluso l'insolvenza fallimentare. È il caso di segnalare che la vicenda sopra descritta trova puntuale riscontro negli atti della presente causa.

Orbene, se il presupposto di fatto dell'amministrazione controllata è diverso da fallimento, sovrapporre presuntivamente e retroattivamente la condizione fallimentare a quella propria della procedura minore significa fatalmente, non solo omologare ciò che è diverso, ma anche impedire di contestare l'omologazione sotto il profilo della valutazione soggettiva. Ecco perché la vicenda sopra esemplificata costituisce uno stereotipo comune, riproducibile in tutte le cause analoghe, dove la prova della *scientia decoctionis* viene immancabilmente offerta ricorrendo a quegli stessi elementi (notizie di stampa; esistenza di decreti ingiuntivi, procedure esecutive, solleciti di pagamento, ecc.) espressamente considerati dal tribunale, dal commissario giudiziale e dall'adunanza dei creditori, che avevano a loro tempo ammesso, caldeggiato e votato la procedura di amministrazione controllata, ritenendo temporanea la crisi economica dell'impresa e comprovate le possibilità di risanamento, con ciò implicitamente riconoscendo, tra l'altro, la non lesività dei pagamenti anteriori.

In sostanza, la conoscenza di quei fatti che all'epoca del pagamento non potevano per definizione rendere l'*accipiens* consapevole della lesione alla *par condicio*, viene successivamente intesa come consapevolezza della lesione, trasfigurando per mezzo di una nuova valutazione puramente normativa la stessa condizione psicologica fattuale.

L'interversione a posteriori del semplice disvalore del fatto, anziché la prova di una percezione conoscitiva effettivamente diversa e più grave di quella originariamente connessa alla situazione dell'amministrazione controllata, rende del tutto fittizia e minorata la difesa in punto di elemento soggettivo dell'azione revocatoria.

c) In relazione all'art. 41 della Costituzione.

Per affrontare l'ultimo, forse tenue, sospetto d'incostituzionalità della disciplina della *consecutio*, occorre esaminare gli effetti indiretti che si innescano quando vengono a profilarsi le prime difficoltà dell'impresa nei comportamenti dei creditori, i quali, normalmente, sono a loro volta imprenditori. È facile immaginare che il timore di revoca degli atti e dei pagamenti agisce come un deterrente al compimento dello scambio economico secondo la pura convenienza di mercato, inducendo l'operatore che fornisce beni o servizi all'impresa, se non a rinunciare o interrompere del tutto il rapporto, a restringere anzitempo il credito concesso all'impresa in crisi, con ciò contribuendo a farla prematuramente collassare verso il fallimento. L'operatore che avverte di poter al momento concludere positivamente uno scambio, ma teme che questo possa essere successivamente reso inefficace a suo danno, presumibilmente eviterà tale rischio astenendosi dal contratto: l'efficienza del mercato viene in tal modo compromessa dall'esistenza di una regola giuridica, che indubbiamente incide sulla libertà di scelta dei consociati.

Si tratta ora di stabilire se tale inibizione sia giustificata dall'esistenza di altri interessi meritevoli di tutela. Torna al riguardo in considerazione, ancora una volta, la differenza tra stato d'insolvenza e condizione di temporanea difficoltà dell'impresa, quale presupposto dell'amministrazione controllata. È noto che il pagamento rappresenta un atto doveroso, che deve essere omesso dal debitore unicamente nel contesto della propria incapacità complessiva ad adempiere; correlativamente, il comportamento di colui il quale riceve un pagamento può essere contrassegnato da

disvalore soltanto laddove vi sia stata consapevolezza di pregiudicare con ciò la soddisfazione del credito altrui. La sanzione dell'inefficacia è dunque un rimedio eccezionale, il quale postula l'impotenza e non la semplice temporanea difficoltà del debitore, rispetto alla quale, come abbiamo visto, non è giuridicamente concepibile la lesività del pagamento. Non solo dunque non è legittimo, ma non è nemmeno opportuno, che il sentore di una momentanea debolezza dell'impresa, da un lato, autorizzi l'astensione dai pagamenti e, dall'altro, induca i creditori a rifiutare fiducia all'imprenditore. Ciò costituirebbe un turbamento ingiustificato alla negoziazione, che può e deve intervenire esclusivamente quando emerga la complessiva impossibilità di un operatore nel far fronte ai propri impegni.

Non sussiste dunque alcun apprezzabile interesse ad estendere a ridosso dell'amministrazione controllata l'incertezza sulla sorte dei rapporti anzitempo definiti dall'imprenditore, con ciò alterando prematuramente e dannosamente i comportamenti dei suoi interlocutori. Se, in una lettura sufficientemente aperta degli interessi tutelati dall'art. 41 della Costituzione, si vogliono ricomprendere nella sfera di protezione di tale norma tutte le libertà d'azione volte ad ottimizzare l'efficienza dello scambio economico, la cui compressione non risulta razionalmente necessitata da alcuna utilità sociale, appare legittimo il sospetto che la disciplina della revocatoria in caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento si ponga in contrasto con detta norma costituzionale.

In presenza dei vari dubbi di costituzionalità sopra evidenziati, che attengono alla regola di diritto determinante ai fini del presente giudizio, si impone la sospensione del medesimo in attesa di una decisione in proposito da parte della Corte costituzionale. La presente ordinanza va notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati.

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina dell'azione revocatoria (art. 67 della legge finanziaria) in caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento, per violazione degli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione.

Dispone:

- 1) la sospensione del presente giudizio;
- 2) la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;
- 3) la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 4) la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Milano, addì 21 aprile 1994

Il presidente: VIGNALI

94C1186

N. 668

Ordinanza emessa il 23 marzo 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 ottobre 1994) dalla corte di appello di Brescia nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Ronzoni e Perego e U.S.S.L. n. 34

Regione Lombardia - Sanità pubblica - Previsione che le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di medicina veterinaria, ivi inclusi i compensi per le prestazioni effettuate negli interessi dei privati, siano determinate con delibera del comitato di gestione degli E.R. (Enti responsabili dei servizi di zona) sulla base delle direttive stabilite dalla giunta regionale nonché del tariffario unico nazionale (nella specie: ispezione di carni macellate e conseguente certificazione) - Illegittima imposizione di una prestazione di carattere tributario con legge regionale anziché statale - Violazione del principio fondamentale posto dalla legislazione statale in materia (art. 61 del t.u. leggi sanitarie) relativo alla gratuità delle prestazioni sanitarie effettuate nell'interesse collettivo.

(Legge regione Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64, art. 56, sostituito dalla legge 30 novembre 1984, n. 61, art. 7).
(Cost., artt. 117 e 119).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa in questa sede con atto di appello notificato il 7-8 luglio 1992, n. 16345 cronol. ufficio notifiche di questa Corte da Ronzoni e Perego S.p.a., con sede in Cisano Bergamasco, in persona del legale rappresentante sig. Attilio Ronzoni, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Algani di

Bergamo e dall'avv. Rubens Carzari di Brescia, quest'ultimo domiciliatario, giusta delega in atti, appellante, contro l'U.S.S.L. n. 34, in persona dell'amministratore straordinario dott. G. Zuccarotto, rappresentato e difeso dall'avv.to D. Bresciani e dal dott. proc. E. Bresciani di Brescia, entrambi domiciliatari giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta.

In punto: appello sentenza 19 febbraio-11 aprile 1992, n. 1208 del tribunale di Brescia.

Udienza di discussione: 23 marzo 1994.

Letti gli atti ed i documenti di causa e sentita la relazione del consigliere istruttore, osserva in

FATTO E DIRITTO

1) Con decreto in data 6 settembre 1989 il presidente del tribunale di Brescia ingiungeva alla S.p.a. Ronzoni e Perego commercio carni, corrente in Cisano Bergamasco, di pagare all'associazione dei comuni dell'Ovest «U.S.S.L. 34», con sede in Chiari, in persona del presidente del Comitato di gestione, la somma di L. 43.877.000, oltre accessori, a titolo «diritti afferenti a prestazioni sanitarie veterinarie rese ai macelli della società debitrice».

Contro il decreto proponeva opposizione, con citazione notificata il 19 ottobre 1989, la società intimata, sostanzialmente sostenendo, per quanto ora interessa, di nulla dovere per tali «diritti» in quanto l'attività alla quale erano ricollegati, consistita nella ispezione di carni macellate e nella conseguente certificazione (r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298 e d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1701) era stata espletata nell'interesse pubblico e non in quello privato, sicché, ai sensi dell'art. 61 del t.u. delle leggi sanitarie — r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 — doveva ritenersi gratuita (il tutto con richiamo ai principi posti dalla sentenza 13 giugno 1979, n. 3335, della Corte di cassazione, statuitiva tra l'altro dell'illegittimità, e conseguente inapplicabilità, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, del d.m. 22 dicembre 1969, per la parte in cui, il contrasto con il precetto costituzionale della riserva di legge in tema di imposizione di prestazioni patrimoniali (art. 23 della Costituzione), stabilisce, in assenza di una disposizione legislativa autorizzatrice, la tariffa dei compensi a favore dei comuni per le attestazioni di eseguita visita sanitaria delle carni). L'U.S.S.L. n. 34, costituitasi, chiedeva il rigetto della opposizione, rilevando l'infondatezza delle argomentazioni formulate dalla controparte, atteso anche «il disposto della normativa statale e regionale e così in particolare la l.r. n. 61/1984».

Con sentenza 19 febbraio 1992-11 aprile 1992 l'adito tribunale disponeva il rigetto della spiegata opposizione (dopo aver superato tutte le eccezioni di rito e di merito avanzate dai contendenti), argomentando in linea di diritto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 833/1978 in tema di riforma sanitaria, tutta la competenza in materia era stata devoluta alla regione, per cui si versava «al di fuori dell'ipotesi considerata dalla Cassazione con la pronuncia 13 giugno 1979, n. 3335».

Contro la sentenza proponeva appello la S.p.a. Ronzoni e Perego e, riproposte tutte le questioni in precedenza sollevate, eccepiva in particolare che, se era vero che il sistema sanitario nazionale era regolato dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, era tuttavia anche vero che detta legge non aveva conferito alle regioni anche il potere di imporre il pagamento di un compenso per la visita sanitaria eseguita non già nell'interesse dei singoli operatori economici, ma nell'interesse della collettività, e ciò in contrasto con la normativa tuttora vigente posta dall'art. 61 del r.d. 27 luglio 1934, come interpretato dalla suprema Corte. Onde era da ritenere irrilevante che l'art. 56 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64 (novellato dall'art. 7 della legge regionale 30 novembre 1984, n. 61) disponesse che «le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria, ivi inclusi i compensi per le prestazioni effettuate nell'interesse dei privati, unitamente a quelli svolti dai P.M.I.P., sono determinate con delibera del Comitato di gestione degli E.R. ...», stante la circoscrivibilità del potere tributario delle regioni, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, all'istituzione ed alla regolamentazione dei tributi di competenza regionale nonché alla determinazione di aliquote e tariffe dei tributi istituiti dalla legge dello Stato, e la correlata impossibilità di una estensione del surriferito potere alla materia in discussione.

Qualora, poi, «soggiungeva l'appellante», si dovesse ritenere che l'indicata normativa regionale avesse inteso estendere l'obbligo del pagamento del compenso per l'ispezione veterinaria anche oltre i limiti fissati dall'art. 61 r.d. n. 1265/1934, in tale ipotesi non resterebbe che investire la Corte costituzionale della questione di legittimità della ripetuta legge regionale, non essendo possibile limitarsi ad una semplice disapplicazione, alla stregua di un atto amministrativo, ex art. 5 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato E.

L'appellata chiedeva il rigetto dell'impugnazione, contestando la inconcludenza delle argomentazioni prospettate da parte avversa.

2) L'attività del veterinario, consistita nelle operazioni sopra indicate ed alla quale l'U.S.S.L. ritiene applicabile la tariffa deliberata dal competente organo in sede amministrativa, è, all'evidenza, imposta dalla legge per ragioni di igiene e sanità delle carni nell'interesse della collettività e non certo di quello degli operatori economici del settore; essa quindi integra l'esercizio di una pubblica funzione (cfr., limitatamente all'attività di certificazione, cass. 13 giugno 1979, n. 3335, in Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 6).

Il relativo onere finanziario può quindi essere addossato al privato solo in base alla legge, trattandosi di «prestazione patrimoniale imposta» (art. 23 della Costituzione). Nella specie, tale condizione deve ritenersi verificata in quanto la tariffa è stata adottata in base all'art. 56 della legge regione Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64, sostituito dall'art. 7 della legge regionale 30 novembre 1984, n. 61, che prevede che «le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia ... di medicina veterinaria, ivi inclusi i compensi per le prestazioni effettuate negli interessi dei privati, ... sono determinate con delibere del comitato di gestione degli E.R. sulla base delle direttive stabilite dalla giunta regionale nonché del tariffario unico nazionale di cui all'art. 62 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 ...».

Secondo l'orientamento della Corte costituzionale, l'art. 23 della Costituzione, che riguarda tutte le prestazioni patrimoniali obbligatorie abbiano o meno natura tributaria (sentenza dell'8 luglio 1957, n. 122) non richiede che la prestazione sia imposta direttamente dalla legge, essendo sufficiente che l'imposizione avvenga «in base alla legge», dato che il compito di determinare elementi, presupposti o limiti di una prestazione imponibile può essere demandato ad organi amministrativi purché siano preventivamente indicati, ed in modo sufficiente, i criteri direttivi di una base o la linea generale da servire per delimitare la discrezionalità nella produzione di fonti secondarie della disciplina (sent. 11 luglio 1969, n. 129; 24 maggio 1979, n. 27; 28 giugno 1979, n. 3642). È stato anche ritenuto che il citato articolo non distingue tra legge statale e regionale (Corte costituzionale 14 dicembre 1979, n. 148). Da tali considerazioni consegue che l'atto amministrativo di approvazione della tariffa di cui si tratta è perfettamente legittimo perché emanato in base ad una legge e secondo gli specifici criteri direttivi da essa fissati e che quindi esso non può essere disapplicato dal giudice ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.

3) Altro e diverso problema è quello di stabilire se la citata disposizione della legge regionale abbia abrogato l'art. 61 del t.u. delle leggi sanitarie, come implicitamente sostenuto dall'appellata.

In linea generale non sembra che possa disconoscersi ad una norma di legge regionale efficacia abrogativa di una norma statale sempre che risulti *de plano* che essa sia stata emanata in materia devoluta alla competenza della regione, non sia in contrasto coi principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e non travalichi gli altri limiti posti dalla Costituzione all'autonomia legislativa regionale.

In caso contrario o qualora sorgano dubbi sulla conformità della legge regionale a detti principi, il giudice deve evidentemente rimettere la questione alla Corte costituzionale non potendo egli né ritenere abrogata la norma statale, dato che si tratta di derimere un'antinomia tra norme poste sullo stesso piano nella gerarchia delle fonti giuridiche, né disapplicare quella regionale che ha natura e valore di legge in senso proprio e non è quindi un atto amministrativo.

Ciò premesso, è da dire che sorgono dubbi sulla conformità dell'art. 56 della citata legge regionale agli artt. 119 e 117 della Costituzione.

Sotto il primo aspetto è da sottolineare che, ammessa la natura tributaria del «diritto veterinario e tariffa», posto a carico dell'operatore economico indipendente dal soddisfacimento di un suo proprio e personale interesse, non esiste, per quel che consta, una legge statale che attribuisca alla regione tale tipo di tributo sicché, per effetto dell'art. 119 della Costituzione, l'autonomia tributaria della regione non avrebbe potuto legittimamente esplicarsi (Corte costituzionale 26 maggio 1987, n. 204).

Sotto il secondo profilo, va rilevato che la potestà normativa della regione a statuto ordinario nei casi indicati dall'art. 117 della Costituzione trova un limite nei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, tra i quali, nella materia di cui si tratta, potrebbe farsi rientrare quello della gratuità delle prestazioni veterinarie compiute nell'interesse collettivo, previsto dall'art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie ed in ordine al quale nessuna facoltà di deroga è riconosciuta alla regione né dalle leggi che ne hanno reso operante la potestà legislativa né da quella istitutiva del S.S.N. (23 dicembre 1978, n. 833).

4) Nel giudizio sottoposto all'esame di questa Corte deve ritenersi assolutamente pacifico che il veterinario esegui le prestazioni delle quali l'U.S.S.L. ha chiesto il pagamento e che i correlativi diritti furono liquidati in conformità della tariffa approvata, residuando contestazioni di rito solo in punto ammontare della pretesa; ne consegue che per la sua definizione appare rilevante la risoluzione della questione di costituzionalità della norma regionale in base alla quale fu emanata la tariffa. Pertanto va sollevata la questione di legittimità costituzionale nei termini suddetti e va disposta la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 maggio 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge regione Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 30 novembre 1984, n. 61, con riferimento all'art. 119 nonché all'art. 117 della Costituzione ed in relazione all'art. 61 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (t.u. delle leggi sanitarie), sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della giunta della regione Lombardia e comunicata al presidente del consiglio regionale della regione Lombardia.

Brescia, addì 23 marzo 1994

Il presidente: MACCA

94C1187

N. 669

Ordinanza emessa il 21 luglio 1994 dal tribunale per i minorenni di Napoli sul ricorso proposto da Manzo Mariarosaria, n.q. contro Delcogliano Erminia

Adozione - Dichiarazione di adottabilità di minore in stato di abbandono - Fase preliminare - Procedimento in camera di consiglio - Lamentata mancata garanzia di contraddittorio - Omessa previsione dell'obbligatorietà di assistenza tecnica dal momento di contestazione ai genitori dello stato di abbandono del minore - Compressione del diritto di difesa.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16).

(Cost., art. 24).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha emesso la seguente ordinanza.

I. — Con ricorso depositato il 22 aprile 1994 Manzo Mariarosaria proponeva opposizione avverso il decreto dichiarativo dello stato di adottabilità dei figli minori Sperino Carmela, nata a Napoli il 22 maggio 1981 (da Sperino Salvatore e Manzo Mariarosaria), Iandolo Antonio, nato a Napoli il 22 agosto 1984, e Iandolo Silvana, nata a Napoli il 6 ottobre 1985 (entrambi fu Iandolo Vincenzo e di Manzo Mariarosaria). Il predetto decreto era stato emesso da questo tribunale per i minorenni in data 1º luglio 1993 per irreversibile incapacità della Manzo a gestire il ruolo genitoriale, irreversibilità comprovata dalle informative pervenute dai servizi sociali di territorio e dagli istituti ove i minori erano stati collocati, nonché dalle dichiarazioni rese dal figlio primogenito della ricorrente Sperino Luigi.

Nel corso del giudizio l'opponente sollevava la questione della legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della legge 4 maggio 1983, n. 184 in relazione all'art. 24 della Costituzione che garantisce l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado e del procedimento. Tale diritto di difesa è, invece, a giudizio dell'opponente sistematicamente violato, perché i succitati articoli di legge — tesi a disciplinare la procedura di adottabilità — consentono di pervenire alla dichiarazione dello stato di adottabilità dei soggetti minori di età applicando il rito camerale — disciplinato dagli artt. 737 e segg. c.p.c. —, estremamente sommario e semplicistico, privo perciò di quelle forme e quelle garanzie essenziali per il rispetto del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, tanto vero che tale rito consente di pervenire alla dichiarazione dello stato di adottabilità, e quindi alla «perdita di un figlio per sempre», senza che il genitore sia fornito di assistenza tecnica nel corso del relativo giudizio di accertamento della condizione di abbandono e della sua irreversibilità. Se poi si aggiunge — continua l'opponente — che, in generale, quel genitore appartiene ad un contesto socio-ambientale svantaggiato non solo economicamente ma soprattutto culturalmente, non c'è chi non veda come a quel genitore riuscirà impossibile far valere direttamente e personalmente, stante la sua limitatezza socio-culturale, i suoi diritti in giudizio.

Inoltre — sottolinea l'opponente — le garanzie previste a tutela del diritto di difesa in sede di opposizione, e in particolare l'assistenza tecnica obbligatoria, «arrivano quando i giochi sono fatti», in quanto l'intervento giudiziario attuato in favore del minore nel corso della prima fase, secondo il rito della camera di consiglio, anzi spesso all'inizio della procedura di adottabilità, si concretizza il più delle volte in un collocamento familiare, che radica rapporti interpersonali poi non facilmente scindibili.

2. — Osserva il Collegio che il rito camerale è stato da sempre quello utilizzato dal tribunale per i minorenni — istituito nel lontano 1934 —, ed è rimasto sostanzialmente inalterato anche quando alla limitata competenza sulle relazioni familiari e sempre su impulso di parte, nuove e più delicate competenze, con procedibilità *ex officio* (come appunto la procedura per la dichiarazione di adottabilità), sono state ad esso attribuite.

Infatti, quando nel 1967 viene promulgata la legge n. 431 — la prima legge sulle adozioni — e viene attribuita al tribunale per i minorenni la competenza ad accertare lo stato di abbandono e a decretare lo stato di adottabilità, il legislatore lascia inalterato il rito nel giudizio teso all'accertamento della situazione d'abbandono, e si limita ad introdurre un secondo giudizio — l'opposizione al decreto dichiarativo dello stato di adottabilità —, come già previsto per altre materie (decreto ingiuntivo, decreto penale di condanna), ritenendo sufficiente nel primo giudizio il rispetto del principio del contraddittorio e necessario un rito con elementi di contenziosità solo nel secondo giudizio, quello di opposizione.

Quando poi il legislatore del 1983 con la legge n. 184 apporta modifiche alla normativa sulla procedura di adottabilità perde l'occasione per introdurre quella garanzia essenziale — divenuta a giudizio di molti operatori necessaria — costituita dalla previsione di una difesa tecnica obbligatoria riconosciuta sin dall'inizio al genitore nei cui confronti si procede.

3. — È necessaria a questo punto una riflessione sotto due profili, quello formale e quello sostanziale.

3.1. — Sotto il profilo formale, il problema di fondo è se debbano mantenersi per la procedura di adottabilità due fasi, una sommaria ed una contenziosa, quest'ultima con carattere eventuale.

Questo procedimento bifasico a diverso regime di garanzie è previsto dal legislatore solo in caso di prova semipiena (procedimento civile per decreto ingiuntivo che presuppone la prova scritta di un credito) o di applicabilità di una pena che non tocca la libertà personale (decreto penale di condanna): cioè in situazioni tali da consentire un affievolimento delle ordinarie garanzie. Invece, nel procedimento di adottabilità non esiste già una prova semipiena (perché la prova si forma solo nel corso del procedimento di volontaria giurisdizione), e gli interessi in gioco sono altissimi.

Non sembra, insomma, esserci una giustificazione razionale perché nel procedimento di adottabilità gli elementi di convincimento vengano raccolti in forma diversa e ripetuta in due fasi: la scissione bifasica si rivela, in presenza di un successivo grado di appello e di ricorribilità in Cassazione, come una procedura anacronistica, elefantica, inutilmente appesantita.

In effetti, la divisione in due diverse fasi di giudizio ha la sua unica *ratio* solo nell'implicito riconoscimento che la prima fase — così come prevista ed articolata — può portare ad una prova debole ed incompleta; purtuttavia, in base a questa prova, anche se debole ed incompleta, un bambino può essere allontanato dai suoi genitori ed i contatti possono essere interrotti. Questo distacco — è questo il problema più grave, reso grave proprio dall'elefantica procedura bifasica — può durare anche anni, e determinare nel bambino il radicamento di nuove relazioni che renderanno poi traumatico e infinitamente difficile, in caso di accoglimento di un ricorso in appello o in cassazione, il ritorno, di là a qualche anno, alla famiglia d'origine.

Orunque, mentre nel decreto ingiuntivo civile e nel decreto penale la prima fase non «crea» niente, nel caso di specie si acquisiscono con un rito inquisitorio degli elementi «contro» o si possono preconstituire delle situazioni di fatto tendenzialmente definitive. Molto più celere e molto più giusto — e quindi nel preminente e reale interesse del minore — sarebbe un'unica fase dal rito maggiormente strutturato, secondo lo schema seguito attualmente nel giudizio di opposizione.

Ci sembra, dunque, di poter concludere che la scelta del legislatore è decisamente opinabile, perché l'affievolimento dei diritti difensivi appare irrazionale e si rivela dannoso ed ingiusto per il cittadino minore di età ed i di lui genitori.

Lo *status genitoris*, quale situazione soggettiva in una relazione personale, per sua natura non temporanea, con altro soggetto — il figlio —, è fonte di doveri e poteri, ma costituisce soprattutto esso stesso un diritto, e l'art. 24 della Costituzione non può non riconoscere piena tutela giudiziaria a quel diritto fondamentale della persona umana, sul quale affonda radici la storia stessa dell'umanità.

Il procedimento di volontaria giurisdizione puro e semplice — cioè privo di elementi di contenziosità — e l'eventuale mancanza di assistenza tecnica ben si addicono alle decisioni allo stato degli atti e sempre revocabili o modificabili (provvedimenti di tutela, provvedimenti limitativi o ablativi della potestà). Invece il decreto dichiarativo

dello stato di adottabilità rimuove per sempre uno *status* (di genitore e di figlio), e proprio per questo imporrebbe una pienezza di contraddittorio e di prove che non può essere assicurata se non riconoscendo l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica ed osservando sin dall'inizio un rito maggiormente strutturato, secondo lo schema seguito attualmente nel giudizio di opposizione.

Principio cardine di un processo giusto è l'instaurazione di un pieno contraddittorio, perché la decisione risulta tanto più aderente a criteri di giustizia quanto più è maturata secondo una dialettica consapevole; ebbene, questo principio fondamentale non è osservato nella procedura di adottabilità, perché il contraddittorio nella prima fase si presenta decisamente ridotto.

La previsione di un procedimento più celere di dichiarazione dello stato di adottabilità, nel quale l'assistenza tecnica può restare facoltativa ed eventuale, potrebbe essere mantenuto esclusivamente in due casi:

- a) per i minori di genitore ignoto perché non riconosciuti alla nascita;
- b) per i minori i cui genitori consentono all'adozione.

È evidente che in questi due casi viene a mancare il conflitto d'interessi, ed è perciò possibile, anzi opportuno, mantenere una procedura più celere e snella.

3.2. — Sotto il profilo sostanziale, il problema di fondo è la necessaria valutazione delle mutate caratteristiche del minore adottabile e della sua famiglia d'origine.

Gli abbandoni degli anni '90 non sono più quelli degli anni 1960-1970: la popolazione minorile che pur continua ad affollare gli istituti non è più costituita da figli di genitori ignoti, di genitori espatriati per terre lontane senza più dare notizie di sé, di madri nubili incapaci di sostenere la disapprovazione sociale e di allevare il «figlio della colpa» (genitori implicitamente consenzienti all'adozione). Non si tratta più, insomma, di «bambini senza famiglia», ma di bambini e ragazzi con una famiglia — legittima o naturale — che però non riesce ad essere funzionale dalla loro crescita: si tratta, in generale, di famiglie disgregate, con convivenze multiple e progressive (causa del parcheggio ad oltranza dei figli dei precedenti *partners* in istituto), di famiglie multiproblematiche per la presenza di fenomeni quali la tossicodipendenza, l'A.I.D.S., l'alcolismo o la malattia mentale (causa spesso di maltrattamento e quindi di ospedalizzazione, istituzionalizzazione «a singhiozzo», e gravi forme di malessere).

E soprattutto si tratta di genitori non in grado di rappresentare direttamente e personalmente le proprie istanze e, quindi, da far valere i propri diritti, perché economicamente e culturalmente deboli e deprivati (spesso, purtroppo, addirittura analfabeti), comunque, assorbiti dai problemi della sopravvivenza quotidiana, che non lasciano loro alcuna possibilità di autodifesa, assorbendoli nella loro morsa.

Non c'è dubbio, dunque, che le fattispecie concrete oggi all'esame dei tribunali per i minorenni sono oggi abissalmente diverse da quelle di ieri. Il tribunale infatti si trova oggi davanti a genitori istintualmente legati ai figli, dei quali essi reclamano a viva voce l'appartenenza, ma verso i quali non sono capaci di gestire adeguatamente il ruolo parentale. La procedura di adottabilità deve poter escludere — prima di pervenire alla dichiarazione di adottabilità — che il/i genitori possano in tempi accettabili recuperarsi ad una gestione responsabile del ruolo, che sussista una causa di forza maggiore a carattere transitorio; ed i genitori devono poter fornire, con ogni mezzo e debitamente assistiti, tutti i possibili elementi di prova utili a dimostrare la loro capacità di avviare allo stato di abbandono.

Ebbene, l'attuale normativa non lo consente.

4. — Nella fattispecie portata all'esame della Corte ritiene il Collegio che un rito sin dalla prima fase più garantista — quello che la Carta costituzionale intende assicurare a tutti i cittadini della Repubblica — avrebbe consentito alla madre — attuale ricorrente — Manzo Mariarosaria di provare le mutate condizioni di vita e di giustificare i motivi di conflitto con il figlio primogenito Luigi (che con le sue dichiarazioni diede l'avvio alla procedura di abbandono) già nel primo giudizio, contrastando con l'articolazione della prova contraria quelle dichiarazioni. Parimenti le avrebbe consentito di contraddire le dichiarazioni rese dalla responsabile dell'istituto ove i figli erano collocati, articolando prove dirette a confutarne l'attendibilità e a fornire, ad esempio, elementi diretti a provare la significatività del rapporto madre-figli, l'attaccamento dei minori all'ambiente di vita, ed in particolare alle sorelle dalle quali sarebbero stati irreversibilmente divisi. Tutta questa attività processuale non è stata posta in essere dalla attuale ricorrente Manzo Mariarosaria perché il rito previsto ed applicato — quello dalla camera di consiglio — non prevede come obbligatoria l'assistenza tecnica e non è stato, perciò, possibile ad una persona scarsamente acculturata — sebbene a tanto sollecitata dal giudice e dai servizi di territorio — agire processualmente per controdedurre agli

elementi di prova oggetto della contestazione di abbandono; eppure questa attività avrebbe rappresentato, a giudizio del Collegio, l'esplicitazione della tutela di quei diritti inerenti allo *status* di genitore che — come abbiamo già affermato — è esso stesso diritto fondamentale della persona, e non può non essere tutelato giudizialmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della Costituzione.

In effetti, anche se nella fase dell'opposizione si ripetessero — come di fatto avviene — tutte le audizioni delle persone ascoltate in sede di assunzione d'informazioni nel corso del primo giudizio, il collegio, in termini di decisione, terrà — e non può non farlo — sempre conto delle prime emergenze processuali. Si pensi, ad esempio, ad un colloquio clinico-psicologico con il minore abbandonato, ad eventuali *tests* cui il bambino è stato sottoposto ad opera di esperti: questi atti, anche se ripetuti, non possono toglier valore ai primi, espletati nella immediatezza della situazione di abbandono e sui quali si è fondato il primo — spesso radicale — intervento giudiziario. E ciò perché il *test* ha un valore diagnostico in tempo reale, e qualsiasi colloquio o esame informale o semplice audizione di un bambino o di un ragazzo esprime i conflitti, i disagi, le mancanze o i traumi sofferti in quel momento dal minore, laddove in seguito la distorsione relazionale può risultare corretta da un equilibrato rapporto con l'ambiente; pertanto, se si vanno a ripetere le medesime indagini diagnostiche sul minore abbandonato, anche a breve distanza di tempo, si troveranno sicuramente delle variazioni, perché è variato il contesto esistenziale. Sarebbe stato allora corretto ed aderente al dettato costituzionale consentire sin dal primo momento istruttorio al genitore — adeguatamente assistito — di controdedurre e di nominare un proprio perito.

5. — È vero che, in generale, il procedimento di volontaria giurisdizione meglio risponde alla materia di famiglia e delle persone; ma nella stessa separazione coniugale e nel divorzio il legislatore ha scelto — non va dimenticato — un procedimento formalmente contenzioso fra parti adulte, dando contenuto di volontaria giurisdizione solo alle decisioni — sempre però modificabili — di affidamento di figli minorenni.

È vero pure che la Corte costituzionale ha da sempre ribadito che il procedimento in camera di consiglio non è di per sé contrastante con il diritto di difesa; ma, d'altra parte, la stessa Corte ha, proprio in tema di diritto di famiglia, dichiarato, con sentenza n. 202/1975, l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898 nella parte in cui non consente il normale esercizio della facoltà di prova.

Nella motivazione la Corte costituzionale ha affermato che l'art. 9, nell'indicare i mezzi di prova consentiti «per contestare e contraddire la domanda di revisione delle disposizioni patrimoniali della sentenza di divorzio, fa riferimento testuale alla sola assunzione d'informazioni». La suprema Corte ha definito tale mezzo d'indagine, lo stesso previsto dall'art. 738 del c.p.c., come non formale ed atipico, ed ha accolto l'eccezione d'illegittimità costituzionale sollevata (per carenza di disciplina istruttorio in funzione dell'esercizio del diritto di prova giudiziaria) proprio in virtù della considerazione che tale mezzo d'indagine non consente l'assunzione di mezzi di prova ordinari. Orbene, l'eccezione proposta dall'opponente è sufficientemente vicina per natura giuridica (non a caso trattasi di materia familiare) a quella succitata: se quel mezzo d'indagine «assunzione d'informazione» — che è il fondamento del rito camerale — è stato ritenuto incostituzionale nell'ambito della domanda di revisione delle disposizioni patrimoniali, a maggior ragione quel rito deve essere ritenuto non sufficientemente garantista e rispettoso del diritto di difesa in una materia così delicata quale l'adozione, limitatamente alla prima fase della procedura di adottabilità.

Le sommarie informazioni di cui all'art. 738 del c.p.c. — rito solo in parte modificato dagli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge n. 184/1983 — possono produrre quanto alla prima fase una notevole carenza di disciplina istruttorio in funzione del diritto di prova se il titolare di quel diritto non è provvisto di assistenza tecnica (non essendo essa obbligatoria, e non essendo l'istituto del gratuito patrocinio né snello, né efficace), ed è per di più — come già è stato detto — semianalfabeta e schiacciato dai problemi della sopravvivenza. E ciò in aperta violazione del disposto dell'art. 24 della Costituzione.

6. — Ulteriore osservazione a sostegno della non infondatezza della eccezione sollevata è che il genitore che abbandona il figlio risponde del reato previsto e punito dall'art. 591 del titolo XII dei delitti contro la persona, che al capo I disciplina i delitti contro la vita e l'incolumità individuale. Cosicché, quando il genitore risponde della condotta-reato («abbandonica») in sede penale, laddove rischia in concreto una lieve pena detentiva, usufruisce, comunque, della assistenza legale; quando, per la stessa condotta «abbandonica», risponde alla contestazione del tribunale per i minorenni in sede civile, laddove rischia conseguenze ben più gravi, quali la perdita del figlio per sempre, non è prevista né l'assistenza tecnica obbligatoria né un rito pienamente garantista sin dall'inizio.

Né va sottovalutato, come già si è accennato, che l'applicazione già nella prima fase di un rito strutturato su elementi di contenziosità — come già avviene per il secondo giudizio di opposizione — permetterebbe di definire il giudizio con sentenza, immediatamente impugnabile in Corte d'appello, con notevole economia processuale e celerità

di tempi, tenuto conto che la quasi totalità delle opposizioni viene rigettata dai tribunali per i minorenni (e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che nel secondo giudizio a decidere è quasi sempre lo stesso collegio che decretò l'adottabilità).

Ritiene, inoltre, il collegio, sotto il profilo dell'opportunità, che in un momento in cui i tribunali per i minorenni sono messi sotto accusa per «eccesso di potere» — reso quest'ultimo in parte possibile proprio dalla mancanza di assistenza tecnica nel primo giudizio rito di volontaria giurisdizione — sarebbe opportuno che la Corte costituzionale desse un segnale al legislatore per l'introduzione nella materia minorile di garanzie difensive di un peso proporzionale al diritto in discussione.

7. — Osserva, comunque, il collegio che la difesa dovrebbe essere prevista ed assicurata al genitore — anche attraverso avvocati d'ufficio specializzati nella materia del diritto di famiglia — non all'atto dell'apertura della procedura di adottabilità, che deve restare un atto interno, bensì all'atto della contestazione ai genitori dello stato di abbandono (*iure condendo*, si potrebbe ipotizzare una contestazione fatta concitazione del pubblico ministero minorile al quale il tribunale ha inviato le informazioni raccolte sulla situazione di disagio configurabile come abbandono).

Inoltre in calce alla contestazione dovrebbe essere dato avviso che, ove non si provveda alla nomina di un legale di fiducia, si provvederà a nominarne uno di ufficio (da individuarsi nell'albo degli avvocati specializzati in materia di diritto familiare).

Non è peregrina l'analogia con l'iscrizione nel registro degli indagati e l'avviso di garanzia. La comunicazione dell'apertura della procedura potrebbe, con elevato grado di probabilità, portare ad un «inquinamento di prove» di notevole entità: dalle minacce al responsabile dell'istituto ove il figlio trovasi (affinché dichiari che i rapporti ci sono, sono significativi, che le telefonate sono continue, ...) ai ricatti morali nei confronti dei parenti di turno (perché formalmente s'impegnino davanti al giudice a collaborare e a sostenere), fino alle suggestioni e ai condizionamenti nei confronti dei figli.

8. — Per tutte le suesposte considerazioni ritiene il collegio — in conformità del parere del p.m.m. — non manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalità:

a) nella misura in cui non garantisce una pienezza di contraddittorio fin dall'inizio;

b) nella misura in cui non prevede l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica dal momento della contestazione ai genitori dello stato di abbandono del figlio minore.

P. Q. M.

Letto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della legge 4 maggio 1983, n. 184 siccome in contrasto — nel senso precisato nella motivazione — con l'art. 24 della Costituzione;

Dispone che il giudizio in corso venga sospeso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Così deciso in Napoli, addì 21 luglio 1994.

Il presidente: TRAPANI

Il giudice estensore: CAVALLO

N. 670

Ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 ottobre 1994)
dalla pretura di Reggio Emilia, sezione distaccata di Scandiano nel procedimento penale a carico di Mammi Guido

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 915/1982, 203/1988 e 133/1992 - Ingiustificata disparità di trattamento.

[Legge 2 novembre 1981, n. 689 (recte: 24 novembre 1981), art. 60].
(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 6002/94 r.g. pretura circondariale di Reggio Emilia, sezione distaccata di Scandiano, pendente nei confronti di Mammi Guido, imputato del reato di cui all'art. 21, terzo comma della legge n. 319/1976 perché, in qualità di legale rappresentante della ditta «ceramica Campani», effettuava uno scarico di reflui derivanti dal processo di lavorazione in acque superficiali (canale di Reggio) eccedente nei parametri dei solidi sospesi, Cod, boro, piombo e zinco i limiti di accettabilità di cui alla tabella A allegata alla legge n. 319/1976;

Rilevato che all'udienza del 10 gennaio 1994 il difensore dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificati dalla legge n. 296/1993, in relazione agli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 27, primo e terzo comma della Costituzione;

che l'imputato ha fatto istanza di applicazione della pena *ex art. 444* del c.p.p. subordinando la richiesta alla sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria;

che il p.m. si è associato alla eccezione di illegittimità costituzionale proposta dalla difesa;

OSSERVA

La questione appare rilevante. L'imputato ha chiesto infatti *ex art. 444* del c.p.p. l'applicazione della pena di un mese e dieci giorni di arresto che vorrebbe sostituita *ex art. 53* della legge n. 689/1981, come modificato dalla legge n. 296/1993, con lire 1.000.000 di ammenda. Dall'esame degli atti processuali (in particolare verbali di prelievo e di analisi) non emergono elementi per l'immediata declaratoria di cause di non punibilità *ex art. 129* del c.p.p.

In ragione della condizione personale di incensurato del Mammi e della occasionalità del superamento dei limiti tabellari dello scarico (da attribuirsi alla rottura della membrana di derivazione delle acque) ben potrebbe applicarsi la sanzione sostitutiva pecuniaria ma a tale sostituzione osta il disposto dell'art. 60 della legge n. 689/1981 che tra le esclusioni oggettive pone gli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

La questione appare altresì non manifestamente infondata.

L'esclusione lamentata si pone infatti in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del principio di ragionevolezza e di coerenza dell'ordinamento giuridico.

Non sono infatti ricomprese nel novero delle esclusioni oggettive di cui all'art. 60 della legge n. 689/1981 altre fattispecie contravvenzionali di pericolo poste a protezione dello stesso bene giuridico ambiente. Basti pensare ai reati previsti dal d.P.R. n. 915/1982 in materia di smaltimento dei rifiuti, a quelli previsti dal d.P.R. n. 203/1988 in materia di inquinamento atmosferico ed a quelli di cui al recente d.P.R. n. 133/1992 in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque. La possibilità di sostituire le pene detentive da queste fattispecie e l'esclusione di una tale facoltà per le fattispecie previste dalla legge Merli è priva di qualsiasi giustificazione razionale. E ciò emerge con ancor più evidenza se si considera che il d.P.R. n. 133/1992, il quale disciplina la stessa materia (scarichi industriali nelle acque)

già regolata dalla legge Merli ma con specifico riguardo al regime degli scarichi industriali di sostanze pericolose [«tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico-idrico» art. 1, secondo comma lett. c)], prevede fattispecie contravvenzionali più gravi ma per le quali è applicabile il regime della sostituibilità delle pene (cfr. in particolare l'art. 18, quinto comma ove la violazione del divieto di scarico di sostanze pericolose è sanzionato con l'arresto da tre mesi a tre anni e l'art. 18, primo comma ove i nuovi scarichi senza autorizzazione sono sanzionati con l'arresto fino a due anni laddove la legge Merli per analoga fattispecie prevede la pena dell'arresto — da due mesi a due anni — in alternativa all'ammenda, da lire 500.000 a 10.000.000).

L'irragionevolezza di questa esclusione si palesa ancor più chiaramente dopo le modifiche alla legge n. 689/1981 introdotte con la legge n. 296/1993 che, abrogando l'art. 54 della legge sulla depenalizzazione, hanno esteso anche ai più gravi reati di competenza del tribunale, il regime delle sanzioni sostitutive oltre ad allargare i limiti edittali della stessa sostituzione (ammessa per i reati puniti in concreto con pena detentiva fino ad un anno).

Gli interventi legislativi ricordati, cui deve aggiungersi il nuovo codice di procedura penale che allargando la competenza del pretore necessariamente ha inciso sull'applicazione dell'istituto della sostituzione, hanno fortemente minato l'equilibrio e la coerenza del sistema per cui non può dirsi più attuata la *ratio* di protezione dei beni giuridici considerati particolarmente rilevanti sottesa alle esclusioni di cui all'art. 60, della legge n. 689/1981 posto che per interi settori di tutela ambientale (inquinamento atmosferico, idrico-scarichi di sostanze pericolose e rifiuti) è ammessa la sostituzione.

Rileva infine il pretore che secondo la riflessione della Corte costituzionale il nostro ordinamento positivo configura l'ambiente come bene unitario oggetto di tutela anche penale in rapporto alle sue multiformi espressioni sicché, pur attraverso le distinte normative di settore succedutesi nel tempo, si è venuto delineando un sistema tendenzialmente organico ed unitario con discipline uniformi anche nella tecnica di incriminazione e sanzionatoria. Con la conseguenza che le attuali deviazioni da uniformi trattamenti normativi debbono trovare una specifica giustificazione nell'eccezionalità di particolari fattispecie.

Per certo invece l'esclusione della «sostituzione» (qui criticata) non trova alcuna giustificazione nella particolarità della fattispecie incriminatrice (art. 21, terzo comma, legge Merli) e rappresenta quindi un'anomalia irragionevole, precisa espressione della disattenzione del legislatore.

Nello sviluppo della produzione normativa nel settore ambientale successiva alla legge n. 689/1981 il legislatore ha infatti ritenuto misura conforme agli indirizzi repressivi al riguardo la generale applicazione dell'istituto della «sostituzione» a tutti i reati contravvenzionali di pericolo per immissioni di sostanze inquinanti nei corpi idrici, nel suolo e nell'atmosfera, ma non ha considerato che dal nuovo indirizzo erano rimasti esclusi i reati di cui agli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976, così determinandosi un evidente squilibrio di cui lo stesso legislatore non pare abbia preso coscienza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenute la rilevanza ai fini del presente giudizio, dichiara non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 60 della legge 2 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive al reato di cui all'art. 21, terzo comma della legge n. 319/1976;

Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Scandiano, addì 25 febbraio 1994

Il pretore: LOSAVIO

N. 671

Ordinanza emessa il 25 marzo 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 ottobre 1994) dalla pretura di Reggio Emilia, sezione distaccata di Scandiano nel procedimento penale a carico di Alboni Martino ed altro

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 915/1982, 203/1988 e 133/1992 - Ingiustificata disparità di trattamento.

[Legge 2 novembre 1981, n. 689 (*recte*: 24 novembre 1981), art. 60].

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 6151/93 r.g. pretura circondariale di Reggio Emilia, sezione distaccata di Scandiano, pendente nei confronti di Alboni Martino e Montorsi Mario, imputati del reato di cui all'art. 21, terzo comma della legge n. 319/1976 perché nelle rispettive qualità di presidente (legale rappresentante) e direttore di produzione del «Gruppo Maiorca S.p.A.» effettuavano lo scarico preesistente alla data 13 giugno 1976 di acque provenienti dal ciclo produttivo, sottoposte a trattamento depurativo di tipo chimico-fisico, in fognatura comunale non depurata sfociante in acque superficiali eccedendo lo scarico nei parametri C.O.D., cloro attivo e boro i limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge n. 319/1976 e del reato di cui all'art. 21, primo e terzo comma della stessa legge perché nelle rispettive qualità effettuavano lo scarico di acque provenienti dal laboratorio ceramico, non sottoposte al trattamento depurativo nella fognatura comunale, senza avere richiesto la prescritta autorizzazione e con il superamento, nello scarico, dei limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge n. 319/1976 cit. riguardo ai parametri di C.O.D., piombo e zinco;

Rilevato che all'udienza del 25 marzo 1994, il difensore degli imputati ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificati dalla legge n. 296/1993, in relazione agli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 27, primo e terzo comma della Costituzione;

che gli imputati hanno fatto istanza di applicazione della pena *ex art.* 444 del c.p.p. subordinando la richiesta alla sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria;

che il p.m. ha prestato il proprio consenso e si è associato alla eccezione di illegittimità costituzionale proposta dalla difesa;

OSSERVA

La questione appare rilevante. Gli imputati hanno chiesto infatti *ex art.* 444 del c.p.p. l'applicazione, ritenuta la continuazione tra i reati contestati della pena di un mese e dieci giorni di arresto che vorrebbero sostituita *ex art.* 53 della legge n. 689/1981, come modificato dalla legge n. 296/1993, con lire 1.000.000 di ammenda. Dall'esame degli atti processuali (in particolare verbali di prelievo e di analisi, relazioni dell'U.S.L. 11 aprile 1992 e 12 giugno 1992 e relativi allegati) non emergono elementi per l'immediata declaratoria di cause di non punibilità *ex art.* 129 del c.p.p.

In ragione della condizione personale di incensurati degli imputati e della circostanza che la Ceramica ha provveduto prontamente ad eseguire gli adempimenti richiesti dagli accertatori, ben potrebbe applicarsi la sanzione sostitutiva pecuniaria ma a tale sostituzione osta il disposto dell'art. 60 della legge n. 689/1981 che tra le esclusioni oggettive pone gli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

La questione appare altresì non manifestamente infondata.

L'esclusione lamentata si pone infatti in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del principio di ragionevolezza e di coerenza dell'ordinamento giuridico.

Tranne il punto, in dispositivo, in cui si menziona «l'art. 21, primo e terzo comma, della legge n. 319/1976» anziché «art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976», il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza. (Reg. ord. n. 670/1994).

94C1190

N. 672

Ordinanza emessa il 19 settembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Asti nel procedimento penale a carico di Cunotto Luigina Natalina

Inquinamento - Spandimento di liquami di macellazione su terreno ad uso agricolo - Mancata osservanza delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione della provincia - Equiparazione con legge regionale di tale operazione ad una forma di smaltimento di rifiuti - Conseguente estensione di sanzioni penali ad una fattispecie non penalmente sanzionata dalla normativa statale - Violazione del principio di riserva di legge statale in materia penale.

(Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 1, punto 5).

(Cost., art. 25).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Vista la richiesta di decreto penale avanzata dal pubblico ministero in data 20 aprile 1994 a carico di Cunotto Luigina Natalina, nata il 10 febbraio 1939 a Baldichieri (Asti) ivi residente in via XX Settembre, 7, imputata del reato di cui all'art. 27 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in relazione all'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, perché non osservava tutte le prescrizioni impartite nell'autorizzazione della provincia di Asti dell'11 agosto 1992 in tema di spandimento dei liquami su terreno ad uso agricolo. Accertato nel mese di settembre 1993.

Rilevato che il pubblico ministero in tale atto ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, punto 5, della legge regionale Piemonte 13 marzo 1990, n. 13, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione.

OSSERVA

1. — Con deliberazione della giunta provinciale Asti 11 settembre 1992 la ditta Miroglio Valerio e Virginio e C. S.n.c. (esercante attività di macellazione pollami e confezionamento tagli di carne) è stata autorizzata — ai sensi degli artt. 6, lett. d) del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, 7, 1° comma della legge regionale Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, e 1, punto 5 della legge regionale Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 — allo smaltimento sul suolo agricolo dei «liquami» di macellazione nel rispetto di una serie di prescrizioni. È appunto la violazione di alcune di queste prescrizioni che il pubblico ministero contesta alla Cunotto nel capo di imputazione sulla base delle risultanze dei verbali di accertamento del servizio ecologia della provincia Asti del 29 settembre 1993 e 22 ottobre 1993.

2. — La contestazione del reato di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 915/1982 presuppone la qualificazione della fattispecie di spandimento liquami su suolo agricolo (oggetto della citata autorizzazione provinciale) come forma di smaltimento di rifiuti disciplinata dal menzionato d.P.R. Tale qualificazione è infatti sancita inequivocamente dall'art. 1, punto 5, della legge regionale Piemonte n. 13/1990 secondo cui l'operazione di spandimento su terreno adibito ad usi agricoli dei reflui provenienti da insediamenti civili o produttivi, «inteso come fase di trattamento dei reflui, rientra nell'ambito di applicazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915».

Senonché, come giustamente rileva il pubblico ministero, tale qualificazione del legislatore regionale (la cui portata è puntualizzata dagli assessori competenti nella circolare n. 5229/1993 in atti) si pone in palese contrasto con il sistema delineato a livello di legislazione statale (legge 10 maggio 1976, n. 319, e d.P.R. n. 915/1982).

Si deve osservare infatti:

a) in primo luogo che lo spandimento di liquami prodotti dall'attività di allevamento o di macellazione animale su suolo adibito a uso agricolo non integra alcuna delle forme di trattamento-smaltimento rifiuti contemplate dall'art. 1 del d.P.R. n. 915/1982;

b) in secondo luogo che, trattandosi comunque di rifiuti smaltiti dallo stesso produttore non sussiste obbligo di autorizzazione ex art. 6, lett. a), e 25, 1° comma, del d.P.R. citato (detto obbligo riguarda infatti tutte le forme di smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi, mentre per i rifiuti propri l'autorizzazione è necessaria solo per l'installazione di un impianto di innocuizzazione e per la realizzazione di una discarica).

Non si giustifica pertanto la aprioristica equiparazione dello spandimento dei liquami sul suolo agricolo ad una forma di smaltimento di rifiuti disciplinata dal d.P.R. n. 915/1982 e assoggettata al relativo regime autorizzatorio e al conseguente trattamento sanzionatorio.

3. — Invero per la giurisprudenza assolutamente dominante (Cass. 8 gennaio 1991, Valfredi; 24 maggio 1991, Ambrogio; 30 gennaio 1991, Sonaglia) non è revocabile indubbio che lo spandimento su suolo agricolo di liquami (non tossici o nocivi) provenienti da insediamento produttivo o civile (e segnatamente quelli prodotti da allevamenti di bestiame o da laboratori di macellazione) integra un'ipotesi di scarico disciplinato dalla legge n. 319/1976 (c.d. fertirrigazione). Deve infatti osservarsi che nel contesto della legge Merli è indifferenziato l'uso dei termini scarico e smaltimento di liquami. Ed invero nell'art. 4, 1° comma, lett. e) e 2° comma, si stabilisce che compete alle regioni di emanare la normativa integrativa e di attuazione (attraverso il richiamo dell'art. 2, lett. e) n. 2) «dello smaltimento dei liquami nel suolo anche adibito ad usi agricoli, e si ribadisce che per quanto concerne in particolare gli scarichi sul suolo adibito ad usi agricoli essi potranno in ogni caso essere previsti (...) soltanto quando le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola».

Egual indifferenziato uso delle due espressioni ritrova nella delibera (emanata in attuazione dell'art. 2 della legge n. 319/1976) 4 febbraio 1977, all. 5, del Comitato interministeriale (di cui all'art. 3 della legge): al punto 1 (Generalità) si dice «la presente normativa relativa allo smaltimento dei liquami sul suolo (...) riguarda gli scarichi degli insediamenti», mentre il punto 2, titolato «scarichi sul suolo», esordisce testualmente «Lo smaltimento dei liquami sul suolo...», e così pure il punto 2.3.2 titolato «Scarichi da allevamenti zootecnici» inizia con le parole «Nel caso di smaltimento di liquami zootecnici sui suoli adibiti ad uso agricolo».

Non v'è dubbio dunque che lo spandimento di liquami zootecnici su suolo agricolo è scarico ai sensi dell'art. 1 legge Merli e come tale è soggetto ad autorizzazione. Come si desume chiaramente dagli artt. 2, lett. e), n. 2, 4, lett. e), 6, ultimo comma, 9, ultimo comma, il legislatore del '76 ha ben presente il ruolo ecologico preminente svolto dal suolo che non è substrato minerale inerte ma strato-base frutto di una lunga evoluzione ambientale, con un suo popolamento biologico essenziale al corretto funzionamento degli ecosistemi terrestri.

La regolamentazione tecnica dello smaltimento dei liquami sul suolo, anche agricolo, contenuta nell'all. 5 della citata delibera del 1977, si compone di tutta una serie di prescrizioni che hanno un senso solo ove, attraverso il procedimento autorizzatorio, si pongano le premesse per assoggettare gli scarichi al controllo dell'autorità amministrativa competente in riferimento al loro carattere inquinante, alla loro portata quantitativa, alla loro utilizzabilità in agricoltura.

La citata delibera prevede infatti tra l'altro:

- a) che lo smaltimento su suolo agricolo è ammissibile solo se direttamente utile alla produzione;
- b) che le modalità di spandimento (punto 2) devono esser tali da assicurare «una idonea dispersione e innocuizzazione degli scarichi liquidi... in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo, la vegetazione non subiscano degradazione o danno»;
- c) che lo smaltimento non deve produrre inconvenienti ambientali come rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosoli (punto 2);
- d) che i siti di smaltimento devono esser individuati in relazione alle loro caratteristiche topografiche, morfologiche, geologiche, climatiche ect. (punto 2-1);
- e) che i liquami devono presentare caratteristiche qualitative e quantitative tali da non «causare modificazioni irreversibili della struttura del suolo particolarmente per quanto concerne le caratteristiche di conducibilità idrica e di areazione» (punto 2-2);
- f) che nel caso di scarichi da allevamenti zootecnici su suolo agricolo (punto 2-3-2) si deve rispettare la quantità massima di 40 q.li/Ha di peso vivo di bestiame ed accertare che «lo smaltimento sia compatibile con le capacità di mineralizzazione del terreno».

Si tratta all'evidenza di condizioni tutte l'accertamento delle cui sussistenze in concreto non può che essere demandato alla p.a. nell'esercizio della funzione autorizzatoria.

Per completezza bisogna sottolineare come tale conclusione non trova alcun ostacolo nel disposto (citato dal pubblico ministero nella sua richiesta) dell'art. 2, 3° comma, della legge regionale Piemonte n. 13/1990 secondo cui «lo spandimento su terreno a fini agricoli delle deiezioni animali» non rientra nel campo di applicazione della legge n. 319/1976, né in quella del d.P.R. n. 915/1982. Infatti nell'art. 21 in esame è netto ed inequivocabile (v. 1° comma) il riferimento alle sole deiezioni animali — che coincidono con le materie fecali (solide o semisolide) — mentre ontologicamente e giuridicamente diversa è la nozione di liquami (anche se di origine animale: es. urine) il cui

spandimento su suolo agricolo può benissimo integrare un'ipotesi di scarico ai sensi degli artt. 1 e 4, lett. e) legge Merli. Il citato art. 21, 3° comma, della legge regionale si limita a confermare l'irrilvanza — già sancita dall'art. 2 del d.P.R. n. 915/1982 — dello spargimento delle deiezioni fecali su suolo agricolo tanto con riguardo al d.P.R. citato quanto con riferimento alla legge n. 319/1976 e pertanto non interferisce minimamente nella valutazione della fattispecie oggetto di causa (la distinzione tra deiezioni fecali e deiezioni liquide non sembra invece essere stata presa in considerazione nell'ord. Corte costituzionale n. 197/1991 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa al citato art. 21, 3° comma).

4. — A questo punto è chiaro che l'art. 1, punto 5, della legge regionale viene a porsi in contrasto macroscopico con il quadro normativo delineato della legge n. 319/1976 e dal d.P.R. n. 915/1982 laddove include nel campo di applicazione di quest'ultimo provvedimento legislativo le operazioni di spandimento su terreni agricoli dei liquami provenienti da insediamenti civili e produttivi. Tutto ciò non può non determinare una violazione del principio costituzionale (art. 25 della Costituzione) della riserva di legge statale in materia penale perché l'art. 1, punto 5 citato assoggetta al regime autorizzatorio di cui al d.P.R. n. 915/1982 (e al relativo trattamento sanzionatorio) un'operazione di spandimento che trova invece la sua compiuta regolamentazione (anche sul piano repressivo) nella legge n. 319/1976 (di recente peraltro investita da un intervento legislativo — decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449 — di ampia portata depenalizzante).

È appena il caso di sottolineare che (per giurisprudenza costante della Corte costituzionale: v. sentenze nn. 79/1977, 370/1989, 43 e 309 del 1990) «la fonte del potere punitivo statale risiede solo nella legislazione statale e le regioni non hanno il potere di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia; non possono cioè interferire negativamente con il sistema penale statale considerando penalmente lecita un'attività che, invece, è penalmente sanzionata nell'ordinamento statale».

Per completezza bisogna evidenziare che principio basilare del nostro ordinamento costituzionale è quello per cui i giudici sono tenuti ad applicare le leggi (statali e regionali) e ove queste risultino in contrasto con la Costituzione non possono essi disapplicarle ma devono adire la Corte costituzionale che sola può esercitare il sindacato di costituzionalità pronunciandosi con sentenze aventi efficacia *erga omnes* (v. Corte costituzionale n. 285/1990 che ha annullato la sent. Cass. 12 novembre 1989, Predieri che aveva disapplicato alcune leggi della regione Emilia-Romagna ritenendole invasive della materia penale riservata allo Stato).

5. — Sotto il profilo delle rilevanza della questione basterà osservare che la sollecitata declaratoria di incostituzionalità renderebbe impossibile la contestazione del reato di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 915/1982, e il pubblico ministero dovrebbe valutare se la Cunotto può o meno essere chiamata e rispondere del reato di cui all'art. 21, 1° comma, della legge n. 319/1976.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953 il giudice delle indagini preliminari presso la pretura di Asti dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, punto 5, della legge regionale Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, in relazione all'art. 25 della Costituzione;

Dichiara sospeso il presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza nei riguardi delle parti e perché copia della presente ordinanza sia notificata al presidente della giunta regionale Piemonte e comunicata al presidente del consiglio regionale del Piemonte.

Asti, addì 19 settembre 1994

Il giudice per le indagini preliminari: CORBO

Il collaboratore di cancelleria: PEDRALE

N. 673

Ordinanza emessa il 17 agosto 1994 dalla pretura di Bologna, sezione distaccata di Imola, nel procedimento civile vertente tra Zapparata Vittorio e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

Previdenza e assistenza sociale - Cassa nazionale di previdenza a favore dei dottori commercialisti - Previsione che i minimi di durata della iscrizione alla Cassa non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di età prima dell'entrata in vigore della legge n. 21/1986 (che ha aumentato i limiti di 65 anni di età e 25 anni di contribuzione o di 70 anni e 20 anni di contribuzione, previsti dalla normativa precedente, a 65 anni di età e 30 anni di contribuzione o 75 anni di età e 25 anni di contribuzione) - Previsione, altresì, della riduzione dell'anzianità di iscrizione per gli iscritti che maturino i 65 anni e i 70 anni tra la data di entrata in vigore della legge impugnata e, rispettivamente, il 31 dicembre 1992 e il 31 dicembre 1987 - Irrazionalità della impugnata normativa, per la *reformatio in peius* delle posizioni degli iscritti alla Cassa e la mancata tutela dei diritti in corso di maturazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 822/1988.

(Legge 29 gennaio 1986, n. 21, artt. 2, primo comma, 26, primo, secondo e terzo comma; legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 9).
(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa r.g.l. n. 20041/1992 promossa da Zapparata Vittorio (avv. Gianantonio Massari e avv. Guido Grandi), contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (avv. Flavio Chiussi e avv. Alessandro Terenzio).

Svolgimento del processo

I. — Vittorio Zapparata ha chiamato in giudizio la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (d'ora in avanti Cassa) con ricorso del 9 novembre 1992 ed ha precisato le conclusioni che si trascrivono:

«accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento pensionistico della Cassa di previdenza convenuta, a partire dal luglio 1992 o dalla data che risulterà di diritto;

condannare la Cassa di previdenza al pagamento dei ratei di pensione arretrati conseguenti all'accertamento predetto, con la relativa decorrenza, e con rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo.

Previa, occorrendo, ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, non essendo manifestamente infondata la questione di incostituzionalità in ricorso evidenziata nei riguardi dell'art. 26 della legge n. 21/1986».

A sostegno di tali domande ha dedotto che egli aveva iniziato l'attività professionale di commercialista nel 1972, quando aveva 49-50 anni.

La legge 23 dicembre 1970, n. 1140 (che regolava allora la materia) disponeva che il commercialista avesse diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età dopo 25 anni di contribuzione, o al compimento del settantesimo anno con 20 anni di contribuzione.

La legge 29 gennaio 1986, n. 21 («Riforma della Cassa...»), entrata in vigore il 1° gennaio 1987, ha disposto che l'iscritto avesse diritto alla pensione di vecchiaia al sessantacinquesimo anno di età dopo 30 anni di contribuzione, o al settimo anno dopo 25 anni di contributi.

L'art. 26 della legge ha previsto alcune deroghe di natura transitoria a tali condizioni di tempo e di contributi per la pensione di vecchiaia.

L'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45, ha disposto — ad integrazione e modifica della legge 29 gennaio 1986, n. 21 — che i minimi di durata della iscrizione alla Cassa «non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di età prima della entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21».

Vittorio Zapparata ha dedotto che egli, nato il 6 giugno 1922, aveva presentato il 31 maggio 1991 domande per la pensione di vecchiaia alla Cassa; la domanda era stata respinta così come lo era stato il ricorso al consiglio di amministrazione.

Il ricorrente ha esposto che la citata normativa di riforma, comprese le disposizioni di disciplina transitoria, lo avevano «privato di legittime aspettative acquisite in base ad una regolamentazione più favorevole in forza della quale aveva effettuato una iscrizione alla Cassa e pagato contribuzione la cui efficacia viene modificata *in peius* da norme successive».

Tali norme erano irrazionali in quanto stabilivano differenziazioni di trattamento tra gli iscritti alla Cassa di vecchia data, come ha analiticamente esposto ed argomentato.

Le norme violavano il principio adottato in materia analoga dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 822 del 14 luglio 1988, per cui la modifica di regime in materia pensionistica «deve garantire ai lavoratori prossimi al pensionamento il mantenimento dei più favorevoli criteri di liquidazione della pensione del previgente regime».

Il ricorrente, deducendo che l'interpretazione letterale delle norme non gli consentiva di ottenere la pensione di vecchiaia, se non al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età; deducendo che dalle norme contenenti disposizioni transitorie poteva ricavarsi il principio per cui gli iscritti alla Cassa nel regime della legge del 1970 potevano comunque ottenere la pensione di vecchiaia all'età di 70 anni con 20 anni di contributi, ha chiesto al pretore di dare «una interpretazione estensiva ed analogica» all'applicazione delle norme ed accogliere le domande.

Altrimenti il giudice avrebbe dovuto rimettere alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale delle disposizioni stesse.

2. — La Cassa si è costituita; ha dedotto che il ricorrente, dopo essere stato collocato a riposo il 1° agosto 1971 come dipendente dell'Inadel, era stato iscritto a sua domanda alla Cassa dal 1° gennaio 1972.

Poiché alla data della presentazione della richiesta di ottenere la pensione di vecchiaia il ricorrente non si trovava nelle condizioni previste dalla legge, la domanda giudiziale doveva essere respinta: la eccezione di legittimità costituzionale era irrilevante ed infondata.

Motivi della decisione

1. — Il difensore del ricorrente nella memoria integrativa ha cercato di argomentare una interpretazione dell'art. 26, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, in virtù della quale il ricorrente avrebbe comunque avuto diritto alla pensione di vecchiaia, grazie ai contributi versati fino al compimento del sessantacinquesimo o del settantesimo anno di età, e commisurata agli stessi.

2. — Tale tesi non sembra accoglibile.

Sicuramente le disposizioni dell'art. 26 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, hanno posto problemi di interpretazione e di applicazione, che sono state risolte in parte dal legislatore con l'art. 9 della legge n. 45/1990, che integrava quanto disposto dall'art. 26 cit.

Resta il fatto che sulla base del testo delle norme vigenti dovrebbe affermarsi che il ricorrente non ha diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia domandata alla Cassa il 31 maggio 1991 con decorrenza dal 1° luglio 1992; a tale data il ricorrente non presenta i requisiti minimi di età e di contribuzione, così come non aveva quelli più ridotti alla data del 1° gennaio 1987.

La rilevanza della questione.

Quanto si è detto nel merito della domanda principale è la dimostrazione della rilevanza della eccezione di legittimità costituzionale proposta.

Infatti l'accoglimento della questione di legittimità consentirebbe di attribuire la pensione chiesta, esclusa oggi con le norme esistenti e vigenti.

La non manifesta infondatezza della questione.

1. — Le modificazioni normative dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

L'art. 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, prevedeva che il commercialista iscrittosi alla Cassa potesse chiedere ed ottenere la pensione di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età dopo almeno 25 anni di contribuzione, o al settantesimo anno dopo 20 anni di contribuzione.

Tale regime è stato modificato dalla legge 29 gennaio 1986, n. 21, che ha dato una nuova disciplina alla Cassa, con l'aumento per entrambe le ipotesi di altri cinque anni di «effettiva iscrizione a contribuzione».

L'art. 26 della stessa legge, che ha per titolo «riduzione dell'anzianità di iscrizione» così dispone: «1. — Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1992, l'anzianità trentennale di cui all'art. 2, primo comma, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il 1992.

Per gli iscritti che compiano i settanta anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1987, l'anzianità venticinquennale di cui all'art. 2, primo comma, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del settantesimo anno di età ed il 1987.

2. — Per gli iscritti ai quali è applicabile l'art. 5, lett. b), della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, l'anzianità trentennale di cui all'art. 2, primo comma, è ridotta a quella ivi prevista.

3. — La riduzione è applicata ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, su richiesta degli iscritti, a condizione che questi possano vantare, dopo il compimento dell'età pensionabile, una anzianità effettiva o convenzionale di iscrizione e contribuzione di almeno venticinque anni, nel caso previsto dal primo comma, e di almeno venti anni, nel caso previsto dal secondo comma.

L'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45, che riguarda la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei liberi professionisti, ha disposto una integrazione della legge di riforma della Cassa che ammette la pensione di vecchiaia per coloro che avevano maturato l'età di 65 e di 70 anni prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21, indipendentemente dal numero degli anni di contribuzione effettiva prescritti da tale legge.

Eccone il testo: «1. — I limiti di anzianità di cui all'art. 2, primo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di età prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21».

2. — La questione sollevata con la eccezione proposta non appare al giudice manifestamente infondata.

2.1. — Sotto un primo profilo si tratta di valutare se l'aspettativa di diritto sorta in capo a chi si iscrisse alla Cassa sulla base della legge n. 1140/1970 — che prevedeva ben precisi criteri di età e di contribuzione per ottenere la pensione di vecchiaia —, frustrata dal legislatore con la riforma che ha prolungato di cinque anni il periodo minimo della contribuzione richiesta, sia stata legittimamente disattesa, rispetto ai principi e alle norme costituzionali, posto che il diritto alla pensione di vecchiaia si fonda sulla norma dell'art. 38 della Costituzione.

La riforma della Cassa, introdotta con la legge n. 21/1986, pur prevedendo alcune disposizioni per la tutela di coloro tra gli iscritti che fossero in procinto di ottenere la pensione secondo i vecchi criteri, quali quelle dell'art. 26 dapprima, e poi, più organicamente, con l'art. 9 della legge n. 45/1990, ha sostanzialmente inciso negativamente su altre posizioni sostanziali di aspettativa del diritto alla pensione di vecchiaia, quale è sicuramente quella del ricorrente Zapparata.

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale rientra tra i poteri del legislatore «di emanare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina di rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti».

Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, tali modifiche legislative «al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto. Anche se deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può ammettersi che detto intervento sia assolutamente discrezionale.

In particolare non può dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo o in una fase avanzata del rapporto di lavoro oppure quando già sia subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo, alla cessazione della propria attività lavorativa».

2.2. — L'ulteriore profilo della questione, strettamente collegato a quello già esposto, concerne le disposizioni di adattamento di cui all'art. 26 della legge n. 21/1986 e all'art. 9 della legge n. 45/1990.

È stato esattamente affermato dal Consiglio di Stato che le disposizioni dell'art. 26 («Riduzione dell'anzianità di iscrizione») erano dirette ad evitare «mutamenti in senso peggiorativo della situazione in corso di maturazione».

È stato anche ripetutamente deciso che tali disposizioni vennero formulate in maniera incongrua rispetto agli stessi scopi, come è stato ed è possibile constatare ove si esegua lo sviluppo analitico della casistica che ne consegue, come segnalato anche dal difensore. L'incongruenza di tali disposizioni è stata avvertita dallo stesso legislatore che ha provveduto con l'art. 9 della legge n. 45/1990 a dare una migliore sistemazione alle posizioni previdenziali degli iscritti fondate sul vecchio regime, per una tutela più equa dei diritti in corso di maturazione.

Nonostante tale ulteriore intervento restano situazioni di compressione delle aspettative, come nel caso.

Il ricorrente compì il sessantacinquesimo anno di età dopo l'entrata in vigore della legge n. 21/1986, il 6 giugno 1988; a quella data non aveva il requisito dei 25 anni di iscrizione e di contribuzione.

I venti anni di iscrizione e di contribuzione si maturarono alla fine del 1991, nell'imminenza del compimento del settantesimo anno di età.

In relazione a tale situazione il ricorrente Zapparata non ha avuto la pensione in virtù delle disposizioni di riduzione, a lui applicabili, né la può avere secondo i criteri ordinari vigenti.

Allo stato egli può richiedere la restituzione dei contributi o attendere il maturarsi dei requisiti minimi.

2.3. — Tutto ciò mette in risalto come la questione non appaia manifestamente infondata, anche sotto il profilo della comparazione ai sensi dell'art. 3 della Costituzione con le ipotesi di riduzione dei requisiti di cui alle norme citate e di riferimento.

Spetta pertanto alla Corte costituzionale di valutare la legittimità dell'insieme delle norme citate, dalle quali deriva un trattamento differenziato peggiore rispetto alle ipotesi prese in considerazione dal legislatore nelle disposizioni dell'art. 26 della legge n. 21/1986 e dell'art. 9 della legge n. 45/1990, che sono assimilabili sotto molti punti a quella del ricorrente, come deroghe rispetto alla esigenza economica della Cassa (e degli altri iscritti) di aumentare di cinque anni la contribuzione minima da versare per ottenere la pensione di vecchiaia, con riferimento ai principi degli artt. 38 e 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, 26, primo, secondo e terzo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, e dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45, per il possibile contrasto con gli artt. 38 e 3 della Costituzione, per le ragioni di cui alla motivazione;

Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 17 agosto 1994

Il pretore: GOVERNATORI

94C1200

N. 674

*Ordinanza emessa il 4 agosto 1994 dal pretore di Piacenza
nel procedimento civile vertente tra Zioni Otmar ed altri e E.N.P.A.V.*

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (E.N.P.A.V.) - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza obbligatoria - Violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra veterinari in base al mero elemento temporale - Incidenza sulla garanzia previdenziale per la duplicità della contribuzione assicurativa.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, premesso in fatto che:

1) i ricorrenti svolgono tutti attività professionale quali medici veterinari dipendenti di enti pubblici e privati;

2) a norma dell'art. 24 della legge n. 136/1991 essi hanno rinunciato all'iscrizione facoltativa all'E.N.P.A.V., che ha proceduto di conseguenza allo sgravio contributivo per gli anni 1991-1992-1993;

3) che gli artt. 11 e 26 della legge n. 537/1993, ha soppresso, con efficacia retroattiva, la norma (art. 32, della legge n. 136/1991), che sanciva la facoltatività dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. obbligando i veterinari, già iscritti ad altre forme previdenziali, al versamento dei contributi per gli anni dal 1991 al 1993. Ciò peraltro solo per i veterinari già obbligatoriamente iscritti all'E.N.P.A.V. prima del 1991 in base all'art. 2 della legge n. 1357/1962, abrogato dal già citato art. 32, primo comma, della legge n. 136/1991.

I ricorrenti denunciando l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993, integrativa dell'art. 32, primo comma, della legge n. 136/1991 in relazione agli artt. 2, 3, 38 e 97 della Costituzione.

Ritiene questo pretore che la doglianza sia rilevante, in quanto dall'applicazione o meno di detta norma dipende l'esito della presente vertenza e sia non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Quanto al primo profilo si evidenzia innanzi tutto una sorta di abuso da parte del legislatore nell'adozione della cd. norma di cui agli artt. 11 e 26 della legge n. 537/1993, finalizzata non già ad interpretare l'art. 32 primo comma della legge n. 136/1991, bensì ad introdurre una nuova disciplina rispetto quella dell'art. 11 avente efficacia retroattiva.

La *ratio* innovativa della legge appare di tutta evidenza sol che si proceda alla lettura della norma «interpretata» che si limita semplicemente ad abrogare l'art. 2 della legge n. 1357/1962 (che rendeva obbligatoria l'iscrizione per tutti), il cui chiaro tenore letterale non può evocare dubbi di sorta.

A tale scopo si richiamano le parole usate dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 155/1990: «nella specie il legislatore ha arbitrariamente distorto la funzione dell'interpretazione autentica (alla quale si deve far ricorso con attenta e responsabile moderazione), con il connaturato effetto retroattivo».

La strumentalizzazione, ad altro fine palesemente innovativo, della norma interpretativa costituisce di per sé un motivo di illegittimità che la rende *in re ipsa* irrazionale e in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Quest'ultimo appare ancora violato sotto altro profilo.

L'art. 11, ventiseiesimo comma, reintroducendo l'obbligatorietà dell'iscrizione per i soli medici veterinari iscritti prima del 1991, dispone una vera e propria disparità di trattamento tra questi ultimi e quelli che si sono iscritti ad altre forme di previdenza successivamente a tale anno.

La discriminazione appare evidente: a parità di situazione professionale, corrisponde per i primi un aggravio contributivo previdenziale determinato da un unico criterio, quello temporale, che non trova alcuna concreta e plausibile giustificazione, e che pertanto non può non apparire del tutto arbitrario, e dunque illegittimo.

L'art. 11 denunciato appare in contrasto altresì con l'art. 38 della Costituzione.

Questo garantendo la necessità di forme previdenziali per fini mutualistici e di solidarietà sociale, che i ricorrenti già rispettano con l'iscrizione a forme previdenziali alternative, non esige una duplicazione assicurativa ritenendo sufficiente in linea di principio quella già dovuta in base alla attività effettivamente svolta.

Il riscontro di quanto detto si evince proprio dalla facoltatività dell'iscrizione all'ENPAV che lo stesso art. 11, ventiseiesimo comma denunciato, garantisce comunque per coloro che non erano già iscritti prima del 1991.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, della legge 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, al fine del decidere la questione di legittimità costituzionale come sopra prospettata in ordine all'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione nei termini precisati in motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti ricorrenti, all'E.N.P.A.V. e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Piacenza, addì 4 agosto 1994

Il pretore: MARCHETTI

N. 675

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 1994)
dalla corte di appello di Roma nel giudizio di revisione promosso da Bonomo Lorenzo*

Processo penale - Sentenza pronunciata in corte di assise - Procedimento di revisione - Competenza devoluta alla corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado - Lamentata omessa previsione della competenza della Corte di cassazione per il giudizio rescindente e per quello rescissorio del giudice di primo grado o di appello che ha pronunciato la sentenza annullata - Irragionevolezza.

(C.P.P. 1988, artt. 633, 636 e 639).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di revisione promosso da Bonomo Lorenzo, nato a Villa S. Stefano il 16 giugno 1946;

Visti gli atti;

Udite in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Carlino, nonché le conclusioni del p.g. e della difesa;

OSSERVA

Lorenzo Bonomo, dichiarato colpevole del reato di omicidio in danno di Rita di Girolamo nonché di detenzione abusiva di armi e condannato dalla Corte di assise di appello di Roma alla pena di anni 16 e mesi quattro di reclusione, — decisione divenuta irrevocabile a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione —, chiede la revisione della sentenza adducendo la sopravvenienza di elementi di prova che unitamente a una nuova valutazione delle emergenze istruttorie acquisite condurrebbero ad una pronuncia di assoluzione.

Tale pronuncia a norma dell'art. 561 del codice di procedura penale del 1930 sarebbe stata devoluta alla competenza della Corte di assise di appello, posto che il procedimento di revisione si suddivideva in due fasi: la prima rescindente affidata alla Corte di cassazione, la seconda rescissoria attribuita «ad un altro giudice di primo grado o d'appello, secondo che la sentenza o le sentenze annullate furono pronunciate nell'uno o nell'altro grado».

Il nuovo codice del 1988 ha modificato la procedura, unificando le due fasi, entrambe di competenza «della Corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna» (cfr. art. 633).

Come affermato dalla suprema Corte, la nuova disciplina della revisione non consente l'innesto delle norme che regolano in via generale la competenza, ma attribuisce specifica competenza funzionale proprio alla Corte di appello, laddove il riferimento territoriale è desumibile dalla sede del giudice di primo grado (cfr. Cass. sez. I, 4 maggio 1991, n. 1748).

Conseguentemente nella fattispecie è devoluta a questa Corte la competenza a pronunciarsi sulla revisione, posto che il giudice di primo grado è stata la Corte di assise di Frosinone.

In caso di accoglimento la stessa Corte di appello adita dovrà revocare la sentenza di condanna e pronunciare il proscioglimento, così come dispone l'art. 637 del c.p.p.

Siffatta previsione legislativa, che consente ad un collegio composto da soli giudici togati di sindacare alla luce delle nuove prove il complesso delle risultanze probatorie acquisite e valutate da un collegio composto anche da giudici laici, appare — come ceccepito dal p.g. — essere in contrasto con il dettato costituzionale.

Invero la Corte costituzionale è stata già investita della questione, ma limitatamente alla dedotta violazione dell'art. 25 per il preteso contrasto con il principio del giudice naturale.

La sollevata eccezione è stata disattesa dalla ordinanza n. 375 del 23 luglio 1991, nel rilievo che l'organo giudicante è stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali prefissati — e non in relazione a singole fattispecie — e che i giudici di merito esauriscono nel corrispondente grado di giudizio la sfera di giurisdizione loro rispettivamente assegnata dall'ordinamento.

Questa Corte ritiene, di contro, che la costituzionalità degli artt. 633, 636 e 639 del c.p.p. debba essere esaminata sotto il profilo della irragionevolezza della statuizione e quindi in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Nell'ambito dei principi enunciati dal primo comma del citato articolo la dottrina ha posto in rilievo che «il legislatore sarebbe vincolato a non porre in essere discipline intimamente incoerenti e contraddittorie» e che «per riconoscere le disarmonie in parole occorre rifarsi agli scopi perseguiti dal legislatore» o «agli interessi che si sono voluti tutelare ed alla congruità di tale tutela».

La stessa dottrina ha anche evidenziato che vi è «la esigenza (costituzionale) che il legislatore sviluppi il contenuto normativo di ogni disposizione, estenda la disciplina contenuta in essa a tutte le ipotesi in cui lo richiede la *ratio* che vi presiede».

È dunque necessario far riferimento alla ragionevolezza dello scopo perseguito dal legislatore per valutare la costituzionalità della diversità di regolamentazione tra situazioni consimili.

Autorevolmente è stato sottolineato che «può esservi inoltre necessità di rapportare la norma denunciata unicamente con un principio generale, nel presupposto che essa distingua illegittimamente una situazione che avrebbe dovuto rimanere pur essa regolata da quel principio; oppure la comparazione può mancare di un secondo termine quando si deduce l'illegittimità di una norma per la sua incompletezza, in quanto regola una fattispecie descritta in modo da escludere componenti che ne modificano la sostanza e da non permettere ingiustificatamente una protezione integrale o da non sanzionare senza ragione tutti gli atteggiamenti della fattispecie reale».

Svolgendo i suindicati principi, la Corte costituzionale ha con il termine «ragionevolezza» specificato le condizioni che il legislatore deve rispettare, pervenendo — in taluna pronuncia — ad usare anche la terminologia di «eccesso nello svolgimento del potere discrezionale del legislatore».

Il requisito della «idonea ragione» e quelli del «ragionevole motivo», dell'assenza di «arbitrarietà», di «presupposti logici obiettivi», del limite della ragionevolezza sono stati richiesti dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 46 del 1959 e ripetutamente.

La stessa Corte nella sentenza n. 54 del 1968 considera ai fini del giudizio di razionalità la funzione, lo scopo della norma nonché gli interessi che la stessa mira a tutelare.

Esaminando sotto tali aspetti il disposto degli artt. 633, 636 e 639 del c.p.c. — che recepiscono le direttive di cui all'art. 2, n. 99, della legge di delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 83) — deve preliminarmente porre in evidenza che la giurisdizione penale è ripartita in considerazione dell'indole o della gravità del reato e che proprio al criterio qualitativo è improntata la devoluzione alla Corte di assise di determinati delitti, compreso l'omicidio.

La presenza in questa di membri laici garantisce la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, secondo le formalità dell'art. 102, terzo comma, della Costituzione e risponde a precise motivazioni di carattere politico.

Per siffatta composizione e finalità la Corte di assise costituisce un organo giurisdizionale autonomo e non una sezione specializzata del tribunale della stessa sede in cui è istituita (cfr. Cass. sez. I, 27 aprile 1987, n. 1107).

Appare pertanto illogico ed irragionevole che il giudizio di revisione — che sostanzialmente investe gli stessi fatti, pur valutati alla scorta di nuove prove — sia devoluto alla competenza della Corte di appello in luogo della Corte di assise di appello.

Né vale rilevare che la richiesta di revisione costituisce un mezzo di impugnazione di natura straordinaria perché mira a forzare la *res iudicata*; né appare esaustivo affermare come estranea al tema la ripartizione delle competenze fra i diversi giudici di merito.

Non può revocarsi in dubbio che nel caso in esame vengono sottratte al giudizio della componente laica — che il legislatore ha chiamato ad integrare il collegio — elementi di prova di tale rilevanza da determinare l'assunto proscioglimento dell'imputato; che la Corte di appello priva della presenza popolare deve riesaminare — anche se unitamente a nuovi — fatti già vagliati dal precedente giudice «naturale» ed in ipotesi modificarne le conclusioni, revocando la condanna e prosciogliendo.

Giova anche sottolineare come la competenza indistintamente attribuita alla Corte di appello consenta a strategie difensive — volte a vanificare, nei casi di delitti di particolare allarme sociale, il giudizio della c.d. giuria — di riservare artatamente alla fase di revisione l'indicazione di prove, confidando nella mancata presenza della componente laica.

Sussistono quindi a giudizio della Corte di appello di Roma elementi di contraddizione, di non coesione, di carenza logica e di irragionevolezza nella disciplina del procedimento di revisione dettata dagli artt. 633, 636 e 639 del c.p.c.

Identici motivi appaiono ~~in~~ a giudizio del collegio — inficiare la stessa devoluzione alla Corte di appello del giudizio rescindente, atteso che nel caso concreto potrebbe in ipotesi essere inficiata una sentenza della Corte di cassazione.

Appare ugualmente irragionevole e privo di motivazione nonché contrario a principi di ordine generale che un giudice di grado inferiore sia chiamato ad esaminare e porre nel nulla una pronuncia del giudice supremo.

La suddivisione del processo di revisione in due distinte fasi e l'attribuzione del giudizio rescindente alla Corte di cassazione e del giudizio rescissorio al giudice di primo grado o di appello — a seconda che la sentenza annullata fosse stata pronunciata dall'uno o dall'altro organo giudiziario —, così come disciplinate dal legislatore antecedentemente alla riforma del 1989, si sottraevano alle formulate censure.

La normativa in vigore prima del nuovo codice di procedura penale consentiva invero al supremo collegio di valutare i presupposti della chiesta revisione, con uniformità di giudizio e senza stravolgere regole di carattere generale.

Permetteva allo stesso giudice che aveva emesso la sentenza annullata di riesaminare in sede di rinvio i *noviter producta* unitamente alle prove già acquisite, nel rispetto delle competenze statuite dalla legge anche in considerazione della particolarità del reato e della conclamata esigenza che a conoscere taluni reati siano giudici «particolari».

Di conseguenza non può ritenersi infondata sotto i prospettati profili la questione di legittimità sollevata dal p.g.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Così provvede:

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 633, 636 e 639 del c.p.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione della Repubblica, a) nella parte in cui devolvono alla Corte di appello il potere di sindacare, in via diretta e immediata, in sede di revisione, decisioni emesse dalla Corte di cassazione, b) nella parte in cui devolvono alla competenza della corte di appello anche la decisione della richiesta di revisione afferente condanne per delitti di competenza della corte di assise;

ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

sospende il giudizio in corso;

dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, addì 10 maggio 1994

Il presidente: RIVELLESE

Il consigliere estensore: CARLINO

94C1202

N. 676

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 1994)
dalla corte d'appello di Roma nel giudizio di revisione promosso da Papalia Domenico*

Processo penale - Sentenza pronunciata in corte di assise - Procedimento di revisione - Competenza devoluta alla corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado - Lamentata omessa devoluzione alla competenza della corte di assise per le sentenze emesse da tale giudice - Irragionevolezza.

(C.P.P. 1988, artt. 633, 636 e 639).

(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di revisione promosso da Papalia Domenico, nato a Plati (Reggio Calabria) il 18 aprile 1945;

Visti gli atti;

Udite in pubblica udienza la relazione del presidente prof. Morsillo nonchè le conclusioni del p.g. e della difesa,

OSSERVA

Domenico Papalia dichiarato colpevole del reato di omicidio in danno di Antonio D'Agostino e condannato dalla Corte di assise di appello di Roma alla pena dell'ergastolo, chiede la revisione della sentenza adducendo la sopravvenienza di elementi di prova che unitamente ad una nuova valutazione delle emergenze istruttorie acquisite porterebbero ad una pronuncia di assoluzione.

Tale pronuncia a norma dell'art. 561 del codice di procedura penale del 1930 sarebbe stata devoluta alla competenza della Corte di assise di appello, posto che il procedimento di revisione si suddivideva in due fasi: la prima rescindente affidata alla Corte di cassazione, la seconda rescissoria attribuita «ad altro giudice di primo grado o d'appello, secondo che la sentenza o le sentenze annullate furono pronunciate nell'uno o nell'altro grado».

Il nuovo codice del 1988 ha modificato la procedura unificando le due fasi, entrambe di competenza «della Corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna» (cfr. art. 633).

Come affermato dalla suprema Corte, la nuova disciplina della revisione non consente l'innesto delle norme che regolano in via generale la competenza, ma attribuisce specifica competenza funzionale proprio alla Corte di appello, laddove il riferimento territoriale è desumibile dalla sede del giudice di primo grado (cfr. Cass. sez. I, 4 maggio 1991 n. 1748).

Conseguentemente anche nella fattispecie è devoluta a questa Corte la competenza a pronunciarsi sulla revisione, posto che il giudice di primo grado è stata la Corte di assise di Roma.

In caso di accoglimento la stessa Corte di appello adita dovrà revocare la sentenza di condanna e pronunciare il proscioglimento, così come dispone l'art. 637 del c.p.p.

Siffatta previsione legislativa, che consente ad un collegio composto da soli giudici togati di sindacare alla luce delle nuove prove il complesso delle risultanze probatorie acquisite e valutate da un collegio composto anche da giudici laici, appare a giudizio di questa Corte essere in contrasto con il dettato costituzionale.

Invero la Corte costituzionale è stata già investita della questione, ma limitatamente alla dedotta violazione dell'art. 25 per il preteso contrasto con il principio del giudice naturale.

La sollevata eccezione è stata disattesa dalla ordinanza n. 375 del 23 luglio 1991, nel rilievo che l'organo giudicante è stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali prefissati — e non in relazioni a singole fattispecie — e che i giudici di merito esauriscono nel corrispondente grado di giudizio la sfera di giurisdizione loro rispettivamente assegnata dall'ordinamento.

Questa Corte ritiene, di contro, che la costituzionalità degli artt. 633, 636 e 639 del c.p.p. debba essere esaminata sotto il profilo della irragionevolezza della statuizione e quindi in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Nell'ambito dei principi enunciati dal primo comma del citato articolo la dottrina ha posto in rilievo che «il legislatore sarebbe vincolato a non porre in essere discipline intimamente incoerenti e contraddittorie» e che «per riconoscere le disarmonie in parola occorre rifarsi agli scopi perseguiti dal legislatore» o «agli interessi che si sono voluti tutelare ed alla congruità di tale tutela».

La stessa dottrina ha evidenziato che vi è «l'esigenza (costituzionale) che il legislatore sviluppi il contenuto normativo di ogni disposizione, estenda la disciplina contenuta in essa a tutte le ipotesi in cui lo richiede la *ratio* che vi presiede».

È dunque necessario far riferimento alla ragionevolezza dello scopo perseguito dal legislatore per valutare la costituzionalità della diversità di regolamentazione tra situazioni consimili.

Autorevolmente è stato sottolineato che «può esservi inoltre necessità di rapportare la norma denunciata unicamente con un principio generale, nel presupposto che essa distingua illegittimamente una situazione che avrebbe dovuto rimanere pur essa regolata da quel principio; oppure la comparazione può mancare di un secondo termine quando si deduce l'illegittimità di una norma che per la sua incompletezza, in quanto regola una fattispecie descritta in modo da escludere componenti che ne modificano la sostanza e da non permettere ingiustificatamente una protezione integrale o da non sanzionare senza ragione tutti gli atteggiamenti della fattispecie reale».

Svolgendo i suindicati principi, la Corte costituzionale ha con il termine «ragionevolezza» specificato le condizioni che il legislatore deve rispettare, pervenendo — in taluna pronuncia — ad usare anche la terminologia di «eccesso nello svolgimento del potere discrezionale del legislatore».

Il requisito della «idonea ragione» e quelli del «ragionevole motivo», dell'assenza di «arbitrarietà», di «presupposti logici obiettivi», del limite della ragionevolezza sono stati richiesti dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 46 del 1959 e ripetutamente.

La stessa Corte nella sentenza n. 54 del 1968 considera ai fini del giudizio di ragionevolezza la funzione, lo scopo della norma nonché gli interessi che la stessa mira a tutelare.

Esaminando sotto tali aspetti il disposto degli artt. 633, 636 e 639 del c.p.p. — che recepiscono le direttive di cui all'art. 2 n. 99 della legge di delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 83) — deve preliminarmente porre in evidenza che la giurisdizione penale è ripartita in considerazione dell'indole o della gravità del reato e che proprio al criterio qualitativo è improntata la devoluzione alla Corte di assise di determinati delitti, compreso l'omicidio.

La presenza in questa di membri laici garantisce la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, secondo le formalità dell'art. 102, terzo comma, della Costituzione e risponde a precise motivazioni di carattere politico.

Per siffatte composizioni e finalità la Corte di assise costituisce un organo giurisdizionale autonomo e non una sezione specializzata del tribunale della stessa sede in cui è istituita (cfr. Cass. sez. I, 27 aprile 1987, n. 1107).

Appare peraltro illogico ed irragionevole che il giudizio di revisione — che sostanzialmente investe gli stessi fatti, pur valutati sulla scorta di nuove prove — sia devoluto alla competenza della Corte di appello in luogo della Corte di assise di appello.

Né vale rilevare che la richiesta di revisione costituisce un mezzo di impugnazione di natura straordinaria perché mira a forzare la *res iudicata*; né appare esaustivo affermare come estranea al tema di ripartizione delle competenze fra i diversi giudici di merito.

Non può revocarsi in dubbio che nel caso in esame vengono sottratte al giudizio della componente laica — che il legislatore ha chiamato ad integrare il collegio — elementi di prova di tale rilevanza da determinare l'assunto proscioglimento dell'imputato; che la Corte di appello priva della presenza popolare deve riesaminare — anche se unitamente a nuovi — fatti già vagliati dal precedente giudice «naturale» ed in ipotesi modificarne la conclusione, revocando la condanna e prosciogliendo.

Giova anche sottolineare come la competenza indistintamente attribuita alla Corte di appello consente a strategie difensive — svolte a vanificare, nei casi di delitti di particolare allarme sociale, il giudizio della c.d. giuria — di riservare artatamente alla fase di revisione l'indicazione di prove, confidando nella mancata presenza della componente laica.

Sussistono quindi a giudizio della Corte di appello di Roma elementi di contraddizione, di non coesione, di carenza logica e di irragionevolezza nella disciplina del procedimento di revisione dettata dagli artt. 633, 636 e 639 del c.p.p.

Di conseguenza non può ritenersi manifestamente infondata sotto il prospettato profilo la questione di legittimità sollevata d'ufficio, come peraltro affermato da questa stessa Corte nel procedimento di revisione promosso da Lorenzo Bonomo.

P. Q. M.

Vista l'ordinanza emessa in data odierna da questa Corte nel procedimento di revisione della sentenza di condanna per omicidio, promosso su istanza di Bonomo Lorenzo;

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Così provvede:

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 633, 636 e 639 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 3 della Costituzione della Repubblica, nella parte in cui devolvono alla competenza della Corte di appello anche la decisione sulle richieste di revisione afferenti condanne per delitti di competenza della Corte di assise;

ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

sospende il giudizio in corso;

dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Roma, addì 10 maggio 1994

(firma illeggibile)

N. 677

*Ordinanza emessa il 27 settembre 1994 dal pretore di Terni
nel procedimento penale a carico di Giulivi Fabio ed altro*

Inquinamento - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi (nella specie: allevamento bestiame senza impianto di depurazione) - Inosservanza dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle della legge n. 316/1976 (legge Merli) e superamento dei limiti di accettabilità inderogabili per parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - lamentata depenalizzazione della prima ipotesi (già reato più grave tra quelli previsti dalla legge citata) e riduzione della pena per la seconda - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Mancata tutela del paesaggio e della salute - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare, con le norme CEE (direttiva n. 271/1991) - Penalizzazione dell'iniziativa economica privata, in specie: aziende che abbiano fatto investimenti per adeguare i propri impianti alle esigenze di tutela ambientale.

(D.-L. 17 settembre 1994, n. 537, art. 3).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 32 e 41).

IL PRETORE

1) Il pretore di Terni, dott. Maurizio Santoloci, nel procedimento penale a carico di Giulivi Fabio e Franceschini Maurizio, imputati tra l'altro dei reati di cui agli artt. 21 primo comma, e 21 terzo comma, della legge n. 319/76, osserva che il p.m. di udienza dott. Francesco Scavo ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994 n. 537, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, argomentando che detto articolo «(...) che modifica il terzo comma dell'art. 21 della legge-Merli (...) prevede una manifesta disparità di trattamento tra coloro che scaricano non osservano i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle, per la cui fattispecie la sanzione comminata dal legislatore è penale soltanto laddove lo scarico supera di oltre il 20% i limiti di accettabilità delle tabelle stesse, rispetto a coloro che ai sensi del primo comma dell'art. 21 legge-Merli scaricano in difetto di prescritta autorizzazione, fattispecie per la quale il legislatore ha previsto l'obbligatorietà della sanzione penale. A parere del p.m. la norma citata si pone in contrasto con gli artt. 3 e con l'art. 9 della Costituzione per manifesta disparità di trattamento sanzionatorio che il legislatore ha previsto per fattispecie analoghe ed anzi di maggiore gravità sostanziale per quanto in particolare concerne la modifica del comma 3 dell'art. 21 legge-Merli come novellato dal decreto-legge citato; in contrasto altresì con l'art. 9 della Costituzione in relazione al secondo comma dell'articolo stesso in quanto la mancata applicazione della sanzione penale nella fattispecie prevista dall'art. 3 del decreto legge citato appare insufficiente a tutelare il paesaggio nell'accezione più lata che recenti pronunce delle Corti supreme hanno dato alla nozione del paesaggio; infine la norma in questione appare in contrasto altresì con l'art. 10 della Costituzione che impone allo Stato Italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute laddove omette la sostanziale applicazione e attuazione delle direttive C.E.E. in materia di inquinamento ambientale; la questione ad avviso del p.m. appare fondata e non manifestamente irrilevante ai sensi di legge».

2) Osserva il pretore che la richiesta del p.m. è fondata e si ritiene, pertanto, di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 9, 10, 32 e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 17 settembre 1994, n. 537, il quale, nella sua integrale stesura, prevede, in modifica globale del terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976 e succ. mod. che «fatte salve le disposizioni penali di cui al primo ed al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, ovvero di quelli stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione, ovvero di quelli specifici eventualmente prescritti in sede di rilascio dell'autorizzazione o di modifica della stessa, ove non costituisca reato o circostanza aggravante di altro reato connesso, è punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni e lire 30 milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale. In deroga a quanto previsto dal terzo comma, per gli scarichi diversi da quelli provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria, in caso di superamento, in misura superiore al 20 per cento, dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla presente legge, o di quelli stabiliti dalla regione, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, si applica la pena dell'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni. Si applica la

pena dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al n. 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato Interministeriale previsto dall'art. 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco allegato 1 della delibera medesima».

3) Circa i presupposti di diritto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue:

3a) Va premesso che la legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche (cosiddetta «legge-Merli») costituisce la norma-base in materia di tutela del territorio e delle acque dall'inquinamento idrico, e nel suo contesto sanzionatorio il reato più grave e significativo in senso assoluto è stato sempre considerato quello previsto dal terzo comma dell'art. 21 posto che punisce la condotta sostanziale, immediatamente incidente sull'ambiente naturale, di coloro che «inquinano» materialmente nel senso logico-previsionale della legge stessa e cioè superando nello scarico i limiti di accettabilità previsti dalla legge stessa come parametri massimi formalmente tollerabili per ciascuna sostanza riversata su quello che viene definito il corpo ricettore (e che in realtà è in massima parte il patrimonio idrico e poi anche territoriale del nostro Paese). Accanto ad altri reati satellite, si evidenzia altro reato, per così dire preventivo e burocratico, previsto dal primo e secondo comma del citato art. 21 che punisce chi opera uno scarico senza aver ottenuto l'autorizzazione amministrativa allo stesso.

3b) Di conseguenza, il reato di cui al terzo comma citato riporta la pena più grave (arresto da due mesi due anni oltre la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione), mentre nel caso dei reati previsti dagli altri commi o dagli altri articoli si prevedono pene più lievi, laddove peraltro la pena detentiva è alternativa a quella pecuniaria (con possibilità di oblazione).

3c) L'art. 3 del decreto-legge in esame, come è stato sopra riportato, depenalizza in linea generale il terzo comma dell'art. 21 e relega in una ipotesi secondaria un residuo di sanzione penale applicabile a casi specifici e limitati, selettivamente individuati.

3d) Riguardo a quest'ultimo punto, si osserva che:

la norma portante e di base diventa l'ipotesi depenalizzata, che trova applicazione nel grande contesto generale della disciplina degli scarichi; e con ciò si è operata di fatto una diffusa e latente depenalizzazione del reato del terzo comma art. 21; l'ipotesi residua penale è espressamente indicata come semplice «deroga» a questa regolamentazione di base ed è ristretta ad alcuni casi specifici limitati;

detta residua sanzione penale è, peraltro, estremamente più modesta rispetto alla sanzione originaria del terzo comma in questione giacché prevede in un caso la sola ammenda ed in altro caso la pena dell'arresto alternativa con l'ammenda e dunque entrambi i casi sono soggetti all'oblazione; peraltro nel primo caso trattasi di oblazione «semplice» prevista dall'art. 162 del c.p. con la conseguente impossibilità del giudice di negare l'oblazione stessa quando «permangono conseguenze pericolose o dannose del reato eliminabili da parte del contravventore» (art. 162/bis del c.p.); e, di fatto, il sistema sanzionatorio si traduce in una depenalizzazione potenziale indiretta, ben diversa dalla previsione originaria del terzo comma come sopra espressa;

detta residua ipotesi di carattere penale appare poi scarsamente adattabile ai casi concreti in quanto la verifica del superamento della soglia del 20 per cento non è immediatamente percepibile dagli organi di p.g. in loco in sede di accertamento dell'illecito e dunque un organo di p.g. non sa e non può sapere in quel momento se agisce come organo di polizia giudiziaria che accerta un reato (con tutti i poteri/doveri conferitigli dal codice di procedura penale) o come organo amministrativo che verifica un illecito amministrativo (con schemi operativi del tutto diversi); né è data possibile questa verifica in quei casi di inquinamento oggettivo ai quali la giurisprudenza della Corte di cassazione ricollega un superamento automatico generale, anche se non quantificato, dei limiti tabellari in seguito a riversamento nel corpo ricettore di alcuni tipi di scarico (es. allevamenti) senza alcuna forma di depurazione e trattamento (come nel caso di specie ove il capo di imputazione prescinde dalle analisi e si basa su riscontro di comune scienza/esperienza per scarico senza trattamento, rendendo quindi di fatto impossibile il calcolo del superamento del 20 per cento su una analisi inesistente);

detta residua ipotesi di carattere penale rende impossibile per l'organo di p.g., per le medesime ragioni, l'immediata percezione in loco in sede di accertamento dei limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui all'ultima parte dell'art. 3 del decreto in esame cosicché anche in tal caso un organo di p.g. non sa e non può sapere in quel momento se agisce come organo di polizia giudiziaria che accerta un reato (con tutti i poteri/doveri conferitigli dal codice di procedura penale) o come organo amministrativo che verifica un illecito amministrativo (con schemi operativi del tutto diversi);

la sinergia di dette previsioni amministrative/penali con labili ed incerti confini di immediata definizione e percezione in sede di accertamento di p.g. crea di fatto una incertezza operativa per gli organi di polizia giudiziaria che rischia di tradursi in una generale casistica di accertamenti mancati e/o inesatti per inevitabili errori ed incertezze interpretative e difficoltà attuative.

4) Nel così rinnovato e novellato testo generale della legge n. 319/1976, consegua peraltro che colui che viola il regime autorizzatorio (e quindi pone in essere una condotta illecita ben più modesta in via sostanziale rispetto a chi scarica inquinando) vede intatta la norma punitiva originaria che prevede, in linea teorica, anche l'arresto che addirittura può giungere fino a due anni; mentre chi riversa nell'ambiente naturale sostanze inquinanti in violazione di legge sarà soggetto, in linea generale, ad una semplice sanzione amministrativa (o, nel caso più teorico che pratico — a prova remota — della decroga residua penale sarà soggetto ad una blanda sanzione penale immediatamente oblazionabile e quindi di fatto potenzialmente ed indirettamente decriminalizzata); in detta situazione si può individuare, ad avviso dello scrivente pretore, come ha giustamente rilevato il p.m. di udienza, una violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto si è creata una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini soggetti alle sanzioni del primo/secondo e terzo comma art. 21 della legge n. 319/1976.

Nel contesto del citato principio di uguaglianza la Corte costituzionale (sentenza n. 7/1963) ha stabilito che appare legittimo per il legislatore emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse solo a condizione che tali norme rispondano all'esigenza che la disparità di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione. In caso di trattamento sanzionatorio irrazionalmente differenziato la Corte costituzionale ha sempre dichiarato l'incostituzionalità delle disposizioni relative (da ultimo, sentenza n. 341/1994 in materia di oltraggio con ridimensionamento della pena minima edittale).

5) Il sistema sanzionatorio dell'art. 21 della legge n. 319/1976, così come modificato dall'art. 3 del decreto legge in esame, di fatto e in ogni caso crea un profondo ed oggettivo svuotamento deterrente e punitivo in ordine a quello che può essere definito non uno qualsiasi dei reati in materia ambientale ma senz'altro il più grave o comunque uno tra i più gravi reati in assoluto in questo settore, e cioè l'inquinamento in senso stretto del patrimonio idrico nazionale e del territorio in linea generale. Va sottolineato al riguardo che, nonostante il titolo del decreto («Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature») in realtà la modifica del terzo comma dell'art. 21 in questione va ad incidere in via diretta e totale sulla regolamentazione sanzionatoria anche degli scarichi da insediamenti produttivi, ivi compresi i grandi complessi industriali. Dunque anche i grandi casi di inquinamento chimico di origine industriale rientrano in detta modifica. Il ridurre le relative sanzioni, che possono dunque riguardare anche casi socialmente gravissimi sotto il profilo biologico/ambientale, ad una sanzione amministrativa o, tutt'al più, ad una improbabile e difficilmente raggiungibile sanzione penale di minima e trascurabile ed oblazionabile entità, significa di fatto aver creato uno svuotamento improvviso ed ingiustificato del sistema sanzionatorio originario che era, invece, chiaro, facilmente interpretabile, facilmente attuabile e soprattutto riportava un effetto deterrente e punitivo di ben altra portata.

6) Va peraltro osservato che sul modificato terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976 si è innestata una fiorente ed articolata giurisprudenza della Corte di cassazione che ha costruito principi inediti ed importanti ruotando intorno a detto sistema sanzionatorio; si pensi alle innovative sentenze sulla natura dei prelievi operabili anche da organi di p.g., alle problematiche sulle garanzie della difesa in sede di accertamento, alle nuove possibilità operative offerte alla p.g. in diverse sedi di accertamento nel settore, alla individuazione di concetti-base come quello di insediamento produttivo e civile ed alle innumerevoli problematiche connesse risolte in sede di indagini e processuale, alle decisioni sulle competenze istituzionali, alla individuazione dei punti di scarico ed alle metodiche di prelievo e si potrebbe a lungo continuare; trattasi di una stratificazione, omogenea e per nulla disarticolata, di giurisprudenza che negli ultimi anni ha creato un vera e propria prassi interpretativa/applicativa di supporto e integrazione alla legge n. 319/1976 che ha costituito fino ad oggi l'ossatura portante delle indagini di p.g. e dei processi in materia; il decreto in esame, intaccando alla radice il sistema sanzionatorio su cui si è basato l'intervento della suprema Corte, ha azzerato di fatto questa preziosa costruzione giurisprudenziale che appare in larga parte non più pertinente.

7) In detto svuotamento sanzionatorio di uno dei reati più importanti in materia di tutela ambientale (forse il reato più importante in assoluto in materia di inquinamenti) si profila ad avviso dello scrivente pretore, in sintonia con il p.m. di udienza, una violazione del disposto dell'art. 9, secondo comma della Costituzione, laddove la tutela del paesaggio, inteso secondo le più recenti pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, non deve essere inteso solo come bellezza estetica da cartolina ma come ambiente naturale in senso lato, quindi comprensivo anche degli inevitabili ed inscindibili aspetti bionaturalistici.

Il decreto-legge prevede come sostanze pericolose esclusivamente quelle contenute nella delibera del 30 dicembre 1980, ma successivamente a tale data le tabelle allegate alla legge n. 319/1976 sono state modificate inserendo anche altre sostanze notevolmente pericolose come i policlorobifenili ed i pesticidi differenti da quelli clorurati e fosforati; nel momento in cui invece si fa riferimento esclusivamente a quelle contenute nella delibera vengono fatte salve queste sostanze che, pur se pericolose, non vengono ad essere considerate tra quelle soggette alle sanzioni previste per le altre sostanze pericolose (ad es. atrazina).

Inoltre si deve evidenziare come la legge n. 319/1976 non prevede che non vengano scaricate, esclusivamente le sostanze contenute nella tabella A, ma prevede anche che non vengano scaricate senza autorizzazione tutte le sostanze possibili tossiche e nocive che possono essere presenti in uno scarico, talché quando pretende l'autorizzazione all'art. 13 prevede che si chieda l'autorizzazione anche per tutte le sostanze inquinanti rendendo appunto necessaria la dichiarazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico ma non limitatamente a quelle previste dalle tabelle.

Questo precetto comporta che se un soggetto scarica nella acque una sostanza tipo la diossina, non essendo la diossina stessa prevista tra i limiti tabellari l'autorità competente che rilascia l'autorizzazione potrà e dovrà certamente prescrivere un limite per la diossina; nel momento in cui, però, viene ad essere prescritto questo limite, non essendo la diossina annoverata dai limiti tabellari con l'attuale dizione presente nel decreto-legge in esame, abbiamo che pur in presenza di detto scarico che riguarda una delle sostanze più tossiche, non è applicabile la stessa sanzione che è irrogabile ad esempio per il mercurio; e quanto esposto per la diossina vale per molte altre sostanze tossiche come ad esempio l'argento.

Va inoltre tenuto presente che le sostanze tossiche contenute nella delibera del 31 dicembre 1980, cosiddette inderogabili, sono solo una piccolissima parte di quelle che invece sono da considerare tossiche e nocive, perché solo una piccola parte di queste sostanze possono essere ricondotte alle 129 sostanze previste dalla direttiva C.E.E. madre per quanto riguarda l'inquinamento e quindi andare ad applicare delle sanzioni penali esclusivamente a queste sostanze pericolose è del tutto limitativo e non rispetta quanto previsto dalla direttiva C.E.E.

8) Per gli stessi motivi esposti in relazione all'art. 9 della Costituzione, si ritiene che la norma in esame si ponga in contrasto anche con l'art. 32 della carta costituzionale. Infatti nel concetto di tutela della salute come principio costituzionalmente garantito deve, per forza di cose, ricomprendersi più vasto concetto della salute pubblica nel senso della salubrità dell'ambiente naturale ed urbano ove ciascun cittadino vive. Il diritto alla salute inteso anche come diritto all'ambiente salubre è stato ormai ripetutamente accertato in giurisprudenza (si veda per tutte la famosa sentenza delle sezioni unite n. 517 del 6 ottobre 1979, nonché la Corte costituzionale in data 31 dicembre 1987 n. 641 ed in data 16 marzo 1990, n. 17). È fuor dubbio che la diminuita, ed anzi per certi versi di fatto del tutto caducata, possibilità di intervento deterrente/punitivo in sede di illeciti da inquinamento idrico crea i presupposti per una evoluzione incontrollata del fenomeno, incoraggiata dall'abbassamento della guardia in sede di controlli di p.g. e possibilità di intervento processuale; e tutto questo si traduce in via diretta in un danno per la salute e salubrità pubblica in un ambiente che resta così maggiormente ed incontrollatamente esposto al degrado inquinante.

9) Va ancora rilevato che la norma in esame pare porsi in totale contrasto con gli obblighi che derivano al nostro Paese per l'appartenenza all'Unione europea. Già due volte la Corte europea di giustizia ha condannato il nostro Paese per il contrasto tra la «legge-Merli» e le direttive comunitarie, tra l'altro anche per la permissività del sistema autorizzatorio previsto e per la «insufficienza» delle sanzioni penali previste dall'art. 22 in relazione alla inosservanza della prescrizione dell'autorizzazione (Corte di giustizia 28 febbraio 1991 e 13 dicembre 1990 - pubblicate integralmente in «Amendola - Inquinamento e Industria» - Milano 1992 - pag. 69 e segg.). La sopra esposta generale regressione sanzionatoria creata dal decreto-legge in esame concretizza di conseguenza una ulteriore evoluzione del grado di inadempienza italiana verso le direttive C.E.E. e verso le sentenze della Corte europea.

Peraltro il decreto stesso, eliminando limiti certi per gli scarichi da pubbliche fognature si pone in evidente contrasto con la direttiva C.E.E. n. 271 del 21 maggio 1991 sul trattamento delle acque reflue urbane, che lo Stato italiano avrebbe dovuto già recepire entro lo scorso giugno 1993 e che fissa obblighi e limiti ben precisi, con ben pochi margini di discrezionalità specie per le «aree sensibili». E del resto il contrasto è apparso evidentemente già in sede di redazione del testo in esame se il decreto specifica espressamente nell'art. 1, comma terzo, che «le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991». Dunque da un lato l'Italia non ha recepito la direttiva C.E.E. nei termini stabiliti e dall'altro ha adottato un decreto-legge in antitesi ai principi della direttiva stessa, con una mora temporale applicativa illogica. Ove il decreto 537 dovesse essere convertito

in legge, le sue prescrizioni si applicheranno dunque finché non si sarà data attuazione alla citata direttiva; evoluzione che dovrebbe avvenire, secondo la legge comunitaria 1993 n. 146 del 22 febbraio 1994, entro il marzo 1995 e cioè entro pochissimi mesi; e, peraltro, con rigidi principi di attuazione predeterminati dal Parlamento (art. 37, primo comma) in evidente contrasto con la elasticità e genericità del decreto in esame. Il che provocherà ulteriore confusione ed incertezza del diritto.

Ed in ogni caso va sottolineato che, secondo la citata legge comunitaria, il Governo dovrebbe dare attuazione a questa direttiva provvedendo all'«adeguamento della normativa vigente alla disciplina comunitaria, apportando alla prima ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico della disposizioni di settore» (art. 36, lett. c).

Dato il carattere regressivo in sede sanzionatoria del decreto 537, ritiene lo scrivente che si appalesa un contrasto con l'art. 10 della Costituzione per mancata conformazione alle citate norme del diritto internazionale.

10) Si rileva inoltre che la regressione sanzionatoria in esame si pone in evidente contrasto con il principio «chi inquina paga», oggi chiaramente presupposta da diverse decisioni della Corte di cassazione (tra le altre, Cass. pen. sez. III, 2 febbraio 1994, n. 2525 e Cass. pen. sez. III, 6 aprile 1993, n. 3148). La norma denunciata infatti favorisce apertamente chi ha violato la legge e penalizza, invece, anche sul piano della concorrenza tra imprese, proprio le aziende che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alle esigenze di tutela ambientale; e ciò appalesa, ad avviso dello scrivente, un contrasto con l'art. 41 della Costituzione.

11) Da quanto sopra esposto, emerge che in applicazione della norma oggetto del giudizio di costituzionalità dovrebbe procedersi a verifica in ordine al capo B di imputazione per appurare se la violazione dei limiti tabellari supera o meno il 20 per cento stabilito dal decreto-legge 537. In caso positivo, si dovrebbe procedere, premesso l'eventuale riconoscimento della penale responsabilità soggettiva per gli imputati, ad applicare a loro carico la pena dell'ammenda; in caso negativo si dovrebbe procedere ad applicare la depenalizzazione del fatto-reato. In detta situazione di incertezza allo stato attuale del dibattimento, peraltro, si ritengono lese le garanzie della difesa perché gli imputati non possono oggettivamente sapere se l'esito istruttorio porterà all'una o all'altra evoluzione e dunque non possono procedere in apertura del dibattimento alla eventuale oblazione nel caso di postumo accertamento del superamento del 20 per cento (con conseguente applicabilità della sanzione penale dell'ammenda nella fase finale del giudizio). Peraltro l'indagine in questione è di fatto impossibile nel contesto dibattimentale in esame perché il capo di imputazione ed il conseguente giudizio non si basano su esami di laboratorio dopo prelievi ma il quadro probatorio è rappresentato da testimonianze e reperti fotografici che dovrebbero documentare uno stato di oggettivo seppur non numericamente quantificato superamento dei limiti tabellari sulla scorta dell'orientamento della suprema Corte che ha sancito che è nozione di comune esperienza, come tale non bisognevole di conferma dei risultati di analisi, che i rifiuti liquidi e solidi, non sottoposti ad alcuna depurazione, di alcuni tipi di insediamenti produttivi (e tra questi gli allevamenti, come nel caso di specie) superano largamente i limiti tabellari della legge n. 319/1976 ed in tali casi non sono necessari prelievi ed analisi per giungere alla prova del reato (tra le tante, Cass. pen. sez. III - Imp. Mezzetti - Rel. Postiglione e Cass. pen. sez. III 16 aprile 1988, n. 4727).

Qualora, invece, la questione di costituzionalità dovesse essere accolta, si dovrebbe procedere a dibattimento secondo prassi ordinaria di rito con esame istruttorio nell'alveo interpretativo del terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976 sulla base dei principi enunciati dalla Cassazione in materia e conseguente articolazione del dibattimento secondo i canoni di certezza del diritto fino ad oggi seguiti in materia.

12) Dalle considerazioni esposte si desume che il presente giudizio non può essere definito, allo stato e vigente i principi del decreto-legge n. 537/1994 in esame, in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 9, 10, 32 e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 - integrale formulazione - del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, il quale prevede, in modifica globale del terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976 e successive modifiche che «fatte salve le disposizioni penali di cui al primo ed al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, ovvero di quelli stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'art. 14; secondo comma, nei rispettivi limiti e

modi di applicazione, ovvero di quelli specifici eventualmente prescritti in sede di rilascio dell'autorizzazione o di modifica della stessa, ove non costituisca reato o circostanza aggravante di altro reato connesso, è punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 30 milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale. In deroga a quanto previsto dal terzo comma, per gli scarichi diversi da quelli provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria, in caso di superamento, in misura superiore al 20 per cento, dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla presente legge, o di quelli stabiliti dalla regione, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, si applica la pena dell'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni. Si applica la pena dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al n. 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato Interministeriale previsto dall'art. 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco allegato I della delibera medesima».

Sospende il giudizio in corso.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli imputati, ai loro difensori, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Terni, addì 27 settembre 1994

Il pretore: SANTOLOCI

94C1204

N. 678

*Ordinanza emessa il 3 settembre 1994 dal pretore di Bologna
nel procedimento penale vertente tra FIOM-CGIL e S.r.l. SMABO*

Lavoro (rapporto di) - Riunioni di lavoratori dipendenti su temi di interesse sindacale, da svolgersi nei locali dell'azienda, in orario di lavoro, con il diritto alla normale retribuzione e nella misura di dieci ore annue - Indizione riservata alle sole rappresentanze sindacali aziendali - Lesione dei principi di libertà di associazione, di manifestazione del pensiero anche nell'ambiente di lavoro, di libertà sindacale e della pari dignità di tutti i lavoratori.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 20, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 18, 21, 39 e 41).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza per la per la rimessione di questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale nella causa r.g.l. n. 3773/1992 promossa da FIOM-CGIL (avv. Alberto Piccinini, dott. proc. Valerio Cerritelli e dott. proc. Francesca Ferretti), contro SMABO S.r.l. (avv. Claudio Di Biase).

Oggetto: ricorso ex art. 300/1970.

Svolgimento del processo

1. — Il segretario della FIOM-CGIL di Bologna ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/1970 nei confronti della S.r.l. Società macchine utensili Bologna (sigla usata d'ora in avanti SMABO), deducendo che le richieste presentate dal sindacato ricorrente alla direzione di tale società perchè fossero convocate e tenute nei locali dell'azienda assemblee dei dipendenti in orario di lavoro erano state respinte dall'amministratore delegato della impresa.

Il sindacato ha dedotto che si trattava di un comportamento antisindacale ai sensi della norma richiamata, in quanto l'impresa applicava il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti di imprese metalmeccaniche della Confindustria; contratto che prevede la possibilità per le organizzazioni sindacali della categoria di chiedere e tenere assemblee retribuite del personale nei locali dell'azienda, nell'ambito del monte-ore previsto.

Il sindacato ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni:

«ritenuta l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla SMABO S.r.l., con sede in Bologna, via del Tipografo n. 12, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, concretatosi nella negazione del diritto delle Organizzazioni sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL di tenere l'assemblea retribuita del personale nelle date del 22 ottobre 1992 e 29 ottobre 1992, dalle ore 10 alle ore 12, nè in altre date;

ordinare alla SMABO S.r.l., come sopra domiciliata e rappresentata, la cessazione del comportamento sopra descritto, intimando di non frapporre ostacoli alla libertà di convocazione delle assemblee nel posto di lavoro nel rispetto delle norme di legge e di contratto vigenti, di consentire l'accesso nei locali aziendali dei funzionari sindacali designandi dalla ricorrente organizzazione sindacale nei giorni che la stessa comunicherà e vietando per il futuro di rinnovare tale comportamento;

rimuovere gli effetti del comportamento illegittimo, disponendo l'affissione dell'emanando decreto in luogo accessibile a tutti nel posto di lavoro.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore dei sottoscritti procuratori antistatari».

2.1. — È comparso di persona l'amministratore delegato della società, Tristano Tinarelli, il quale ha dichiarato che la SMABO non aderiva ad alcuna delle associazioni di imprenditori che avevano stipulato contratti collettivi di lavoro nel settore metalmeccanico. L'impresa pagava retribuzioni nella misura di altre aziende metalmeccaniche con le quali era collegata commercialmente; retribuzioni tali da evitare che i lavoratori potessero essere indotti a lavorare per imprese concorrenti.

L'amministratore ha tenuto a dichiarare che egli era stato operaio metalmeccanico e militante sindacale. Come tale aveva ricoperto anche incarichi di responsabile in Consigli di fabbrica, fino al 1975.

In quell'anno egli si era dimesso da tali incarichi ed aveva iniziato a lavorare in proprio; nel tempo aveva costituito la impresa, divenuta poi la società SMABO.

L'amministratore ha anche dichiarato che negli anni precedenti l'impresa aveva ricevuto richieste di altre organizzazioni sindacali, quali la UIL, per la convocazione di assemblee retribuite da tenere in azienda in orario di lavoro.

Anche in tali casi aveva respinto le domande in quanto l'impresa non era socia di alcuna associazione di industriali, nè dava applicazione ai contratti collettivi della categoria.

Egli ha precisato di aver fatto ciò perché consapevole che la legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) non consente alle organizzazioni sindacali di poter chiedere e tenere assemblee retribuite di lavoratori all'interno dell'azienda in orario di lavoro, con il conseguente diritto dei dipendenti alla retribuzione.

2.2. — La società si è poi costituita in giudizio con difensore, il quale ha contestato la domanda proposta sotto vari profili: innanzitutto con il richiamo all'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che consente la convocazione di assemblee retribuite in aziende in orario di lavoro solamente alle rappresentanze sindacali aziendali.

La difesa ha anche negato fondamento alla affermazione del sindacato ricorrente che l'impresa desse applicazione al contratto collettivo di lavoro dei lavoratori delle imprese metalmeccaniche aderenti alla Confindustria.

3. — Su richiesta delle parti, ma con impulso di ufficio, è stata svolta istruttoria, anche per quanto attiene alla dedotta applicazione del C.C.N.L. citato da parte della impresa.

4. — A conclusione della istruttoria le parti hanno precisato le seguenti conclusioni: «L'avv. Ferretti, a modifica delle conclusioni formulate con ricorso introduttivo, chiede che il pretore voglia:

ritenuta l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla SMABO S.r.l., concretatosi oltre che nella negazione del diritto delle organizzazioni sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL di tenere l'assemblea retribuita del personale nelle date del 22 ottobre 1992 e 29 ottobre 1992, anche nei comportamenti successivi: — tra loro collegati e concretatisi nella condotta persecutoria nei confronti del dipendente Bortolini, aderente all'organizzazione sindacale FIOM-CGIL — finalisticamente rivolto all'obiettivo di impedire lo svolgimento di attività sindacale all'interno dell'azienda;

ordinare alla SMABO S.r.l. la cessazione dei comportamenti sopra descritti, intimando di non frapporre ostacoli alla libertà di convocazione delle assemblee nel posto di lavoro nel rispetto delle norme di legge e di contratto vigenti, né a qualsivoglia altra forma di esercizio della attività sindacale; di consentire l'accesso nei locali aziendali di funzionari sindacali designandi dalla ricorrente Organizzazione sindacale nei giorni che la stessa comunicherà e vietando per il futuro di rinnovare tali comportamenti;

rimuovere gli effetti dei comportamenti illegittimi, disponendo l'affissione dell'emanando decreto in luogo accessibile a tutti nel posto di lavoro o con qualsiasi altro provvedimento ritenuto idoneo».

Motivi della decisione

1. — Il pretore sospende la pronuncia nel merito delle domande presentate; ritiene infatti rilevante nel giudizio e non manifestamente infondata la legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, la cui questione solleva d'ufficio, nei termini che si indicano.

2. — La rilevanza della questione.

2.1. — La risoluzione della controversia si fonda sulla applicazione dell'art. 20 citato.

La norma dispone che le riunioni dei lavoratori nella sede di lavoro «sono indette dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva». Se le riunioni sono tenute «durante l'orario di lavoro» i lavoratori ricevono «la normale retribuzione» «nei limiti di dieci ore annue», salvo le migliori condizioni stabilite dalla contrattazione collettiva.

2.2. — Nel caso che si esamina è risultato che le richieste di assemblea da tenersi nella sede della impresa ed in orario di lavoro sono state presentate da sindacalisti della FIOM-CGIL.

2.3. — Nella SMABO non è mai esistita una rappresentanza sindacale aziendale.

2.4. — È risultato invece che nell'autunno del 1992 soltanto due dei diciannove dipendenti erano iscritti ad un sindacato. Di essi soltanto uno, Daniele Bortolini — ancora dipendente della impresa al tempo della presentazione del ricorso — aveva espresso delega per la trattenuta dei contributi sindacali per la FIOM-CGIL.

2.5. — È risultato che l'operaio Bortolini venne indicato come componente del Consiglio di fabbrica nella lettera del 18 gennaio 1993 inviata dalla FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL alla SMABO.

2.6. — Tale lettera venne affissa dallo stesso amministratore delegato Tinarelli nella bacheca delle comunicazioni aziendali.

In tal modo la designazione di Bortolini a rappresentante divenne oggetto di discussione tra i dipendenti dell'impresa.

Alcuni di costoro presero la iniziativa di convocare una riunione dei dipendenti per discuterne.

La prima delle due riunioni tenute si svolse nell'intervallo dell'orario di lavoro per il pasto.

La seconda, a pochi giorni di distanza, nell'ultima mezz'ora dell'orario pomeridiano di lavoro.

Tale riunione si protrasse anche oltre il termine dell'orario di lavoro.

Nella riunione i dipendenti addebitarono a Bortolini di non aver parlato con loro della sua indicazione come componente del Consiglio di fabbrica e di non essere stato designato dai lavoratori.

Le due riunioni si conclusero con la redazione di un documento, indirizzato alle organizzazioni sindacali che avevano inviato la lettera del 18 gennaio, sottoscritto da tutti i dipendenti, escluso il Bortolini. Eccone il testo: «Non riconosciamo nessuna nomina impostaci dalla suddetta lettera in quanto non risulta espressione della volontà dei dipendenti della SMABO S.r.l.

Ci riserviamo di nominare dall'interno i nostri rappresentanti qualora se ne verifichi l'esigenza».

È pure risultato che nel corso della seconda riunione — la cui durata nell'orario di lavoro si ha ragione di ritenere sia stata retribuita dalla Soc. SMABO — venne fatta la proposta, discussa e votata a schede segrete, sul punto se i dipendenti volessero una presenza e una rappresentanza sindacale nell'azienda.

L'esito della votazione fu di nove favorevoli, nove contrari ed un astenuto.

3. — È stato discusso — ed è controvertibile in fatto ed in diritto — se si possa ritenere che la SMABO abbia dato adesione implicita alla applicazione del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle industrie metalmeccaniche della confindustria, con fatti e con comportamenti concludenti, quali il riferimento ai livelli di qualifica dei dipendenti per le retribuzioni di cui alle buste paga ed in altri modi, agli effetti del presente giudizio.

4. — In base a tutti questi elementi è perciò decisivo per la risoluzione della controversia l'art. 20 della legge n. 300/1970.

Secondo quanto è stato eccepito dovrebbe pronunciarsi il non accoglimento della domanda.

Ciò è quanto è sufficiente per la concreta rilevanza della questione che si propone ai fini della decisione della controversia.

La non manifesta infondatezza della questione.

1. — Quanto si è esposto sulle vicende avvenute nella SMABO e nel processo fa constatare come la controversia nella sostanza concerna la concreta possibilità per i lavoratori di una impresa di dare avvio ad una effettiva loro sindacalizzazione, con l'inizio della discussione tra essi nelle riunioni da tenere in azienda e con la successiva instaurazione — in una qualche forma — della concreta possibilità di iniziativa, di organizzazione e di rappresentanza sindacale, per far valere in tal modo esigenze e diritti nei confronti del datore di lavoro.

Questo in una situazione concretamente caratterizzata da una decisa e precisa ostilità — quali che ne siano le ragioni — dell'imprenditore a che ciò avvenga; ostilità con la quale si scontrano sia i lavoratori dell'azienda sia le organizzazioni sindacali per la azione loro propria di proselitismo e di difesa dei lavoratori.

Il problema e la situazione di questo caso si sono presentati ripetutamente nella realtà e nei giudizi sotto vari aspetti. Casi del genere tuttora si verificano con una certa frequenza, in vecchie e nuove forme di ostilità delle imprese alle stesse ragioni d'essere del sindacato dei lavoratori e di resistenza alla sua presenza nelle aziende.

Soprattutto in questo periodo di crisi, anche dei valori della solidarietà (art. 2 della Costituzione) e della uguaglianza (art. 3 della Costituzione): in questo tempo in cui stanno verificandosi notevoli modificazioni nelle strutture economiche del paese e nel suo sistema sociale.

2. — Nella esperienza degli ultimi venti anni molti dei casi di cui si è detto sono stati risolti in vari modi, assai spesso con il riconoscimento delle aspirazioni dei lavoratori ad avere la presenza e la tutela sindacale all'interno della impresa, mediante la applicazione delle disposizioni dello Statuto dei lavoratori.

La legge 20 maggio 1970, n. 300, è stata infatti emanata allo scopo di consentire l'effettivo esercizio e l'altrettanto effettiva difesa dei diritti dei lavoratori all'interno delle aziende, nel confronto con l'impresa.

Una chiave di volta e un fondamentale strumento usato dalla legge per la realizzazione di tale fine sono state le disposizioni dello Statuto che hanno dato concreta attuazione ai principi costituzionali di libertà e di iniziativa sindacale, e alla possibilità per il sindacato dei lavoratori di essere presenti con propri rappresentanti all'interno delle aziende, oltre i materiali sbarramenti ed i metaforici «cancelli» opposti dalle imprese, tramite le articolazioni delle organizzazioni sindacali, quali esistenti e quali concretamente realizzabili.

3. — Si tratta delle specifiche norme di sostegno alle organizzazioni sindacali, volte a consentire loro di «superare la situazione di crisi indotta dalla pressione di iniziative spontanee dei lavoratori che accusavano di burocratizzazione il sindacato e di far riferimento ad esso».

Si tratta in particolar modo dell'art. 19 della legge, che prevede la «costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali», ad opera dei lavoratori in ogni unità produttiva.

La legge non conferisce a tutti i lavoratori tale diritto; ma solo a quelli che operino nell'ambito «delle associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale» e «delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette Confederazioni; che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva».

4. — Nei confronti di tale norma, storicamente e politicamente qualificata e significativa, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, risolte dalla Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 54 del 6 marzo 1974 nel senso della non fondatezza.

È stata riconosciuta la razionalità della disposizione che limita la Costituzione delle «rappresentanze in un ambito nel quale ai poteri ad esse riconosciuti faccia riscontro una effettiva capacità di rappresentanza degli interessi sindacali», quale verificabile oggettivamente con riferimento anche all'«aver firmato contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro, applicati nell'unità produttiva».

5. — Non si intende riproporre alla Corte costituzionale le questioni già decise.

Si fa riferimento, anzi, agli orientamenti espressi dalla Corte per sottoporle un diverso quesito.

A proposito del diritto di assemblea è stato autorevolmente scritto da chi ha contribuito grandemente alla redazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori che «la legge (art. 20) dispone che i lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera. In verità la riunione costituisce uno dei modi di manifestazione della libertà di pensiero e, quindi, rientrerebbe nella materia dell'art. 1 della legge, nel quale appunto si afferma che «i lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge». Tuttavia, la riunione, nella forma dell'assemblea, ha ricevuto una disciplina specifica in quanto, a differenza di altri mezzi di espressione del pensiero, l'esercizio di tale libertà implica che il datore di lavoro metta a disposizione locali di propria pertinenza e, comunque, richiede una sua collaborazione. Egli infatti deve porre in essere quanto è necessario affinché l'assemblea possa svolgersi: non soltanto il locale ma il libero accesso ad esso, l'illuminazione e così via.

Da ciò è derivata l'esigenza di circoscrivere il diritto, come si vedrà innanzi, alle riunioni qualificate dalla loro diretta pertinenza con la condizione di lavoro. Ove una riunione di altro tipo avesse carattere di assembramento casuale, essa non sarebbe comunque fuori dal campo di applicazione della legge e dovrebbe ritenersi legittimata dall'art. 1 (naturalmente fatti salvi i limiti che lo stesso pone).

Il diritto di riunirsi in assemblea incontra una serie di limiti.

Le assemblee si svolgono, di regola, fuori dell'orario di lavoro, tuttavia esse possono avere luogo anche durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue per le quali va corrisposta la normale retribuzione. La funzione di questa disposizione, che era già maturata in alcuni accordi sindacali, è evidentemente quella di favorire la partecipazione dei lavoratori alle assemblee. Ciascun lavoratore, quindi, ha dieci ore annue retribuite da poter utilizzare in assemblee; la mancata partecipazione a queste ultime non comporta il suo esonero dall'obbligo di effettuare la prestazione lavorativa, e così la mancata utilizzazione delle suddette ore non comporta che il lavoratore possa pretendere il pagamento.

Per impedire un uso poco responsabile del diritto di assemblea la norma prevede che le riunioni debbano essere convocate — e di tale convocazione va data comunicazione al datore di lavoro — dalle r.s.a., singolarmente o congiuntamente. Il legislatore ha quindi escluso qualsiasi possibilità di assemblee convocate da organismi diversi dalle r.s.a. come individuate dall'art. 19. Si tratta di un limite che è stato da taluni criticato, ma che risponde alla logica della legge, diretta a favorire la presenza del sindacato rappresentativo nella azienda e nel contempo la partecipazione dei lavoratori all'attività dei sindacati».

6. — Nel caso che si esamina la richiesta delle organizzazioni sindacali presenti nella zona di tenere assemblee dei lavoratori in azienda in orario di lavoro sono state contrastate e respinte dal datore di lavoro con il preciso richiamo all'art. 20.

Le assemblee convocate dal sindacato al di fuori dell'azienda e dell'orario di lavoro sono andate deserte.

I lavoratori della SMABO hanno invece tenuto due riunioni in azienda, una delle quali nel tempo della pausa per la mensa; l'altra in orario di lavoro, anche se al suo termine (con il consenso del datore di lavoro che ha retribuito i dipendenti), per discutere la possibilità della sindacalizzazione e di una possibile e futura designazione di un loro rappresentante.

7. — Nel delibare sommariamente la questione si ripete la ovvia, basilare considerazione che il diritto di riunione nei locali della impresa per discutere tra dipendenti spetta sicuramente a ciascuno dei lavoratori ed a tutti i dipendenti.

Per la natura ed il contenuto del diritto esso non può essere esercitato se non in modo cumulativo (come del resto la norma prevede), con il necessitato apporto della impresa, obbligata a prestare il consenso al suo esercizio e a fornire i mezzi materiali per lo svolgimento della riunione.

Il diritto dei lavoratori di riunirsi nell'ambiente di lavoro è espressione e concreta traduzione normativa dei principi e delle norme costituzionali fondamentali di libertà e di democrazia che connotano la Repubblica; in particolare della libertà di associazione (art. 18) e di manifestazione del pensiero (art. 21), anche nell'ambiente di lavoro, della libertà sindacale (art. 39) e della pari dignità di tutti i lavoratori (artt. 3 e 41), nel luogo in cui essi operano come subordinati alla gerarchia della impresa.

Sù tale elementare e non contestato diritto dei lavoratori dipendenti a riunirsi nel luogo di lavoro, mai al di fuori dell'orario di lavoro non si pongono problemi che si riferiscano, in linea generale, a principi e a norme della Costituzione: ma solo quelli particolari della realizzazione concreta, per la armonizzazione del diritto con le strutture dell'impresa.

Il dubbio che si propone alla Corte costituzionale riguarda la più particolare fattispecie della riunione chiesta al datore di lavoro, da tenere nell'orario di lavoro, con il mantenimento del diritto alla normale retribuzione.

La norma, infatti, subordina o condiziona il diritto dei lavoratori a promuovere o a partecipare a riunioni con i colleghi della impresa per discutere dei problemi del loro lavoro nell'ambiente ove esso viene prestato, nell'orario di lavoro e con il mantenimento del diritto alla normale retribuzione, nella misura di dieci ore all'anno, al fatto che nell'azienda sia costituita una rappresentanza sindacale secondo le possibilità indicate dall'art. 19 ed al fatto che tale organismo abbia presentato la richiesta della riunione, con la scelta del tema da trattare.

Il problema che si pone è se tale limitazione del diritto di riunione, che è affermato spettare a tutti i dipendenti e a ciascuno di loro, come espressione dei diritti costituzionali ricordati, possa subire il limite previsto nell'art. 20 dello statuto, che può apparire non sufficientemente giustificato, o non ulteriormente giustificabile.

Si sottopone tale quesito alla Corte costituzionale, anche in relazione all'ulteriore sviluppo delle dinamiche sociali riguardanti anche le organizzazioni sindacali, e la loro presenza nelle aziende, di cui è stata espressione l'accordo del luglio 1993 e del conseguente accordo interconfederale del 1° dicembre 1993, sulla elezione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle imprese.

Di fatto il caso in esame segnala come il criterio normativo adottato dall'art. 20 citato costituisce un limite oggettivo per la libertà e la iniziativa di natura sindacale di tutti i lavoratori di riunirsi in assemblea nel posto e in orario di lavoro per la differenza di trattamento che incontestabilmente sussiste, e come esso sia ed è sentito dai lavoratori, in tale modo.

Naturalmente compete al legislatore di disciplinare in maniera concreta la possibilità per tutti i lavoratori dipendenti di una azienda, e per ciascuno di essi, di chiedere e di ottenere riunioni nelle unità produttive per trattare di temi del lavoro e di interesse sindacale, nei limiti della misura minima che dovrebbe valere per tutti, con il mantenimento della retribuzione.

Spetta alla Corte, cui si rimette la questione, di decidere se l'attuale disciplina data alla materia dall'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, rispetti i criteri e i principi costituzionali ricordati.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione della legittimità costituzionale dell'art. 20, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui consente solamente alle rappresentanze sindacali aziendali di indire riunioni dei lavoratori dipendenti nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, su temi di interesse sindacale, durante l'orario di lavoro, con il diritto alla normale retribuzione, nella misura di dieci ore annue, per il possibile contrasto con gli artt. 3, 18, 21, 39 e 41 della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione;

Dispone che l'ordinanza sia comunicata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 3 settembre 1994

Il pretore: GOVERNATORI

N. 679

*Ordinanza emessa il 28 settembre 1994 dal magistrato di sorveglianza
presso il tribunale dei minorenni di Bari sulla richiesta proposta da M.F.*

Processo penale - Condanna a pena detentiva di minore - Prevista conversione in pena pecuniaria - Impossibilità per insolvibilità del condannato - Possibilità ex artt. 320 e 324 del c.c. di pagamento della stessa da parte dei genitori del minore, esercenti la patria potestà - Prevista conversione in libertà controllata in caso di insolvibilità - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale - Disparità di trattamento a seconda della disponibilità dei genitori nonché rispetto alla diversa previsione per le spese processuali per le quali è previsto l'esonero.

(C.P.P. 1988, art. 662, secondo comma, in relazione al c.c., artt. 311, 320 e 324).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Viste le richieste di conversione delle pene pecuniarie di lire 30.000 e 200.000 di multa avanzate dal procuratore della Repubblica presso questo tribunale per i minorenni in data 7 marzo 1994, con riferimento alle sentenze emesse dal g.u.p. presso questo t.m. in data 28 maggio 1992 e 12 novembre 1992 a carico del minore M.F., nato a Canosa di Puglia il 25 dicembre 1976 e residente a Margherita di Savoia alla via 8ª Marina n. 3, attualmente ristretto presso l'Istituto penale per i minorenni di Bari per altra causa;

Rilevato che con nota depositata all'udienza del 28 settembre 1994 il difensore del M., eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 600, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui prevede la conversione delle pene pecuniarie anche per il condannato minorenne insolubile;

Ritenuta la proposta questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione sulla richiesta di conversione;

Osservato che nell'elenco delle pene previste dall'art. 17 del c.p. sono comprese la multa e l'ammenda, pene consistenti nel pagamento di una somma all'Erario, senza alcuna distinzione fra maggiorenni e minorenni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 316 del c.c., il minore non emancipato è soggetto alla potestà dei genitori, ai quali in virtù degli artt. 320 e 324 del c.c. compete la rappresentanza, l'amministrazione e l'usufrutto dei suoi beni;

Rilevato che, per effetto di tali norme, il potere di effettuare il pagamento o meno di una pena pecuniaria erogata nei confronti di un minore non è attribuita allo stesso soggetto condannato bensì all'esercente la potestà, con evidente violazione dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, che sancisce il principio della personalità della responsabilità penale;

Osservato, pertanto, che la stessa pena pecuniaria per i minori — almeno in relazione alla mancata previsione della possibilità di porla in esecuzione dopo il compimento del 18º anno di età — può ritenersi contraria all'indicato art. 27 della Costituzione;

Considerato comunque che tale questione esula dall'esame di questo magistrato di sorveglianza chiamato a decidere unicamente sulla richiesta di conversione;

Rilevato che la previsione dell'art. 660, secondo comma, del c.p.p. per cui in caso di insolvibilità del condannato a pene pecuniarie il giudice — su richiesta del p.m. — dispone la conversione della pena originaria in libertà controllata, senza alcuna attenzione al caso particolare dei minori, è in contrasto con il citato art. 27 della Carta costituzionale, per quanto già osservato e con l'art. 3 della Costituzione, in quanto una identica situazione giuridica: «condanna di minori a pene pecuniarie» ha conseguenze diverse a seconda delle condizioni familiari del condannato;

Rilevato, infatti, che il minore con genitori attenti e disponibili al sacrificio economico nell'interesse del figlio ha un trattamento più favorevole di quelli con esercenti la potestà non disposti o impossibilitati a pagare per loro conto;

Considerato che non rileva in contrario la possibilità di chiedere una rateizzazione o dilazione, sia perché essa è rimessa alla mera discrezionalità del magistrato di sorveglianza e non integra un diritto del condannato minore, sia perché non sposta il problema, potendo, rateizzazioni e dilazioni non essere sufficienti per consentire il raggiungere della maggiore età del condannato;

Considerato, inoltre, che vi è una illogica diversità di trattamento relativo ai minorenni fra la condanna alle pene pecuniarie e alle spese processuali, essendo solo per quest'ultima stato previsto l'esonero dal pagamento dall'art. 29 del decreto legislativo n. 272/1989 sulla base del presupposto della mancanza di autonomia patrimoniale;

Viste le leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1, e 11 marzo 1953, n. 87, art. 23;

Ritenuta la questione non manifestamente infondata, apparendo esistente un contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione dell'art. 662, secondo comma, del c.p.p., con riferimento ai minori, in relazione alla incapacità di disporre economicamente di cui agli artt. 311, 320 e 324 del c.c.;

Osservato che il procedimento non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità sollevata, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio di conversione delle pene pecuniarie di lire 30.000 e 200.000 di multa in corso a carico di M.F., come sopra generalizzato, sino alla decisione della Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al minore M. tramite la direzione dell'istituto che lo ospita, ed ai suoi genitori tramite il comando stazione carabinieri di Margherita di Savoia, al difensore, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata alla procura della Repubblica per i minorenni e all'ufficio campione penale in sede;

Dispone inoltre che la presente ordinanza venga comunicata, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 28 settembre 1994

Il magistrato di sorveglianza: CARONE

94C1206

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI,
Via A. Herio, 21
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANI
Via Carducci, 54

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 26/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Trilone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietraro

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZ-
ZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue: **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ ALBA
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ALESSANDRIA
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ NOVARA
EDIZIONI-PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 17/6/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
- ◇ MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

- ◇ CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ IGLESIAS
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 55/58
- ◇ ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Casteilo, 11

SICILIA

- ◇ ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
- ◇ AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Selja, 106/108
- ◇ CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56
- ◇ ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ PALERMO
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciviti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO I.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
- ◇ RAGUSA
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**

- LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
- ◇ GROSSETO
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
- ◇ PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALEHI
Via Roma, 114
- ◇ ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montenera, 22/A
- ◇ VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%


ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 4 7 0 9 4 *

L. 9.100